

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

66° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag.	3
4 ^a - Difesa	»	7
5 ^a - Bilancio.....	»	13
6 ^a - Finanze e tesoro	»	134
7 ^a - Istruzione.....	»	140
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	142

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag.	254
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	255
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.....	»	256
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	»	257

CONVOCAZIONI	Pag.	258
--------------------	------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

44^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Armosino e per l'interno Balocchi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Dopo un'introduzione del presidente PASTORE, ha la parola il professor RODOTÀ che svolge le proprie considerazioni.

Seguono le domande dei senatori VILLONE, PASTORE, MAGNALBÒ E MANZELLA.

Agli interventi replica il professor RODOTÀ.

Il presidente PASTORE ringrazia infine il professor Rodotà e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(624-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER illustra il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento che, rispetto al testo varato dal Senato, contiene alcune modifiche che non incidono tuttavia sull'impianto complessivo. In proposito osserva che si è tenuta in particolare considerazione la necessità di garantire la compatibilità del provvedimento in esame con la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione. Si sofferma quindi puntualmente sugli emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento, fra questi in particolare ricorda la decisione di attribuire al Ministro dell'interno la delega per il coordinamento degli interventi di protezione civile. Ricorda inoltre la particolare attenzione riservata ai rappresentanti delle associazioni del volontariato, nonché alle esigenze degli enti locali che partecipano alla attività di coordinamento svolta dai prefetti attraverso appositi comitati provinciali di protezione civile. Avanza invece perplessità sull'esclusione dal trasferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente delle funzioni già attribuite all'ufficio per il sistema informativo unico, che restano quindi assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Analogamente, pur comprendendone le motivazioni, avanza perplessità sulla soppressione dell'articolo 2-*bis* introdotto dal Senato. Nel complesso, tuttavia, ritiene che la Camera abbia introdotto modifiche migliorative; auspica quindi una sollecita definizione del provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo un intervento del senatore VILLONE, che ribadisce la contrarietà della sua parte politica all'intento del provvedimento in esame, prende la parola il sottosegretario BALOCCHI che ricorda le ragioni che hanno indotto la Camera a sopprimere l'articolo 2-*bis* introdotto dal Senato; si è ritenuto, infatti, in quella sede, che i militari di leva possano essere utilizzati non in via permanente, ma solo in casi di effettiva necessità.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare per le ore 19 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti, proposta sulla quale la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(780) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE dà conto del provvedimento in titolo la cui adozione si è resa urgente per avviare il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche mediante l'istituzione dei fondi comuni di investimento immobiliare aventi caratteristiche innovative rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente.

La normativa in essere, infatti, si è mostrata insufficiente per garantire una sollecita dismissione di tale patrimonio, ciò con grave pregiudizio del bilancio dello Stato.

Il senatore VILLONE contesta l'urgenza del provvedimento le cui finalità avrebbero, a suo avviso, ben potuto essere perseguite utilizzando la normativa vigente che giudica soddisfacente ed esaustiva.

Prende quindi la parola il sottosegretario ARMOSINO il quale si sofferma su alcuni aspetti della disciplina che, a suo avviso, tutela in modo equilibrato gli interessi pubblici ed i diritti quesiti dei conduttori.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore BATTISTI, circa la portata dei termini previsti dal comma 20 dell'articolo 3, il SOTTOSEGRETARIO replica osservando che l'intento essenziale della previsione contenuta nel comma citato è quello di restringere l'ambito di applicazione della clausola che consente un abbattimento del valore dell'immobile nel caso di sua cessione al conduttore.

Il senatore VILLONE, sempre con riferimento a tale disposizione, chiede quali siano i criteri per l'individuazione degli immobili considerati di pregio. In proposito, il sottosegretario ARMOSINO osserva che tali immobili sono essenzialmente localizzati nei centri storici, tuttavia la loro puntuale individuazione è demandata a una normativa di attuazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente PASTORE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione di domani è anticipata alle ore 9,15, mentre per le ore 9, sempre di domani, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

14^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PALOMBO***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,20.***CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Il PRESIDENTE avverte che alle ore 16, immediatamente dopo la conclusione della seduta, presso l'aula della Commissione Affari esteri, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza per un incontro informale con i delegati della Commissione Esteri del Senato rumeno in visita in Senato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Vice Presidente della Lega navale italiana (n. 11)**

(Parere al Ministro della difesa. Esame. Parere favorevole)

Il senatore SEMERARO riferisce alla Commissione, illustrando il lusinghiero *curriculum vitae* del candidato e propone l'espressione di un avviso favorevole.

Si apre la discussione, nel corso della quale intervengono in senso adesivo alla proposta i senatori ARCHIUTTI e DEL TURCO.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente PALOMBO pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori ARCHIUTTI, BEDIN, COMPAGNA (in sostituzione del senatore Gubert), DEL TURCO, FAVARO (in sostituzione del senatore Contestabile), FILIPPELLI, FIRRARELLO, KAPPLER, MELELEO, NIEDDU, PALOMBO, PASCARELLA, PERUZ-ZOTTI e SEMERARO.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento n. 11/2001. Produzione di terminali MIDS-LVT (n. 42)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SEMERARO illustra il provvedimento in titolo, sottolineando come il programma, al quale partecipano attualmente cinque nazioni (e precisamente Stati Uniti, Francia, Germania e Spagna, oltre all'Italia), si prefigga lo scopo di realizzare un sistema integrato di distribuzione delle informazioni tattiche, di identificazione e navigazione con terminali radio di dimensioni ridotte, installabili su qualsiasi tipo di piattaforma terrestre, navale ed aerea. In particolare si tratta di un sistema in grado di lavorare in forma sicura in un ambiente elettromagnetico ostile, prevedendo la trasmissione crittografata dei dati ad alta velocità. Precisa inoltre che tale Programma è già arrivato alla fase di produzione, essendo le precedenti fasi di definizione e di sviluppo già completate, e che l'installazione dei terminali è prevista nei centri di comando e controllo, nei sistemi dell'artiglieria contraerea, sulle torri di controllo mobili e sugli elicotteri NH-90 e A-129.

Per ciò che attiene agli aspetti finanziari sottolinea infine che gli oneri del programma sono stimati in 90 miliardi, da erogare in un periodo compreso tra il 2002 e il 2006 da imputare sul capitolo 1885 della tabella relativa al ministero della Difesa.

Conclude proponendo alla Commissione un giudizio favorevole sul programma in titolo, nonostante l'assenza di elementi comparativi che possano asseverare la bontà della proposta presentata. Auspica quindi che per l'avvenire, in occasione dei futuri Programmi, venga messa a disposizione della Commissione una gamma di soluzioni alternative al fine di poter apprezzare quella prospettata dalla Difesa o, comunque, quella reputata la migliore.

Poiché nessun altro chiede d'intervenire, dopo un breve intervento del sottosegretario BOSI – il quale si rimette a quanto dichiarato dal relatore –, il PRESIDENTE, previo accertamento del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

Programma pluriennale di Ricerca e Sviluppo dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 3/2001 relativo alla fase di sviluppo per un congegno di autodistruzione SDF (*Self Destroy Fuze*), per il submunizionamento del sistema d'arma MLRS (*Multiple Launch Rocket System*) (n. 46)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore MELELEO, sottolineando come il Programma preveda un congegno di autodistruzione che entrerà a far parte del sub-

munizionamento del sistema d'arma, costituito da un razzo guidato la cui entrata in servizio è prevista per il 2005. Tale razzo è destinato a sostituire l'attuale MLRS (*Multiple Launch Rocket System*), introdotto in servizio nell'Esercito italiano dal 1993. Al momento le forze armate dispongono di 22 lanciatori, ognuno dei quali è munito di un sistema di autolocalizzazione. Dalle esperienze condotte dall'esercito statunitense si è notato che il sistema d'arma attualmente in uso presenta un lato negativo, soprattutto da un punto di vista umano e sociale, in quanto, nei casi di mancato impatto, ovvero in presenza di una qualsiasi causa atta a impedire l'innescio della carica esplosiva, rimarrebbero inesplose e sparse sul campo numerose bombette, le quali potrebbero costituire altrettante mine antiuomo, con grave pericolo per la popolazione civile, nonché per eventuali truppe amiche. A seguito di tale constatazione, gli Stati Uniti d'America, la Germania, la Francia, l'Inghilterra e l'Italia hanno ritenuto di consociarsi e costruire il sistema oggetto del Programma all'esame della Commissione, al fine di garantire in ogni caso l'esplosione totale del munizionamento.

Secondo un *memorandum* d'intesa si prevede entro il mese di novembre del 2001 la firma del documento di accordo ed entro il successivo mese di dicembre la firma con la ditta vincitrice dell'appalto. La realizzazione dovrebbe seguire entro i 27 mesi successivi dalla firma del contratto.

Per quanto attiene agli oneri finanziari il costo totale del Programma ammonta in tutto a circa 7 milioni di euro e la quota italiana risulta essere pari a 1.750.000 euro, da imputare sui fondi del Bilancio ordinario al capitolo 3773.

Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un giudizio favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente un programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nelle attività di sorveglianza e controllo di obiettivi sensibili (n. 50)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128. Esame e rinvio)

Il relatore PERUZZOTTI illustra il provvedimento in titolo, rilevando come lo scopo del decreto sia quello di allargare il dispositivo finalizzato a fronteggiare in Italia i possibili sviluppi interni della crisi internazionale apertasi con gli attacchi terroristici alle Torri gemelle di New York ed al Pentagono di Washington dell'11 settembre scorso. Il testo muove dalla constatazione che le nuove esigenze di protezione dei siti sensibili e dei bersagli a rischio nel Paese hanno notevolmente accresciuto la pressione sulle forze di polizia, aprendo una «forbice» tra le vulnerabilità da proteggere e le risorse umane e materiali disponibili per presidiarle. In tale con-

testo, il ricorso alle forze armate costituisce la misura più idonea per alleggerire i compiti delle forze dell'ordine. È infatti previsto che il concorso dei militari al mantenimento dell'ordine pubblico assuma la forma del presidio e della sorveglianza di un certo numero di obiettivi fissi, situati per fini al di fuori degli ambienti urbani, anche per non generare nell'opinione pubblica la percezione di una militarizzazione del territorio. Si prevede pertanto di estendere la protezione disposta contro il rischio di attacchi terroristici e di concentrare l'azione delle forze di polizia in missioni ed operazioni per le quali sono più opportunamente attrezzate ed addestrate. Le forze armate presteranno a queste funzioni di concorso nel mantenimento dell'ordine pubblico 4000 uomini per un periodo di sei mesi.

Tra i siti da considerare come sensibili figurano le principali basi militari statunitensi e della NATO in Italia, i centri di trasmissione e comunicazioni, gli impianti di erogazione dei servizi pubblici nonché porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Per questi ultimi potranno anche essere ipotizzate particolari forme di vigilanza all'interno degli immobili, qualora ne ricorra la necessità. Inoltre, come prescritto dall'articolo 18 della legge 128/2001, il personale militare viene posto a disposizione dei prefetti che ne abbiano fatto o faranno richiesta al ministero dell'Interno, mentre è rimesso ai questori il compito di determinare, con apposite ordinanze, l'impiego tecnico ed operativo dei contingenti militari.

Poiché dovrà essere demandato ad un decreto del ministro dell'Economia il compito di determinare l'indennità da corrispondere ai militari impegnati nel programma di protezione, non è possibile al momento determinare con precisione l'impatto economico del provvedimento.

Sul piano costituzionale osserva poi come la formulazione del parere non si concretizzi, in questo caso, in un atto puramente rituale, bensì in un atto suscettibile di produrre importanti conseguenze. Infatti in caso di parere contrario i programmi in questione potranno anche essere sospesi ovvero modificati, e proprio nel senso indicato dal Parlamento.

Dichiara infine di recepire le osservazioni formulate dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati; e precisamente: *a)* all'articolo 1, al comma 2, che siano aggiunte in fine le seguenti parole: « sarà composto da personale volontario e di leva»; *b)* all'articolo 3, al comma 1, che le parole: «modalità di impiego» siano sostituite dalla seguente: «obiettivi». Allo stesso tempo chiede chiarimenti al Governo in ordine all'articolo 3 del provvedimento, ed in particolare nel punto in cui è prevista la ratifica di ulteriori modalità di impiego dei contingenti militari, deliberate dal ministro dell'Interno su richiesta motivata da parte dei prefetti, e ratificati dal Consiglio dei ministri. Potrebbero infatti insorgere problemi nel caso in cui tale ratifica venisse negata.

Lamenta infine il fatto che l'indicazione degli obiettivi da considerare come sensibili sia stata riportata dalla stampa e non portata ancora a conoscenza del Parlamento.

Interviene il sottosegretario BOSI, sottolineando come, ai fini della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il contributo dato dalle forze armate sarà di natura particolarmente rilevante, e ciò nonostante la partecipazione a numerose missioni internazionali di pace, che assorbono una grande quantità di uomini e mezzi. A fronte di questa situazione ritiene quindi corretta la formulazione dell'articolo 3 in quanto eventuali incrementi nella composizione dei contingenti ed eventuali variazioni nelle loro modalità di impiego non possono essere decisi senza una previa valutazione politica da parte del Governo.

Si apre la discussione.

Il senatore SEMERARO rileva la bontà della formulazione dell'articolo 3 del provvedimento: infatti i prefetti saranno autorizzati a rappresentare esclusivamente una eventuale esigenza in ordine alle variazioni delle modalità d'impiego dei contingenti. La concreta decisione in ordine all'opportunità di tali variazioni sarà infatti rimessa al ministro della Difesa, di concerto con il ministro dell'Interno, e viene successivamente ratificata dal Consiglio dei ministri.

Il senatore NIEDDU si dichiara sostanzialmente favorevole allo schema di parere proposto dal relatore, ritenendo tuttavia che la prima osservazione, riguardante la composizione dei contingenti da impiegare, potrebbe suscitare perplessità nella parte in cui sembra prospettare la presenza anche di soldati in servizio di leva, scelti in base ad una determinazione autoritativa. Infatti potrebbe apparire contraddittorio configurare una loro partecipazione obbligatoria ai contingenti preposti alla sorveglianza di obiettivi sensibili, restando invece ferma la possibilità di una loro libera scelta in occasione della partecipazione a contingenti nelle missioni internazionali di pace. Egli si dichiara invece disponibile ad ammettere la presenza di soldati di leva presso obiettivi sensibili siti nel territorio italiano qualora fosse stata dagli stessi richiesta.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il relatore PERUZ-ZOTTI, reputando essere implicito il fatto che nell'osservazione da lui prospettata ci si riferisca esclusivamente a quei volontari di leva che avessero fatto regolare richiesta per far parte dei contingenti.

Il PRESIDENTE, valutata l'importanza politica del provvedimento e constatata la mancanza del prescritto numero di senatori per votare, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che, come preannunciato nella seduta del 16 ottobre, la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 31

ottobre, alle ore 15. Precisa inoltre che all'ordine del giorno vi saranno quei provvedimenti già iscritti all'odierno ordine del giorno il cui esame non si è concluso nella seduta di oggi, nonché un ulteriore Programma di ammodernamento e rinnovamento dello Stato maggiore dell'Esercito, concernente l'acquisizione di posti comando per le unità contraerei, nel frattempo assegnato alla Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

B I L A N C I O (5^a)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

43^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

Intervengono il vice ministro per l'economia e le finanze Baldassarri e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Vegas, e per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI propone di riprendere l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 13 del disegno di legge finanziaria, precedentemente accantonati e pubblicati nel resoconto sommario di venerdì 26 ottobre 2001. Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad illustrare gli emendamenti presentati dall'Esecutivo nn. 9.70 e 13.90.

Il sottosegretario APREA illustra l'emendamento 9.70, volto a sostituire il comma 3 dell'articolo 9. In particolare, fa presente che per quanto riguarda il conseguimento di economie derivanti dall'applicazione dell'ar-

articolo 13, la norma si estende anche al personale ATA. Illustra, quindi, l'emendamento 13.90 formulato dall'Esecutivo tenendo conto sia di molti emendamenti presentati dai Gruppi di maggioranza, sia di alcuni suggerimenti provenienti dalle opposizioni, pur nel mantenimento dei principi ispiratori della manovra. Sottolinea, inoltre, che molte scelte contenute nell'emendamento 13.90 prendono l'avvio dalle decisioni in materia di autonomia scolastica adottate nella passata legislatura. L'attuale Esecutivo si è sforzato di intervenire per meglio regolare i flussi di spesa di tale settore. A questo fine, sono stati per esempio introdotti gli organici di istituto ed è stata presa la decisione di aumentare il corpo docente in relazione a situazioni particolari come la presenza di studenti stranieri o allievi portatori di *handicap*, senza l'applicazione dei precedenti automatismi. Si sofferma quindi brevemente su alcuni temi, come quello delle supplenze e della formazione delle commissioni d'esame rispetto alle quali evidenzia le novità contenute nell'emendamento 13.90.

Interviene il senatore BERLINGUER il quale esprime una netta opposizione della sua parte politica al testo appena illustrato dal Sottosegretario sia per la filosofia che lo ispira, che per la diminuzione delle risorse a favore del corpo docente e più in generale della ricerca. Con il nuovo testo proposto dal Governo, l'autonomia, lungi dal procedere secondo quanto era stato immaginato in precedenza dal legislatore, fa un passo indietro: le nuove norme contengono elementi regressivi sia in termini di risorse umane, che economiche. Sottolinea inoltre che il decreto concertato tra Ministero della istruzione Ministero e dell'economia, cui fa riferimento il comma 2 dell'emendamento 13.90, produce un processo di accentramento che annulla in gran parte l'autonomia decisionale del settore scolastico. Si fa, inoltre, un passo indietro anche sui temi della cultura retributiva e sulla responsabilizzazione del corpo docente. Con il sistema scelto dal Governo si colpisce inoltre la qualità dell'offerta formativa, limitandola a una visione meramente economicistica dei problemi. Anche la norma relativa alle supplenze dimostra che l'attuale Esecutivo non ha assolutamente colto la novità introdotta nella passata legislatura con l'organico funzionale. Chiede inoltre chiarimenti sul processo di regionalizzazione del sistema scolastico: da alcune voci, sembra infatti che si voglia prorogare l'esistenza dei provveditorati e ciò metterebbe in discussione, appunto, tale processo.

La senatrice PAGANO prende atto dello sforzo compiuto dal Governo di affrontare alcune questioni poste dalla 7^a Commissione del Senato durante l'esame, in sede consultiva, della manovra economica. Ritiene tuttavia che tale sforzo non abbia raggiunto risultati soddisfacenti né dal punto di vista del reperimento delle risorse, con l'emendamento 9.70, né tantomeno con l'emendamento 13.90 che introduce un irrigidimento molto forte della normativa. Tali norme, peraltro, non consentono una reale quantificazione dei risparmi né in relazione alle previsioni del comma 4 dell'emendamento 13.90 (all'interno del quale peraltro si tende

ad invadere materie di autonomia contrattuale), né in relazione al comma 6 dello stesso emendamento e al problema delle supplenze. Su questo piano, gli emendamenti non rispondono inoltre a nessuna richiesta delle parti sociali. Esprime quindi forti perplessità anche in relazione al comma 7, rispetto al quale chiede chiarimenti circa la composizione e le risorse necessarie al pagamento delle commissioni d'esame. Ritiene, in conclusione, che il tentativo del Governo rappresenti un passo indietro anche rispetto al testo originario dell'articolo 13 e certamente rispetto alla normativa precedente.

Il senatore BRIGNONE ritiene opportuna una puntualizzazione circa gli elementi che debbono essere valutati per dar corpo all'autonomia scolastica. Pensa infatti che autonomia scolastica non significhi semplicemente una fantasiosa offerta formativa che scaturisca dalle necessità dei docenti, ma piuttosto da un attento esame delle esigenze degli studenti. Né può essere il pretesto per un finanziamento illimitato degli istituti che peraltro debbono essere riconoscibili nei loro indirizzi formativi di fondo. Ritiene inoltre che le risorse debbano essere attentamente controllate fino a che non sarà chiaro il quadro dei rapporti tra Stato e regioni in materia scolastica.

Il senatore D'ANDREA sottolinea come in particolare le norme contenute nell'emendamento 13.90 siano in netto contrasto con la variegata realtà dell'organizzazione scolastica. La sua parte politica è favorevole ad innalzare ulteriormente il livello dell'offerta formativa e alla valorizzazione del sistema scolastico pubblico, ma teme invece uno smantellamento di questo sistema. Anche l'ottica contenuta nell'emendamento 9.70, fortemente ragionieristica, suscita forti preoccupazioni. Il nuovo testo dell'articolo 13 proposto dall'Esecutivo appare peraltro peggiore di alcuni emendamenti presentati dai Gruppi di maggioranza. In definitiva, da questo contesto è facile comprendere come scuola e ricerca non rappresentino affatto una priorità tra le azioni di questo Esecutivo. Esprime infine la preoccupazione che dalle ceneri di una scuola pubblica depressa e impoverita si voglia far nascere un'iniziativa privata i cui contorni non sono però chiaramente definiti.

Il senatore MICHELINI fa presente che alcune regioni a statuto speciale hanno già tra le loro competenze la materia scolastica, che alcune di esse, su questa materia, hanno già legiferato e che il personale docente e amministrativo è ormai personale regionale. A partire da quest'ultimo assunto, chiede pertanto di sapere quale sia la compatibilità del decreto cui fa menzione il comma 2 dell'emendamento 13.90 con le competenze delle regioni a statuto speciale. Si tratta infatti di una interferenza ingiustificata dell'Esecutivo nei confronti dell'azione delle autonomie locali: la norma appare dunque incostituzionale. Tuttavia, il problema delle risorse è reale, ma non può essere affrontato in questi termini. Chiede se sia questo il metodo con il quale il Governo intende attuare il regionalismo e il principio

di sussidiarietà, perché se così fosse sarebbe davvero preoccupante. Ritiene infine che la questione scolastica non possa essere affrontata nei termini aziendalistici proposti dal Governo.

Il senatore LAURO giudica positivamente gli emendamenti presentati dal Governo e ritiene pertanto i suoi emendamenti superati.

Il senatore SODANO fa presente che la nuova formulazione dell'articolo 13 proposta dal Governo con l'emendamento 13.90 può avere conseguenze assai pesanti sia sull'organizzazione didattica che sulle risorse economiche disponibili per il settore. La normativa comporta infatti una riduzione delle garanzie di tutto il corpo docente e deprime fortemente il livello complessivo dell'offerta formativa. Sottolinea inoltre che, poiché in molte scuole mancano gli insegnanti di sostegno, gli effetti indotti dal provvedimento potrebbero essere per alcuni istituti difficilmente sopportabili. Rileva, da ultimo, che la questione relativa alle ore di lavoro dei docenti, nei termini posti dall'emendamento in discussione, avrà solo l'effetto di un taglio cospicuo dei posti di lavoro.

Il senatore VALDITARA, nel dirsi soddisfatto dei nuovi emendamenti proposti dall'Esecutivo, dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma riferiti sia all'articolo 9 che all'articolo 13 ad eccezione dell'emendamento 9.11, che mantiene per la parte volta a modificare il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9. Dichiara invece di non condividere le obiezioni circa una «aziendalizzazione» del sistema scolastico contenute negli emendamenti: infatti, essi rappresentano soltanto un modo per recuperare risorse e questo appare evidente sia in riferimento al comma 4 che in riferimento al comma 6 dell'emendamento 13.90.

Il senatore SCALERA, richiamandosi a quanto già affermato dal senatore D'Andrea, sottolinea ancora una volta come i nuovi emendamenti presentati dal Governo possano peggiorare in modo rilevante la qualità della scuola pubblica. In particolare, l'emendamento 13.90 comporta una maggiore rigidità dell'organizzazione scolastica e una sostanziale riduzione dei posti di lavoro. Ritiene pertanto del tutto giustificate le preoccupazioni espresse dalle parti sociali in relazione alla manovra nel suo complesso ed in particolare alla scarsità delle risorse economiche destinate a questo settore. Esprime inoltre un giudizio negativo sulla riduzione delle risorse per le scuole materne non statali parificate. Le norme proposte dal Governo comportano infatti una interruzione del *trend* positivo registrato negli ultimi anni che aveva visto un incremento dei finanziamenti da parte dello Stato a questi istituti. Su questo tema il suo Gruppo si impegnerà attivamente affinché siano approvate norme più eque.

Il senatore MARINO fa anzitutto presente che sul piano procedurale sarebbe necessario approvare in primo luogo l'articolo 13 e successivamente l'articolo 9, che ne rappresenta un completamento. Nel merito degli

emendamenti 13.90 e 9.70 dichiara di non condividere quanto proposto dall'Esecutivo, che non ha migliorato affatto il testo originario. Con riguardo poi alle coperture, le norme sono infatti del tutto aleatorie e probabilmente non sufficienti. Ritiene inoltre inaccettabile che per far fronte ai meccanismi posti in essere dalle norme in questione si attinga al Fondo per le politiche sociali.

Il senatore MORANDO sottolinea anzitutto che la copertura finanziaria dei due emendamenti in discussione dovrebbe avere un'attenzione prevalente da parte della Commissione Bilancio. I risparmi che si ritiene di poter effettuare con le norme contenute nell'emendamento 13.90 rappresenterebbero una parte delle risorse contenute nell'emendamento 9.70, salvo che le quantificazioni dell'emendamento 13.90 sono alquanto aleatorie. In particolare, chiede quale sia l'effetto sui saldi dell'emendamento 13.90 in quanto le modifiche con esso introdotte rendono la relazione tecnica non più attendibile. I criteri di riduzione delle spese contenuti nell'emendamento sono certamente più vaghi rispetto a quelli contenuti nel testo originario dell'articolo 13. In particolare, le norme contenute nel comma 4 dell'emendamento in questione non consentono una quantificazione delle risorse. Ed è probabile che i risparmi attesi da questa norma siano differenti da quelli previsti nella relazione tecnica riferita al vecchio testo dell'articolo 13. Chiede pertanto che il Governo e gli uffici della Commissione siano incaricati di una valutazione più attenta. Chiede inoltre, sempre in relazione al comma 4, dove siano le risorse per pagare quei docenti che dalle diciotto ore arriveranno all'effettuazione delle ventiquattro ore ivi previste. In relazione poi al comma 6, le variazioni sono strutturali. Mentre prima il testo originario dell'articolo 13 era riferito a tutte le scuole, il comma 6 dell'emendamento 13.90 contiene delle eccezioni riguardo alle supplenze che certamente porteranno a minori risparmi. Anche in questo caso, pertanto, appare necessaria una relazione tecnica che spieghi come tale norma incida sul saldo complessivo. Ricorda, infine, che anche il comma 7 dell'emendamento 13.90 prevede solo una copertura parziale rispetto al comma 8 originario dell'articolo 13. A tale riguardo, chiede di sapere esattamente quale sia la destinazione delle risorse riferite a tale norma. Sottolinea, in conclusione, che il Governo deve, per una questione di chiarezza e correttezza politica, presentare una nuova relazione tecnica che consenta di quantificare con esattezza la copertura delle norme in questione, anche per non ripetere quello che è già avvenuto in relazione ad altri settori disciplinati dalla legge finanziaria.

Il senatore PIZZINATO ritiene che la compensazione contenuta nell'emendamento del Governo all'articolo 9 sia inaccettabile: essa prevede infatti la riduzione del fondo nazionale per le politiche sociali con inevitabili ripercussioni sui settori di pertinenza. Ricorda che gli stessi gruppi parlamentari di maggioranza avevano considerato, nella scorsa legislatura, come insufficienti le risorse del fondo per le politiche sociali e ora sembra che invece non avanzino obiezioni rispetto ad una ulteriore riduzione. Oc-

correrebbe tenere presenti, inoltre, anche i rilievi formulati in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si augura, pertanto, che il Governo intenda modificare la copertura relativa all'articolo 9.

Il relatore TAROLLI osserva che i Gruppi di opposizione avrebbero dovuto apprezzare gli emendamenti del Governo agli articoli 9 e 13, dato che essi vanno nella direzione di incrementare il ruolo della autonomia scolastica e la partecipazione consensuale dei docenti alle scelte organizzative. Si tratta di orientamenti largamente presenti negli interventi dei rappresentanti dei Gruppi di minoranza. Respinge, inoltre, le critiche concernenti una presunta deriva aziendalistica presente nella impostazione delle proposte del Governo. Si vuole, viceversa, operare per razionalizzare l'uso delle risorse e per raggiungere obiettivi di qualità che appaiono indispensabili nell'attuale situazione della scuola.

Quanto al parere della Ragioneria Generale, considera non condivisibili le valutazioni svolte dal senatore Morando. Sembra che i pareri tecnici della ragioneria siano accettabili per i Gruppi di opposizione solo quando contengono dei rilievi critici nei confronti delle proposte del Governo. In effetti, invece, il parere si basa su osservazioni puntuali e tiene conto della situazione effettiva che si riscontra nella scuola. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti del Governo agli articoli 9 e 13.

Il sottosegretario VEGAS replica al senatore Berlinguer, osservando che le risorse finanziarie previste per l'istruzione devono necessariamente tenere conto, come per gli altri settori, delle compatibilità complessive di bilancio e dei vincoli che da essi derivano. Va segnalato, peraltro, che sono stati stanziati 750 miliardi di lire aggiuntivi per il 2003 e 1400 miliardi di lire per il 2004. Ciò è stato possibile, in quanto si determina una razionalizzazione del settore con risparmi considerevoli che vengono appunto posti a disposizione delle esigenze della scuola.

Non ritiene che le modifiche agli articoli 9 e 13 contenute negli emendamenti presentati dal Governo rendano necessarie variazioni della relazione tecnica. Gli emendamenti prevedono specifiche coperture finanziarie. Da questo punto di vista, osserva che il Governo avrebbe preferito non utilizzare il fondo di riserva e il fondo sociale. D'altra parte, il fondo di riserva era stato già azzerato nel precedente esercizio e il fondo sociale potrà essere rifinanziato con la prossima legge finanziaria in considerazione del fatto che la sua attuale riduzione è relativa agli esercizi 2003-2004. Tutto ciò sarà peraltro oggetto di trattativa con le Regioni nell'ambito dell'attuazione delle riforme costituzionali.

A suo avviso, la relazione tecnica mantiene quindi piena validità. In effetti, anche il testo attuale dell'articolo 13 prevede forme di consensualità, da realizzarsi in sede di contrattazione collettiva e comunque non si è in presenza di un sistema assolutamente automatico, dato che gli obiettivi devono essere perseguiti dal Ministero con gradualità. Ritiene, anzi, che l'introduzione di un sistema basato sul consenso degli insegnanti e su specifici incentivi possa rendere i meccanismi più efficaci. Per quanto ri-

guarda le supplenze brevi, sottolinea che la norma non era quantificata nella relazione tecnica e che, in ogni caso, i risparmi sono indirizzati ai fondi degli istituti e non vi sono implicazioni per il bilancio dello Stato. Le indennità per gli esami di maturità, infine, possono essere graduate con il decreto del Ministro della pubblica istruzione all'interno delle risorse prestabilite.

Il sottosegretario Valentina APREA fa presente che la situazione ereditata dal Governo non consentiva scelte diverse da quelle che sono state assunte con il disegno di legge finanziaria in esame. Ricorda che le leggi finanziarie dal 1997 al 2000 avevano previsto risparmi di risorse, in conseguenza degli interventi di razionalizzazioni adottati, per circa 7000 miliardi di lire. I risultati sono stati assolutamente nulli e anzi gli automatismi hanno incrementato le spese per il personale nell'ordine di oltre 3000 miliardi di lire. Il Governo si è trovato quindi di fronte ad un buco finanziario per il settore scolastico pari a circa 10.000 miliardi di lire. La gestione attraverso automatismi del personale scolastico è infatti continuata sia con riferimento agli organici funzionali, sia per la sussistenza di parametri fissi come ad esempio quello concernente gli insegnanti di sostegno per i portatori di *handicap*.

Esprime, tuttavia, un ragionevole ottimismo sulle prospettive. Ciò in quanto, già a partire dal prossimo anno, il Governo sulla base di quanto sarà possibile correggere con la attuale legge finanziaria potrà impostare una nuova politica scolastica basata sulla responsabilizzazione dei dirigenti e degli insegnanti. Condivide le osservazioni formulate dal senatore Michelini, che però vanno riferite esclusivamente, almeno nella situazione attuale, alle regioni che hanno competenza esclusiva sulla scuola. Segnerà quindi l'esigenza di un approfondimento in sede tecnica.

Ritiene che gli emendamenti hanno il pregio di coinvolgere gli insegnanti nelle scelte organizzative, responsabilizzandoli attraverso l'utilizzazione di incentivi efficaci. Cita, a titolo di esempio, il caso dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, dato che oggi è ancora possibile utilizzare, senza giustificazione, sia gli insegnanti con la cosiddetta «seconda competenza», che gli specialisti. Per ciò che si riferisce al comma 6, ribadisce che non sono calcolati i risparmi, in quanto si tratta di una norma di tendenza, che indica l'esigenza di incentivare il risparmio delle risorse. Conferma, per ciò che concerne il comma 7, la possibilità di graduare le indennità attraverso il decreto del Ministro.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n.1-bis) Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Il relatore ZORZOLI ricorda che l'esigenza di una nota di aggiornamento al DPEF è nata a seguito delle mutate condizioni del quadro economico internazionale. Segnala, inoltre, la difficoltà di formulare previ-

sioni economiche attendibili data la persistenza di elementi di incertezza sui futuri scenari. La correzione delle previsioni (rispetto a quelle contenute nella nota integrativa al DPEF) è stata improntata alla massima prudenza, evitando di scadere in un catastrofismo ingiustificato. Fa presente, inoltre, che, seppure preoccupazioni sull'andamento a breve termine delle economie occidentali possono essere ragionevoli, tuttavia i fondamentali dell'economia mondiale non destano preoccupazioni. Per quanto concerne, infine, la finanza pubblica, il Governo si impegna a confermare l'obiettivo di saldo netto della pubblica amministrazione positivo a partire dal 2005, anticipando eventualmente tale risultato qualora gli andamenti macroeconomici lo consentiranno. Ulteriore contributo al risanamento della finanza pubblica, sarà dato dall'evoluzione dei tassi di interesse.

In conclusione, la nota di aggiornamento pone ordine ad un acceso dibattito tenutosi negli ultimi mesi sulla situazione dei conti pubblici e individua inoltre possibili correttivi che non gravano sulle finanze dei contribuenti ma che sostengono la domanda effettiva. La valorizzazione e la privatizzazione dei beni immobili – misure eccezionali di finanza pubblica – seguono tale impostazione, sostenendo l'economia e neutralizzando gli effetti negativi del ciclo nel breve periodo in attesa di una ripresa a medio termine.

Il vice ministro BALDASSARRI, ricordando la difficoltà incontrate da alcuni istituti di previsione nella stima degli effetti sulle variabili macroeconomiche alla luce dei più recenti eventi, precisa che anche per l'economia nazionale si potrà registrare un duplice riflesso: un effetto legato alla dinamica del commercio internazionale (più facilmente verificabile) ed un effetto interno connesso alle decisioni di spesa e di investimento.

Rispetto al primo effetto, l'incremento stimato del commercio internazionale per l'anno 2001 risulta pari al 9 per cento, mentre nelle ultime settimane la stima è stata rivista al 3 per cento: l'effetto diretto sulla economia domestica del rallentamento del commercio internazionale è attualmente stimabile nell'ordine dello 0,5 per cento del PIL. Su tale assunto, l'obiettivo programmatico di crescita reale dell'economia è stato adeguato al 2,5 per cento.

Rileva, altresì, che le aspettative, in questa fase, svolgono un ruolo centrale. Pertanto, stime eccessivamente pessimistiche sui riflessi della situazione internazionale, potrebbero influenzare, a loro volta, i comportamenti degli operatori economici portando ad un rallentamento della crescita non determinato dalle variabili economiche fondamentali.

Ritenendo possibile formulare stime più attendibili verso la metà di dicembre, reputa opportuno proporre la definizione dei provvedimenti collegati entro tale termine, in modo tale da poter introdurre eventuali interventi correttivi che si dovessero rilevare necessari alla luce di informazioni più certe.

Il senatore GIARETTA, sottolineando l'opportunità di aver chiesto, a suo tempo, con insistenza la presentazione di una nota di aggiornamento, rileva elementi di contraddittorietà comunque presenti nel documento, pur con-

siderando il clima di notevole incertezza nel quale è stato predisposto. Fa rilevare come la formulazione di obiettivi improntati alla prudenza da parte del Governo, seppur condivisibile, rischia di rivelarsi comunque irrealizzabile se non vengono previste misure volte a dare una immediata risposta rispetto al quadro congiunturale. Fa presente, inoltre, che da un'attenta lettura delle tavole contenute nella nota di aggiornamento si possono riscontrare elementi di perplessità rispetto alla gestione della finanza pubblica. Dalla tavola di raccordo contenuta negli elementi di documentazione predisposti dal Servizio del bilancio, si evidenzia, tra la nota integrativa di luglio e la nota di aggiornamento di ottobre, una riduzione considerevole delle previsioni di spesa per interessi (in misura superiore ad un punto percentuale di PIL), nonché un aumento superiore al 3 per cento delle entrate correnti. La sovrastima della spesa per interessi e la sottostima della previsione di entrate rappresentano – a giudizio dell'oratore – gli strumenti di manipolazione impiegati per alimentare la polemica sui conti pubblici.

Inoltre, i recenti provvedimenti approvati dal Governo sembrano rappresentare ulteriori elementi di distorsione nella gestione del bilancio in quanto comportano l'introduzione di maggiori oneri, privi di un'adeguata copertura. Cita, a tal proposito, la «legge Tremonti» (per la quale è prevista una copertura eventuale ed aggiuntiva nella legge finanziaria per il 2002) e il decreto-legge in materia sanitaria che, secondo le Regioni, potrà comportare un peggioramento dei conti pubblici per circa 1.000 miliardi.

Conclude, quindi, sollevando perplessità sia relativamente all'assenza di misure volte a ridurre l'impatto sull'economia del mutato contesto economico, sia in merito alla qualità della gestione della finanza pubblica desumibile dagli interventi adottati negli ultimi mesi.

Il senatore MARINO, pur condividendo la necessità di operare con prudenza nella formulazione di stime sull'andamento delle variabili economiche, ritiene tuttavia che le previsioni debbano comunque scontare una flessione rispetto agli obiettivi enunciati prima dei noti eventi dell'11 settembre scorso. Rispetto quindi ad una doverosa revisione delle stime, ritiene inevitabile un intervento a sostegno della domanda stimolando, soprattutto, le risorse del Mezzogiorno. Rileva, invece, che l'azione del Governo si è finora concretizzata in una riduzione dei fondi per le aree depresse ed in una privatizzazione ad oltranza. Ritiene che sarebbe stato più utile rafforzare gli stanziamenti per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.

Per quanto concerne il contenuto delle tabelle, chiede, poi, ulteriori chiarimenti al Governo rispetto alla variazione di entrate in conto capitale contenuta nella nota di aggiornamento al DPEF. Fa presente, infine, che la legge finanziaria rappresenta la sede più opportuna per prevedere significative misure a favore della crescita, quali ad esempio la restituzione del *fiscal drag* e la riduzione delle aliquote IRPEF.

Il senatore PASQUINI ritiene che vi possano essere strumenti di stimolo dell'economia che incidono sul volume degli investimenti e sul vo-

lume dei consumi interni. La nota di aggiornamento, a tal proposito, sembra far riferimento rispettivamente alla «Tremonti» per gli investimenti e alle deduzioni per le famiglie relativamente ai consumi.

Le misure contenute nella legge finanziaria 2002 sono a tal proposito insoddisfacenti. Non ritiene, infatti, che lo stimolo ai consumi interni possa prodursi, dal momento che non è stata prevista la restituzione del *fiscal drag* e la riduzione delle aliquote IRPEF. Ritiene diversamente probabile un incremento del carico fiscale sui cittadini da parte degli enti locali, a seguito dei recenti provvedimenti in materia di spesa sanitaria e di riduzione delle spese per tali enti. Per quanto concerne, invece, gli investimenti, rispetto ad un notevole incremento registrato all'inizio del 2001, l'annuncio delle agevolazioni contenute nella «Tremonti» ha di fatto azzerato la crescita precedentemente registrata, provocando un evidente effetto anticiclico.

Chiede, quindi, chiarimenti su quali possano essere ulteriori azioni di politica economica del Governo volti al rilancio dei consumi e degli investimenti al fine di ridurre, per quanto possibile, l'atteso andamento sfavorevole dell'economia.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

44^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Indi del Vice Presidente

CURTO

Intervengono il vice ministro per l'economia e le finanze Baldassarri e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore RIPAMONTI rileva preliminarmente che la Nota di aggiornamento presentata dal Governo, più che incorporare le previsioni formulate dagli istituti di ricerca, si pone degli obiettivi programmatici, ma – pur se tale metodologia può considerarsi corretta – occorre valutare se tali obiettivi siano realistici. Ricordato che viene prospettato un aumento, già nella seconda metà del 2002, della domanda interna, riconducibile alle iniziative legislative del Governo ed anche alla stessa legge finanziaria *in itinere*, il senatore Ripamonti non ritiene che tali obiettivi programmatici configurino un sentiero realistico ed in particolare osserva che le iniziative a favore delle famiglie e delle imprese non creeranno i presupposti per il raggiungimento di tali obiettivi: le iniziative di aumento delle detrazioni per le famiglie non avranno, a suo avviso, effetti sul reddito familiare tali da compensare la mancata conferma delle decisioni che aveva assunto il precedente Governo sulla restituzione del *fiscal drag*; anche per il settore delle imprese le previsioni esposte appaiono «gonfiate», in quanto configurano solo degli sgravi rivolti ad una platea indifferenziata e comunque tali da non garantire un realistico sentiero di crescita.

Richiamate altresì le previsioni di un aumento dal 2003 del PIL di oltre il 3 per cento, espresse nella nota di aggiornamento, il senatore Ripamonti ricorda che gli strumenti dei patti territoriali e dei contratti d'area appaiono bloccati e che, anche per quel che riguarda il ricorso ai fondi comunitari, si registra uno scarso utilizzo di tali strumenti, sia per ragioni riconducibili all'azione regionale, sia in particolare per le mancate decisioni dell'Esecutivo sull'assegnazione delle deleghe ministeriali per il Mezzogiorno. In tale quadro ritiene quindi che non si possa in alcun modo attribuire il miglioramento della situazione dei conti pubblici all'azione del Governo in carica, laddove i fattori di miglioramento sono riconducibili ad una previsione di maggiori entrate e ad una diminuzione delle spese per interessi, mentre anche il rapporto che viene presentato tra deficit e PIL nel 2001 dimostra l'inattendibilità del cosiddetto «*extra deficit*» su cui a lungo si è discettato, come pure è, a suo avviso, scarsamente plausibile l'ipotesi di una approvazione dei disegni di legge collegati entro la sessione di bilancio. Alla luce di tali considerazioni ribadisce l'impegno ad esercitare una opposizione intransigente.

Il senatore FERRARA osserva preliminarmente che il filo conduttore che ha caratterizzato tutti gli interventi dei senatori di opposizione è riconducibile ad un atteggiamento di critica radicale su tutto il complesso delle misure adottate dal Governo, rilevando come non sia in alcun modo credibile l'atteggiamento di chi chiede contestualmente la riduzione della pressione fiscale, l'incremento dei livelli di spesa, l'aumento degli stanziamenti di bilancio, in particolare per le pensioni.

Si sarebbe invece aspettato un contributo propositivo che tenesse conto anche dell'attuale quadro congiunturale. A tale riguardo, ribadisce nettamente la validità degli esercizi previsionali effettuati dal Governo, pur nel difficile quadro macroeconomico internazionale, contrassegnato da indubbi elementi di incertezza e conferma la validità degli obiettivi

programmatici di crescita dell'economia indicati, come pure intende rivendicare la validità delle decisioni assunte nel settore della finanza sanitaria.

Ritiene quindi che risulti pienamente confermata la validità della manovra posta in essere del Governo, che si configura come una manovra finanziaria per lo sviluppo, nel quadro del patto di stabilità; osserva conclusivamente che, finché gli interventi dell'opposizione si configureranno come critiche prive di spunti costruttivi, difficilmente essi potranno modificare le scelte dell'elettorato.

Il senatore MICHELINI dichiara preliminarmente che formulerà alcuni quesiti in relazione alla Nota di aggiornamento presentata, pur osservando che la congiuntura caratterizzata da grande incertezza rende comunque difficile la formulazione di previsioni. Rilevato che la presentazione della Nota in esame ha costituito – a suo avviso – un «atto dovuto» del Governo, si interroga su quale criterio abbia utilizzato l'Esecutivo nel formulare le previsioni relative al PIL, esposte nella «tabella di raffronto» che sembrano presupporre un valore del tasso programmato di inflazione diverso (a meno che il Governo non prenda in considerazione un tasso più realistico); e, d'altronde, le medesime perplessità erano state espresse anche nella discussione sul DPEF. Si chiede inoltre – preso atto delle assicurazioni fornite dal Governo in ordine al livello dell'indebitamento netto rispetto al PIL – come si possa garantire così il rispetto degli accordi di Maastricht, anche perché i saldi di bilancio appaiono difficilmente conciliabili con tale obiettivo. Conclusivamente, chiede se le previsioni che il Governo ha presentato con la Nota di aggiornamento del DPEF 2002-2006 siano coerenti, prudenziali e tra loro compatibili.

Il senatore VIZZINI rileva preliminarmente che l'aggiornamento del quadro economico presentato dal Governo interviene in un clima di incertezza a livello internazionale, ulteriormente aggravata dai tragici avvenimenti verificatisi l'11 settembre. Pur se gli Stati Uniti hanno prontamente reagito (con la riduzione dei tassi e con una politica espansiva di bilancio per combattere la recessione), occorre rilevare che il contesto macroeconomico in atto consente di formulare ipotesi sul graduale esaurirsi, già nel 2002, di un deterioramento dell'economia e consente di prevedere un rilancio del quadro economico, sul versante delle famiglie e delle imprese, con un incremento dei consumi e degli investimenti. Prende atto con soddisfazione che il Governo tiene ferma la rotta iniziale, volta a privilegiare la ripresa economica sulla strada dello sviluppo senza ricorrere a nuove tasse; gli interventi di politica fiscale con la riduzione della pressione fiscale già dal 2002 e le misure di sostegno agli investimenti e a tutela delle fasce più deboli della popolazione (in particolare gli anziani e i ceti a basso reddito), il tutto in un contesto economico, ereditato dal precedente Governo, di sviluppo inferiore a quello dei *partners* europei (anche per i costi sociali e le anomale compressioni della spesa connessi all'inclusione dell'Italia nella prima fase della moneta europea).

Ribadita la validità delle iniziative legislative dei «cento giorni», ritiene che non sia opportuno ancorarsi ad un criterio rigido per l'*iter* dei disegni di legge collegati, da considerarsi piuttosto in un percorso macroeconomico complessivo. Dichiarato di convenire con l'obiettivo del Governo di coniugare le istanze di sviluppo ed equità, auspica che si possa aprire un dibattito sui tempi e i modi anche di esame dei provvedimenti collegati per la stabilizzazione della politica economica varata dal Governo.

Il senatore CADDEO, pur dando atto al Governo di avere presentato la Nota di aggiornamento, esprime delusione per i contenuti del documento, in quanto l'Esecutivo non formula vere previsioni ma si limita a proporre degli obiettivi poco convincenti e al di fuori di un quadro strategico di interventi. Ritiene infatti che si possano rilevare elementi di incertezza negli interventi a favore dei settori delle famiglie e delle imprese mentre la proposizione dell'obiettivo di crescita è accompagnata da azioni di profilo inferiore al necessario: la manovra finanziaria non sostiene adeguatamente i consumi e non stimola le imprese, limitandosi a premiare i ceti sociali che si sono schierati con il Governo; non si registrano segnali di riduzione delle tasse, anzi è facile prevedere un incremento della pressione fiscale (a cui presumibilmente dovranno ricorrere anche gli enti locali). Osserva inoltre che la manovra finanziaria non premia il Sud (impostazione già perseguita con la stessa legge «Tremonti-*bis*»), ma rileva che la Nota di aggiornamento, se non fa chiarezza sul futuro, rende almeno giustizia su alcune errate affermazioni sui conti pubblici, come emerge dai dati sul fabbisogno e sullo stesso rapporto deficit/PIL (oramai ricondotto al valore esposto nella relazione trimestrale di cassa di aprile). Richiama altresì l'attenzione sulla prevista riduzione della spesa per gli interessi (laddove nell'assestamento se ne prevedeva un incremento), come pure sulle previsioni relative agli incrementi di entrate, che andrebbero almeno disaggregate per i vari tipi di cespiti. Conclusivamente, ritiene che, se risulta destituita di fondamento l'esistenza di un «buco di bilancio» per il 2001, può sussistere però un problema di tal tipo per il 2002 (sia in relazione alla legge «Tremonti-*bis*», sia agli interventi in materia di finanza sanitaria), il che deve indurre a formulare delle preoccupazioni per il futuro.

Il senatore LAURO esprime preliminarmente un sentito ringraziamento al rappresentante del Governo per il suo intervento e un convinto apprezzamento per la presentazione della Nota di aggiornamento in esame, il cui puntuale impianto rappresenta di per sé un'efficace confutazione degli argomenti addotti nel corso della discussione dai senatori appartenenti ai gruppi politici dell'opposizione. La Nota ha infatti precisato i termini della manovra di finanza pubblica per il periodo considerato, chiarendo, tra l'altro, che il cosiddetto *extra deficit* dei conti pubblici del 2001 non soltanto sussiste, ma è anche di grandi proporzioni. Occorre invece rilevare con soddisfazione che, malgrado la gravissima situazione politica

ed economica determinatasi a seguito dei tragici eventi dell'11 settembre scorso, il Governo mantiene fermi gli obiettivi finali della manovra di finanza pubblica senza inasprire la pressione fiscale e senza ridimensionare gli interventi già previsti per sostenere la crescita economica e per rendere più competitivo il Paese. Con tali positive premesse, sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo, eventualmente in sede di replica, chiarisse quali sono gli obiettivi comuni di politica economica che l'Italia intende perseguire in sede europea.

Il presidente CURTO rileva, in primo luogo, una palese contraddizione negli interventi dei parlamentari dell'opposizione che, da un lato hanno eccepito una eccessiva prudenza nella impostazione della Nota aggiuntiva e, dall'altro, ne hanno stigmatizzato un ottimismo considerato eccessivo e tale, comunque, da dare spazio a previsioni non adeguatamente fondate su elementi oggettivi. A suo avviso, invece, il documento all'esame si caratterizza per un notevole rigore e il Governo, nel presentarlo, ha positivamente recepito un'istanza manifestata dalle forze politiche di opposizione, come concreto segnale di rispetto del ruolo istituzionale di queste ultime. Infatti, da un punto di vista sostanziale, la presentazione della Nota non costituiva in alcun modo un atto dovuto, date le grandi incertezze che caratterizzano il quadro economico a livello internazionale e nazionale e l'imprevedibilità delle modificazioni che possono derivare da probabili ulteriori sviluppi della situazione politica mondiale.

Nel corso della discussione – prosegue l'oratore – non si è tenuto adeguatamente conto del contesto in cui si è prodotto il documento in esame, riconducibile in primo luogo alla specificità della situazione dei conti pubblici determinata dal ciclo elettorale della spesa gestito dal precedente Governo e in secondo luogo alla positiva influenza esercitata sul quadro generale della finanza pubblica dal complesso di misure che hanno preso corpo con i provvedimenti del periodo cosiddetto dei «cento giorni». Inoltre, gli scenari di politica economica delineati in luglio dal Documento di programmazione economico-finanziaria e successivamente dal disegno di legge finanziaria e dalla Nota all'esame sono stati variamente influenzati dall'evoluzione convulsa della situazione mondiale e dalle incertezze che da essa derivano, in particolare, per quel che riguarda il futuro dell'approvvigionamento energetico, la stagnazione degli investimenti, la flessione dei consumi e la fase ciclica di recessione, sulla cui realtà ormai il consenso è unanime. Di questa complessa serie di elementi, il Governo ha tenuto responsabilmente conto, chiarendo, anche nella Nota, che il quadro della manovra di finanza pubblica va considerato in termini di obiettivi e non di previsioni e che gli obiettivi, in quanto tali, vanno considerati nelle loro peculiari caratteristiche di flessibilità, poiché sono suscettibili di essere condizionati da fattori al momento non del tutto determinabili. D'altra parte, anche con riferimento ad alcune obiezioni avanzate dai senatori dei gruppi politici dell'opposizione, non si può prescindere dal fatto che l'attuale Governo eredita una situazione che vede l'Europa in ritardo rispetto agli Stati Uniti e l'Italia in ritardo rispetto ad altri Paesi dell'U-

nione europea che hanno fatto migliore uso delle opportunità offerte dal ciclo espansivo degli anni '90. Il disegno di legge finanziaria intende lanciare un messaggio di fiducia alle famiglie, soprattutto in termini di riduzione della pressione fiscale, e alle imprese, in termini di rilancio della competitività. I risultati dei prossimi mesi daranno conto della efficacia delle misure in via di approvazione e della loro idoneità a contrastare, attraverso una politica di rilancio degli investimenti, la flessione della domanda, soprattutto nella sua componente estera.

Il disegno di legge finanziaria è stato criticato per una presunta disattenzione verso il Mezzogiorno. Al di là delle dispute sui dati, non si può ignorare che su questa materia si confrontano due punti di vista diametralmente opposti: da un lato quello concretizzato nelle politiche specifiche adottate dai governi di Centro sinistra, che non hanno certo lasciato il Sud in condizioni ottimali, e dall'altro quello alla base delle scelte dell'attuale Governo, che affronta il problema meridionale come profilo specifico di interventi mirati all'intero sistema Paese. Da questo punto di vista, appaiono particolarmente ingenerose le accuse rivolte alla cosiddetta legge «Tremonti-bis» per un ipotetico scarso meridionalismo, mentre sarebbe preferibile avviare una riflessione sulle diseconomie ambientali che deprimono l'economia meridionale e sui modi per superarle, nonché sui risultati negativi prodotti fino ad oggi dagli strumenti della programmazione negoziata, la cui inefficacia è documentata, tra l'altro, da una ridottissima capacità di spesa. È dunque condivisibile la scelta effettuata dal Governo di incrementare le risorse per il rifinanziamento della legge sull'imprenditoria giovanile che, tra i tanti, si è rivelato l'unico strumento idoneo a determinare condizioni positive di sviluppo.

Replica quindi agli intervenuti il relatore ZORZOLI, il quale osserva preliminarmente che molti punti del dibattito sono stati chiariti sufficientemente dalle puntuali argomentazioni svolte negli interventi dai senatori dei gruppi politici di maggioranza. Va comunque ulteriormente sottolineato che la Nota non prospetta delle previsioni, ma espone una serie di obiettivi, con la prudenza del buon padre di famiglia, del che va dato atto al Governo.

Nell'affrontare il tema dell'*extra deficit* dei conti pubblici, occorre considerare che l'indicazione sulle maggiori entrate costituisce certamente il prodotto di un risanamento effettuato negli anni trascorsi, che nessuno ha negato o intende negare, ma anche il frutto dei provvedimenti adottati in questi mesi dal Governo in carica, soprattutto con la legge «Tremonti-bis» che ha assecondato la sagacia con cui gli imprenditori italiani hanno dimostrato di saper fronteggiare le attuali tendenze recessive. Superfluo e pretestuoso è apparso, invece, nel corso del dibattito, il richiamo al recupero del *fiscal drag*, che va invece ricondotto alla sua vera natura, di promessa elettorale, di impossibile attuazione.

Replica quindi agli intervenuti il vice ministro BALDASSARRI, il quale osserva preliminarmente che il senatore Caddeo ha equivocato al-

cune sue affermazioni iniziali: egli infatti non ha inteso sostenere l'impossibilità, per il Governo, di formulare previsioni e di assumere gli impegni conseguenti, bensì ha chiarito che il Governo medesimo indica gli obiettivi programmatici, che costituiscono appunto gli impegni che possono essere effettivamente assunti. Quello che si intende evitare è una sterile rincorsa di tutte le notizie e di tutte le voci e, a questo proposito, occorre anche tenere presente che l'aggiornamento delle previsioni contenute nel DPEF è stato già effettuato nell'ambito della Relazione previsionale e programmatica. In particolare, il ridimensionamento delle previsioni sul tasso di sviluppo va ricondotto, nella misura circa di mezzo punto percentuale, alla revisione delle previsioni sulla situazione del commercio internazionale e alla riconsiderazione delle conseguenze dell'andamento dei consumi e degli investimenti sulla domanda interna. Come affermano i più qualificati istituti di ricerca, prima dei prossimi tre mesi non è possibile formulare previsioni precise sugli scenari macroeconomici a breve. Ciò induce anche a riflettere sulla opportunità di valutare un più efficace coordinamento dei tempi di presentazione dei disegni di legge collegati, già indicati nel DPEF, rispetto allo svolgimento della sessione di bilancio.

Nel rivolgere un ringraziamento ai senatori dei gruppi politici dell'opposizione per il contributo portato al dibattito, il rappresentante del Governo osserva che nei loro interventi si è manifestata una sostanziale condivisione del giudizio sulle difficoltà dell'attuale momento politico, delle preoccupazioni per il forte rallentamento dell'economia e della necessità di introdurre misure di sostegno del sistema produttivo e della domanda, sin dal disegno di legge finanziaria. Al tempo stesso, il contenuto di quest'ultima è stato giudicato insufficiente ed inadeguato.

In realtà, premesso che la coerenza del quadro macroeconomico con il quadro dei conti pubblici è assicurata anche in sede previsionale, non si può prescindere, nel giudizio sul complesso della manovra di finanza pubblica all'esame del Senato, dall'esigenza di osservare i parametri del patto di stabilità – stipulato dal precedente Governo e mai messo in discussione dall'attuale – almeno fino a quando, in sede ECOFIN, potranno essere valutate e deliberate specifiche misure. Considerato quindi il vincolo definito in sede europea, il disegno di legge finanziaria, nelle condizioni che sono state definite alla fine del mese di settembre, comporterà una manovra di circa 34.000 miliardi, 25.000 dei quali dovranno essere destinati a riportare l'indebitamento netto della pubblica amministrazione allo 0,5 del PIL. Senza queste misure correttive, infatti, tale grandezza si sarebbe collocata fra l'1,6 e l'1,7 per cento del PIL medesimo, nel 2002. Inoltre, tale rilevante intervento viene attuato senza aumentare la pressione fiscale e senza tagli della spesa, ma attraverso misure di carattere prevalentemente finanziario che mirano, nella sostanza, ad una più razionale utilizzazione del patrimonio pubblico. Restano quindi circa 9.000 miliardi della manovra di finanza pubblica suscettibili di essere destinati al sostegno del sistema economico e che, come è noto, il Governo ha deciso di destinare, in larga misura, all'aumento delle pensioni di importo più ridotto, alla riduzione degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie con figli minori a carico e agli interventi per la sicurezza.

È una via obbligata, che non consente scelte poiché, ove non si volessero rispettare i parametri del patto di stabilità, occorrerebbe reperire maggiori risorse per l'economia attraverso un aumento del *deficit*, con una scelta politica certamente legittima, ma sulla cui efficacia il Governo nutre forti dubbi.

Per l'osservanza del rapporto tra indebitamento netto della pubblica amministrazione e PIL determinato in sede europea occorrono 25 mila miliardi: è un dato di fatto, rispetto al quale è inutile interrogarsi sulle responsabilità pregresse. Il Governo non ha mai sostenuto che il risanamento della finanza pubblica inizia a partire da quest'anno, anzi, ha sempre riconosciuto che tale processo è stato iniziato nel 1996 ed ha condotto ad una consistente riduzione del disavanzo, tale da assicurare la partecipazione italiana alla moneta unica. Si osserva però che quel risanamento si è fermato ed è regredito nel biennio 2000-2001 e che se il rapporto tra indebitamento netto della pubblica amministrazione e PIL si fosse mantenuto nelle grandezze previste, oggi sarebbero disponibili più risorse da destinare al rilancio del sistema economico. Indubbiamente, il disegno di legge finanziaria opera su margini molto ristretti, ma il Governo non ritiene che un maggior *deficit* possa assicurare la crescita economica. In sede europea, tutti gli stati membri dell'Unione potranno ragionare in termini di ammortizzatori automatici, previsti, peraltro, per fronteggiare l'andamento fisiologico del ciclo economico e non una situazione che, per molti aspetti, si può definire patologica. Per rispondere al quesito posto dal senatore Lauro, si può dire che l'Italia intende comunque discutere con i *partners* europei, al prossimo ECOFIN, le misure più idonee ad assicurare le condizioni per una stabile ripresa dell'economia.

D'altra parte; prosegue il rappresentante del Governo; un vero e più efficace sostegno all'economia deriva in primo luogo da una rivitalizzazione delle aspettative delle famiglie e delle imprese e quest'ultima può essere più e meglio sostenuta dalle linee delle riforme strutturali che il Governo intende attuare con i disegni di legge collegati, piuttosto che da misure di carattere congiunturale di espansione della spesa pubblica che non mancherebbero, in breve, di rivelare il loro carattere demagogico e una sostanziale inefficacia.

La spesa per gli interessi, alla quale sono stati dedicati alcuni interventi piuttosto critici, è stata sottoposta a monitoraggio in base all'andamento dei tassi: prima negli Stati Uniti e poi in Europa, questi ultimi, come è noto, sono stati oggetto di misure di riduzione, che si sono concretizzate in un abbassamento dei tassi a breve, maggiore rispetto a quello dei tassi a lungo termine. I paesi europei stanno modificando le loro politiche del debito pubblico, cercando in primo luogo di cogliere le opportunità offerte da tale situazione ed agendo, conseguentemente, sulle scadenze dei titoli. Tale linea è stata adottata anche in Italia e quindi non si può parlare di una spesa per interessi sovrastimata in luglio, ma di una lettura attenta e flessibile in termini operativi delle condizioni date sui mercati internazionali. Per l'Italia, peraltro, l'attuale situazione può rivelarsi particolarmente vantaggiosa, se valutata in rapporto alla rilevante

entità del suo debito pubblico. Un'eventuale riduzione dei tassi deliberata dall'Autorità monetaria europea costituirebbe quindi una ulteriore agevolazione per il Paese.

Per quel che riguarda l'andamento delle entrate, occorre precisare che la pressione fiscale in rapporto al PIL dovrebbe stabilizzarsi nella misura del 42 per cento. Si tratta, è bene ribadirlo, di una valutazione sulla pressione fiscale che esclude altre voci di entrata: per le entrate totali, la percentuale sul PIL è indicata nel 46 per cento, mentre le entrate correnti si collocano, sempre per il 2002, in un rapporto con il PIL pari al 45,1 per cento.

Dopo aver ricordato che il rapporto tra l'andamento delle entrate ed il PIL non si configura in termini di meccanica proporzionalità, il rappresentante del Governo richiama l'attenzione del senatore Marino sulla effettiva dimensione delle misure di sostegno all'economia che sono state adottate negli Stati Uniti. Rapportato alla realtà italiana, l'equivalente delle somme stanziare in USA può essere calcolato in circa 12 o 13 mila miliardi di lire, una somma che si discosta, ma non in modo eclatante, dagli 8 o 9 mila miliardi di lire ai quali egli ha fatto in precedenza riferimento: ma, negli Stati Uniti si parte da condizioni strutturali dell'economia del tutto differenti, e non è inopportuno ricordare che, poco più di un anno fa, il dibattito nella campagna elettorale per la Presidenza si concentrò sulle modalità di utilizzazione del *surplus* di bilancio. L'Italia versa in una situazione diametralmente opposta, con un disavanzo che si è certamente ridotto, ma che permane in una dimensione preoccupante.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale per deliberare, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sulla Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006, autorizzandolo nel contempo a chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 19,20.

IN SEDE REFERENTE

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

– (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice SOLIANI interviene per dichiarazione di voto sugli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 13. Fa rilevare che l'impostazione del Governo sembra improntata verso una visione della scuola intesa come un ordinario capitolo di bilancio su cui è necessario – come del resto in altri comparti – operare riduzioni di spesa. La scuola dovrebbe invece rappresentare un elemento strategico per lo sviluppo del Paese che attiri risorse certe. Pur apprezzando il tentativo del Governo di migliorare il testo inizialmente proposto, fa presente che manca ancora la concezione della scuola come realtà progettuale e non sono nemmeno poste le condizioni per garantire livelli di qualità necessari per realizzare tale progettualità.

Evidenzia, inoltre, alcuni aspetti che non consentono di definire soddisfacente la proposta emendativa del Governo: un'inadeguata considerazione dei curricoli obbligatori, dei progetti per il recupero sociale degli studenti affetti da *handicap*, l'orario di lavoro prevalentemente basato sulla disponibilità dei docenti piuttosto che su una previsione adeguata dei carichi di lavoro e delle corrispondenti risorse umane.

Nell'ottica di un provvedimento che accentua la componente finanziaria della spesa, fa rilevare che dalle norme proposte dal Governo non possono derivare nemmeno risparmi certi, bensì un'inevitabile scadimento verso una logica *tayloristica* della scuola.

A tale proposta, contrappone una diversa visione della scuola – frutto dell'esperienza degli ultimi anni – che pone al centro dell'attenzione la qualità, sia al fine di non perdere un tessuto di professionalità consolidato nel tempo, sia perché con la qualità si possono produrre notevoli risparmi di spesa. Per sviluppare tuttavia tale professionalità in una logica di autonomia e di responsabilizzazione, è necessario incrementare le risorse destinate a tale settore attingendo, ove necessario, da altri settori del bilancio dello Stato.

Esprime, complessivamente, una forte contrarietà alla proposta emendativa del Governo, in quanto profondamente diversa rispetto ad una logica che pone la scuola al centro del progresso civile della società.

Interviene la senatrice PAGANO per chiedere alcuni chiarimenti circa gli stanziamenti aggiuntivi proposti per il 2004. Infatti, rispetto alle dichiarazioni del Governo – diffuse dagli organi di informazione – circa ulteriori stanziamenti per la scuola, rileva che i 726 milioni di euro previsti dall'emendamento all'articolo 9 per il 2004 sembrano includere anche i 381 milioni di euro previsti per il 2003. Ove tale analisi fosse confermata, gli importi aggiuntivi per il 2004 effettivamente stanziati risulterebbero notevolmente contenuti e le dichiarazioni del Governo fortemente ridimensionate.

Dichiara, altresì, la contrarietà della propria parte politica alla nuova formulazione dell'articolo 9 in quanto insufficiente al raggiungimento dell'obiettivo di adeguamento degli stipendi dei docenti ed in quanto con esso viene previsto un finanziamento incerto, basato su economie di spese eventuali.

Oltre a tali profili finanziari, illustra alcuni punti che giustificano una profonda contrarietà rispetto alla proposta governativa: il taglio del numero di insegnanti conseguente a quanto previsto dall'emendamento governativo all'articolo 13, l'introduzione del consenso alle 24 ore (posto che la facoltà è già prevista e non ha dato in passato risultati incentivanti), il comma 7 dello stesso articolo 13 ove si prevede un unico presidente per ogni sede d'esame (la proposta emendativa del senatore Valditara è addirittura migliore rispetto al testo del Governo).

Rileva, infine, che il punto strategico su cui si dovrebbe realmente intervenire è, al contrario, l'autonomia scolastica. Non ritiene inoltre corretto utilizzare una parte della riforma degli esami di Stato solo per conseguire obiettivi finanziari in quanto, su tali aspetti, si definisce la politica di gestione della scuola.

Il senatore GRILLOTTI ritiene che gli interventi che lo hanno preceduto sembrano improntati sulla logica che a maggiori risorse corrisponda una migliore qualità. Anche i tentativi di far prevalere criteri di economicità nella gestione dell'educazione scolastica hanno portato alla chiusura di molti istituti con conseguenti maggiori oneri a carico dei comuni, posto l'obbligo di assicurare agli allievi comunque l'accesso all'istituto più vicino.

Sottolinea come l'autonomia scolastica sia stata finora organizzata facendo ricadere le spese sui bilanci comunali.

Se da un lato ritiene accettabile il concetto per cui la migliore qualità può essere raggiunta solo attraverso maggiori risorse, ritiene tuttavia indispensabile una maggiore responsabilizzazione di tali centri di spesa. Replica pertanto adeguato l'intervento proposto dal Governo.

Interviene il senatore ASCIUTTI per illustrare gli elementi qualificanti della proposta emendativa del Governo. Egli rileva tuttavia la necessità di migliorarne alcuni aspetti, peraltro di dettaglio, quali ad esempio la formulazione del comma 7 dell'articolo 13, concernente il numero di commissioni a cui è designato ciascun presidente.

Conferma, infine, il proprio consenso alla proposta governativa.

Il senatore MARINO, richiamando le osservazioni sugli aspetti della copertura finanziaria degli emendamenti proposti dal Governo, fa proprie le ulteriori osservazioni formulate dai colleghi appartenenti ai Gruppi dell'opposizione.

Esprime, dunque, la propria contrarietà in quanto ritiene che debba essere adottata una linea assolutamente alternativa rispetto a quella proposta dalla maggioranza.

Il sottosegretario VEGAS, replicando alle richieste formulate dalla senatrice Pagano, precisa che i 726 milioni di euro (pari a circa 1.400 miliardi di lire) previsti per il 2004 nell'emendamento 9.70 del Governo, includono i 381 milioni di euro stanziati sin dal 2003. A tali risorse si ag-

giungono altresì ulteriori 1.600 miliardi di lire per un totale complessivo di 3.000 miliardi di lire.

Il presidente AZZOLLINI propone di riprendere i lavori nella successiva seduta notturna.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,10.

45^a Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente

CURTO

indi del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per la pubblica istruzione Aprea.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il relatore TAROLLI illustra i contenuti dell'emendamento 9.134, testé formulato, sottolineando come esso autorizzi la spesa di 35 milioni di euro a decorrere dal 2002, per il rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti.

Interviene il senatore PIZZINATO, il quale rileva come l'emendamento proposto dal relatore, analogamente ad altri del Governo, prevede che la copertura finanziaria sia a carico del Fondo per le politiche sociali, che unanimemente maggioranza e opposizione hanno dichiarato essere insufficiente. Invita pertanto il relatore a valutare più approfonditamente l'emendamento sotto il profilo della copertura finanziaria.

Il relatore TAROLLI propone una nuova formulazione dell'emendamento (9.134 nuovo testo) che limita la previsione all'anno 2002 e sopprime il rinvio per la copertura al Fondo per le politiche sociali.

Dopo un breve intervento del senatore VALDITARA che esprime la propria soddisfazione per l'iniziativa sostenuta dalle forze di maggioranza, ha la parola il sottosegretario APREA la quale, dopo avere ringraziato i senatori di maggioranza per il sostegno fornito, sottolinea come la proposta di una sorta di rimborso spese per l'aggiornamento dei docenti, nella forma di sgravio fiscale, si collochi come un importante contributo per la loro professionalità.

Il senatore CURTO interviene brevemente chiedendo di conoscere con più precisione il significato dell'espressione «debitamente documentate» riferita alle spese di autoaggiornamento.

La senatrice PAGANO dichiara di concordare con il senatore Curto circa la necessità di una migliore puntualizzazione dell'espressione «spese di autoaggiornamento». Occorrerebbe meglio verificare anche i rilievi finanziari della proposta emendativa e migliorare la formulazione in previsione dell'esame da parte dell'Assemblea del Senato. Pur nella sua limitatezza, il segnale ha comunque valenze positive, pertanto il gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo si asterrà.

Segue un breve intervento del senatore BRIGNONE il quale precisa che a suo avviso le spese di autoaggiornamento devono intendersi soprattutto riferite ai docenti di lingua straniera.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti, non sono approvati gli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, e 9.12.

Il senatore VALDITARA ritira l'emendamento 9.11 (nuovo testo), in quanto le previsioni in esso formulate sono già contenute nell'emendamento 9.134 (nuovo testo) presentato dal relatore Tarolli.

Risulta approvato, con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 9.134 (nuovo testo). Risulta, altresì, approvato l'emendamento 9.70.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.13, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19 e 9.20.

Con il parere favorevole del RELATORE, risulta invece approvato l'emendamento 9.15.

Il senatore MICHELINI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.21, che tende a stabilire che le province autonome di Trento e Bolzano non debbano sottostare ai parametri di cui al comma 7 dell'articolo 9, sottolinea altresì l'opportunità di estendere tale previsione anche alle Regioni a statuto speciale.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 9.22, 9.21, 9.23 e 9.24, di contenuto identico.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti ai voti, non sono approvati gli emendamenti 9.25, 9.26 e 9.27.

Il senatore PEDRIZZI, nell'intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 9.28, sottolinea come l'emendamento intenda utilizzare la rete della SIAE nella lotta all'evasione. Sollecita pertanto il parere favorevole del rappresentante del Governo e del relatore.

Dopo che il relatore TAROLLI ha dichiarato di rimettersi al Governo, il sottosegretario VEGAS, pur favorevole in linea di principio, sottolinea come tale previsione potrebbe trovare più congrua collocazione nell'ambito del disegno di legge collegato in materia di previdenza. Invita pertanto il senatore Pedrizzi a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore PEDRIZZI accoglie l'invito del Sottosegretario, ritirando l'emendamento 9.28 e preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.0.2, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.7.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, nonchè degli emendamenti aggiuntivi, precedentemente accantonati.

Il presidente AZZOLLINI, avverte che, in precedenza, erano stati ritirati gli emendamenti 13.21, 13.37, 13.38 e 13.50.

Dopo che gli emendamenti 13.8, 13.9 sono ritirati dai rispettivi proponenti, si danno per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore TAROLLI, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 13.90, formula avviso contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 13.1 e 13.2.

Posti successivamente ai voti, la Commissione respinge il subemendamento 13.90/1, mentre accoglie l'emendamento 13.90.

Conseguentemente risultano preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti volti ad introdurre commi aggiuntivi. Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 13.52, 13.53, 13.54, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.0.1 e 13.0.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il sottosegretario VEGAS illustra l'emendamento 31.2, modificativo dei titoli di alcune unità previsionali di base.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 31.1 (nuovo testo), volto ad affrontare la grave crisi che sta investendo il settore aeronautico, e dà per illustrato, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 31.3.

Il senatore GIARETTA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 31.4, 31.29 e 31.33; illustra quindi l'emendamento 31.40, facendo presente che il 9 agosto scorso è stato siglato un protocollo con la regione Veneto con il quale il Governo si impegna a trasferire alla regione i fondi finalizzati alla realizzazione della Pedemontana Veneta.

Dà, infine, per illustrati gli emendamenti 31.24 e 31.26.

Gli emendamenti 31.5, 31.7 e 31.14 (nuovo testo) sono dati per illustrati.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrati gli emendamenti 31.8, 31.20 e, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 31.18.

Il senatore MORO dà per illustrato l'emendamento 31.9.

Il senatore PASQUINI, dopo averli fatti propri, dà per illustrati gli emendamenti 31.13, 31.15 e 31.21.

Il senatore CADDEO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 31.19.

Il senatore IZZO dà conto dell'emendamento 31.22 (a cui dichiara di apporre la propria firma il senatore LAURO) che affronta il problema dello stato della ricostruzione delle zone terremotate in alcune regioni del Mezzogiorno.

Il senatore MARINO dichiara di condividere i contenuti di tale emendamento, sul quale inoltre il senatore MORO preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore MICHELINI illustra l'emendamento 31.23, mirante al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

Il senatore CICCANTI dà per illustrati l'emendamento 31.25, dopo averlo fatto proprio, e l'emendamento 31.27.

Il senatore IZZO, dopo averli fatti propri, dà per illustrati gli emendamenti 31.30, 31.31 e 31.32.

Il senatore FERRARA, dopo averlo fatto proprio, dà per illustrato l'emendamento 31.34.

Il relatore TAROLLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 31.30 e 31.32, per i quali si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, facendo peraltro presente che alcuni presentano delle finalità condivisibili che si sarebbero potute realizzare in una diversa situazione economica. In particolare, con riferimento ad alcune proposte emendative, evidenzia che le problematiche relative alla salvaguardia di Venezia dovrebbero essere più attentamente valutate per quanto concerne la quantificazione degli oneri; sulla ricostruzione delle zone terremotate ritiene non condivisibile la copertura, mentre per quanto concerne la gestione dei fondi finalizzati alla Pedemontana osserva che si tratta di un problema che può essere risolto in sede amministrativa.

Posti ai voti, la Commissione accoglie l'emendamento 31.2, mentre respinge, in separate votazioni, gli emendamenti 31.1 (nuovo testo), 31.3, 31.4, 31.5, 31.7, 31.8, 31.9, 31.13, 31.14 (nuovo testo), 31.15, 31.18, 31.19, 31.20 e 31.21.

Prevvia dichiarazione di voto favorevole da parte dei senatori IZZO, MARINO, SODANO Tommaso e D'ANDREA, posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 31.22.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 31, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 32.1 e 32.2.

Il senatore CICCANTI dà per illustrato l'emendamento 32.3.

Il senatore SODANO Tommaso dà per illustrato l'emendamento 32.4.

Il senatore GIARETTA, dopo averlo fatto proprio, dà per illustrato l'emendamento 32.5.

Il senatore PASQUINI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 32.6.

Il senatore MARINO, dopo averlo fatto proprio, dà per illustrato l'emendamento 32.7.

Il senatore CICCANTI illustra l'emendamento 32.0.1 che mira ad estendere il meccanismo del credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, in favore delle imprese agricole di tutto il territorio nazionale.

Il presidente AZZOLLINI sottolinea l'importanza del settore agricolo che necessita di una attenta considerazione che potrà essere tradotta in concrete proposte emendative nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Assemblea.

Il senatore CURTO, dopo aver sottolineato che il settore dell'agricoltura risulta provato anche dalla assenza di politiche adeguate, si associa alle considerazioni espresse dal presidente Azzollini.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il RAPPRESENTANTE del Governo concorda con le valutazioni del relatore, soffermandosi in particolare sull'emendamento 32.0.1 le cui finalità condivisibili potranno essere recepite in altra sede, ad esempio nell'ambito di una specifica iniziativa governativa recante misure a favore del settore agricolo.

Posti ai voti, risultano respinti, con separate votazioni, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il senatore GIARETTA illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, sottolineando che l'articolo 33 propone soluzioni innovative per dare corso alle politiche infrastrutturali, ma individua delle risposte che non sembrano condivisibili, soprattutto in relazione al ruolo della Cassa depositi e prestiti. Infatti tale istituto potrebbe essere chiamato a svolgere i compiti che sono prefigurati dal Governo soltanto se fosse oggetto preventivamente di un complessivo riordino giuridico e organizzativo.

Illustra, altresì, l'emendamento 33.0.10 (a cui dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori SODANO Tommaso e PIZZINATO) e aggiunge la propria firma all'emendamento 33.16.

Il senatore CURTO illustra l'emendamento 33.30 volto ad ampliare, per mezzo della riforma della rubrica, l'ambito applicativo dell'articolo 33.

Il RELATORE illustra l'emendamento 33.2, proposto al fine di estendere il ricorso alle operazioni di finanziamento per progetti di rilevante entità a livello locale, nonché a salvaguardare la disciplina dell'attività di finanziamento precedentemente prevista dal decreto legislativo n. 284 del 1999, in modo che la nuova normativa si vada soltanto ad aggiungere a quella già attualmente vigente. Inoltre, si intende consentire alla Cassa depositi e prestiti di poter effettuare l'esercizio del credito attraverso attività di supporto e di servizio, attività particolarmente utili nelle fasi legali-amministrative e finanziarie dei progetti.

Il senatore CADDEO esprime perplessità sull'emendamento 33.2 volto a trasformare la Cassa depositi e prestiti in organismo coinvolto nel finanziamento delle opere pubbliche. Tale idea non sarebbe negativa, ma la Cassa depositi e prestiti rischia così di diventare un nuovo organismo di partecipazione, senza disporre peraltro di idonei strumenti per la valutazione dei progetti.

Il senatore RIPAMONTI evidenzia che l'emendamento presentato dal relatore non supera i problemi che emergono dal contenuto dell'articolo 33. Infatti non è condivisibile il cambiamento del ruolo e della natura della Cassa depositi e prestiti, nonché suscita perplessità il suo intervento nell'ambito della finanza di progetto, nella quale il capitale pubblico garantito sembra sostituirsi al capitale dei privati.

Il senatore MICHELINI fa presente che l'ABI e gli enti locali hanno espresso un avviso negativo sulla estensione delle attività della Cassa de-

positi e prestiti al finanziamento delle opere pubbliche. Del resto, tale considerazione risulta suffragata dalla difficoltà che gli istituti bancari di dimensioni europee e di grande tradizione stanno incontrando nello svolgere un ruolo nella finanza di progetto.

Il senatore LAURO ritiene condivisibile l'emendamento presentato dal relatore poiché affronta seriamente il problema del finanziamento delle opere pubbliche, anche se manifesta qualche perplessità sul fatto che la Cassa depositi e prestiti possa avvalersi anche di risorse derivanti da collocamenti attraverso le Poste italiane. Per tale ragione, preannuncia l'astensione della propria parte politica sull'emendamento in esame. Illustra, infine, l'emendamento 33.0.13.

Il senatore GRILLOTTI ritiene che l'emendamento del relatore assegni alla Cassa depositi e prestiti delle condivisibili prerogative, anche in considerazione del fatto che tale organismo presenterebbe una giacenza di circa 460.000 miliardi di lire.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea che intenzione del Governo è quella di utilizzare la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere infrastrutturali di grandi dimensioni a livello regionale e locale. In tal modo la Cassa depositi e prestiti può partecipare a siffatte operazioni di finanziamento, senza aver titolo allo svolgimento dell'attività bancaria vera e propria, per la quale necessiterebbe di una diversa disciplina. Del resto, nell'ambito di tale finalità, risulta plausibile anche l'utilizzazione delle Poste italiane e dei relativi strumenti finanziari.

Infine, pur ricordando che già attualmente la Cassa depositi e prestiti dispone di partecipazioni in società operative, ritiene utile sopprimere il comma 4 al fine di evitare il sospetto che si intenda riproporre il modello superato delle partecipazioni statali e propone, altresì, di aggiungere al comma 1 che la Cassa depositi e prestiti può intervenire mediante operazioni di finanziamento anche sotto la forma di prestazione di servizi.

Il senatore PASQUINI, pur accogliendo positivamente la soppressione del comma 4 proposta dal rappresentante del Governo, ritiene che restino inalterati i motivi di critica su tale emendamento che sembrerebbe assegnare nuove funzioni alla Cassa depositi e prestiti che, partecipando alle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche, si comporterebbe come un istituto bancario. Inoltre così come configurato, tale organismo non appare in grado di valutare la finanza di progetto dal momento che risulta priva dei necessari strumenti conoscitivi. Per queste ragioni preannuncia il voto contrario dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo su tale emendamento. Fa, infine, proprio e dà per illustrato l'emendamento 33.0.16.

Il senatore CICCANTI manifesta alcune perplessità sulla riformulazione dell'emendamento proposta dal rappresentante del Governo.

Il RELATORE riformula l'emendamento 33.2 (nuovo testo), accogliendo le indicazioni suggerite dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VEGAS illustra l'emendamento 33.27 volto a dirimere la questione della collocazione contrattuale dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti.

Il senatore FERRARA fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 33.0.11.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 33.0.19, al quale dichiara di apporre la propria firma il senatore STIFFONI.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Previo parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, risultano respinti, con separate votazione, gli emendamenti 33.1 e 33.30.

Quindi posto ai voti risulta accolto l'emendamento 33.2 (nuovo testo).

Conseguentemente risultano preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti volti a modificare l'articolo 33, salvo l'emendamento 33.27 che, con avviso favorevole del RELATORE e dopo dichiarazione di voto contrario da parte del senatore PIZZINATO, risulta accolto.

Previo parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, risultano respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 33.0.1, 33.0.7, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.13, 33.0.16, 33.0.18, 33.0.19 e 33.0.20.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore SODANO Tommaso fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 34.1 e 34.3.

Il senatore FERRARA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 34.4, 34.6, 34.0.2 e 34.0.8.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 34.7.

Il senatore CICCANTI dà per illustrati gli emendamenti 34.8, 34.0.3 e 34.0.5.

Il senatore LAURO, dopo averli fatti propri, illustra gli emendamenti 34.0.4 e 34.0.11.

Il senatore CURTO dà per illustrato l'emendamento 34.0.50.

Il senatore MORO dà per illustrati gli emendamenti 34.0.6 e 34.0.7.

Il senatore GIARETTA dà per illustrato l'emendamento 34.0.9.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34, ad eccezione che sull'emendamento 34.0.4, per il quale è di avviso favorevole.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere contrario sugli emendamenti, soffermandosi in particolare sull'emendamento 34.0.8 che, pur condivisibile nei contenuti, non appare soddisfacente per quanto concerne l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive con quello per le vittime dell'usura.

Posti ai voti, risultano respinti con separate votazioni gli emendamenti 34.1, 34.3, 34.4, 34.6, 34.7, 34.8, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4 (di identico contenuto agli emendamenti 34.0.50 e 34.0.6), 34.0.5, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 e 34.0.11.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 23,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 699

Art. 9.

9.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 9, sostituire, dovunque ricorra, la parola: «programmata» con l'altra: «reale».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.2

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «inflazione programmata», aggiungere le parole: «del recupero dello scostamento fra l'inflazione programmata e inflazione reale»; sostituire le parole: «1.110,90, milioni di euro» con le parole: «1.922,49 milioni di euro» e le parole: «2.035,36 milioni di euro» con le parole: «3.655,19 milioni di euro».

Conseguentemente, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350» le parole: «2,5 per cento» sono sostituite dalle parole: «10 per cento».

9.3

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, dopo le parole: «inflazione programmata,» aggiungere le parole: «del recupero dello scostamento fra inflazione programmata e inflazione reale»; sostituire le parole: «1.110,90, milioni di euro» con le

parole: «1.922,49 milioni di euro» e le parole: «2.035,36 milioni di euro» con le parole: «3.655,19 milioni di euro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

9.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «1,110,90» e «2.035,36» rispettivamente con le altre: «1.481,20» e «2.713,81».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.5

BASSANINI, VITALI

Al comma 2, sostituire le parole: «406,45 milioni di euro» con le parole: «640,83 milioni di euro», le parole: «746,28 milioni di euro» con le parole: «1.218,39 milioni di euro», le parole: «378,05 milioni di euro» con le parole: «598,35 milioni di euro», le parole: «694,12 milioni di euro» con le parole: «1.137,45 milioni di euro», aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350» le parole: «2,5 per cento» sono sostituite dalle parole: «10 per cento».

9.6

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 2, sostituire le parole: «406,45 milioni di euro» con le parole: «640,83 milioni di euro», le parole: «746,28 milioni di euro» con le parole: «1.218,39 milioni di euro», le parole: «378,05 milioni di euro» con le parole: «598,35 milioni di euro» e le parole: «694,12 milioni di euro» con le parole: «1.137,45 milioni di euro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

9.7

PEDRIZZI

Al comma 2, in fine, aggiungere, le seguenti parole: «, corrispondenza dell'indennità perequativa ai soggetti di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

9.8

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 144,61 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, nonché un ulteriore incremento del fondo di 337,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 144,61 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 27,54 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.9

BERLINGUER, MANIERI, PAGANO, SOLIANI, CORTIANA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, D'ANDREA, MONTICONE, D'ANDREA

Sostituire i primi due periodi del comma 3, con il seguente: «Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 21, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 216,92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. È disposto un ulteriore incremento del fondo di 506,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 216,92 milioni di euro a decorrere dal 2004. La metà di tali ultimi incrementi, indicati nel triennio, è destinata al finanziamento di interventi tesi all'attribuzione al personale docente, nell'ambito della contrattazione nazionale, di una progressione economica in relazione allo sviluppo

della propria professionalità ed alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

9.10

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «108,46», «253,06», «108,46», «20,66», rispettivamente con le altre: «144,61», «337,41», 144,61» e «27,54».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.11 (Nuovo testo)

VALDITARA, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, COMPAGNA, DELOGU, FAVARO, GABURRO, GENTILE, GUBETTI, SUDANO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono previsti altresì 40 milioni di euro destinati, secondo le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti».

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «della presente legge», fino alle parole: «dall'anno 2004.» con le seguenti: «, stimare in 381,35 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 726,75 milioni di euro per l'anno 2004, sono destinate ad incrementare, per pari importo, il predetto fondo di valorizzazione professionale della funzione docente».

A copertura di detto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C, legge n. 468 del 1978. Agli ulteriori maggiori oneri per il 2004, pari a 300 milioni di euro si fa fronte riducendo lo stanziamento di cui alla legge n. 328 del 2000, della tabella C.

9.11

VALDITARA, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, COMPAGNA, DELOGU, FAVARO, GABURRO, GENTILE, GUBETTI, SUDANO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono previsti altresì 40 milioni di euro destinati, secondo le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti».

A copertura di detto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978.

9.12

ASCIUTTI, VALDITARA, BRIGNONE, COMPAGNA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «sono previsti altresì 36 milioni di euro destinati, secondo le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti.

A copertura di detto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

9.134 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro, per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze – legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, (4.1.5.2, cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2002: – 35.000.

9.134

IL RELATORE

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
«Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti».

Conseguentemente, la Tabella C, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8, Fondo politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2003: – 35.000;

2004: – 35.000.

Alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze – legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, (4.1.5.2 cap. n. 3003), apportare la seguente variazione:

2002: – 35.000.

9.70

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 13 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali – legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo Politiche sociali (3.1.5.1 cap. 1711) apportare le seguenti variazioni:

2003: – 56.044;

2004: – 159.553.

9.13

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «Subordinatamente» fino a: «di euro per l'anno 2004».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.14

VALDITARA, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, COMPAGNA, DELOGU, FAVARO, GABURRO, GENTILE, GUBETTI, SUDANO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «della presente legge,» fino alle parole: «dall'anno 2004.» con le seguenti: «, stimate in 381,35 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 726,75 milioni di euro per l'anno 2004, sono destinate ad incrementare, per pari importo, il predetto fondo di valorizzazione professionale della funzione docente».

9.15

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «personale militare» con le seguenti: «personale delle Forze armate» e aggiungere, in fine, le parole: «ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale».

9.16

PALOMBO, CURTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 3,9 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 30 euro il personale della Marina militare che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali militari, per un periodo pari o superiore a cinque anni negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni, per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda

entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce «Ministero della difesa».

9.17

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 5, dopo le parole: «diplomatica ed al personale della carriera prefettizia» inserire le seguenti: «e ai professori e ai ricercatori».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

9.18

CICCANTI

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè la somma di 1,50 milioni di euro per la concessione di benefici economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, anche in favore dei prefetti collocati a riposo nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 limitatamente ai fini pensionistici e di buonuscita».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

9.20

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, calcolati comprensivi degli aumenti derivanti dall'inflazione reale, e quindi con successivo recupero a conguaglio, per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli oneri per la corre-

sponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico del bilancio dello Stato, analogamente per quanto attiene alla contrattazione integrativa».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.22

IL RELATORE

Al comma 7, sopprimere le parole: «, delle province autonome di Trento e di Bolzano».

9.21

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, delle province autonome di Trento e di Bolzano».

9.23

GUBERT

Al comma 7, sopprimere le parole: «, delle province autonome di Trento e di Bolzano».

9.24

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI

Al comma 7, sopprimere le parole: «delle province autonome di Trento e di Bolzano».

9.19

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 7, sopprimere le parole: «e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

9.25

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 7.

9.26

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

9.27

BASSANINI, VITALI

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

9.28

PEDRIZZI, TOFANI, CURTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 79 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Agli agenti della SIAE, limitatamente all'espletamento dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono attribuiti i medesimi poteri degli ispettori degli enti previdenziali. Le dichiarazioni e la documentazione raccolta, nonchè l'esito delle verifiche effettuate dagli agenti della SIAE ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono comunicate al datore di lavoro con apposito verbale di contestazione, che costituisce

documentazione valida per l'accertamento da parte degli organismi di vigilanza degli enti previdenziali dei contributi dovuti"».

9.29

PEDRIZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. In deroga all'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lavoratori già dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili dismessi è disposto il trasferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le procedure di mobilità che saranno regolate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da emanare entro il 30 giugno 2002».

9.30

ASCIUTTI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi 4 e 5 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati. Le previsioni contenute nell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e nell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, continuano ad avere efficacia, senza soluzione di continuità, nei confronti del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

7-ter. Il termine "direttivo" contenuto nelle disposizioni richiamate al comma 1 si intende riferito al personale delle qualifiche dalla VII alla IX, inquadrato nei profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 e che ha avuto accesso a seguito di concorso o che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, vi è transitato ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della stessa legge n. 312 del 1980, se il profilo di inquadramento comporta responsabilità a rilevanza esterna.

7-quater. Il personale direttivo cui si estende il trattamento giuridico ed economico delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è identificato nel personale appartenente alle sole figure professionali di direttore penitenziario, di direttore medico e di direttore di servizio sociale, qualifiche dalla VII alla IX.

7-quinquies. Sono fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli acquisiti».

9.0.1

BEDIN

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo del Ministero della difesa)

1. All'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, le parole: «del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire.» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 70 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare oltre i 70 milioni di lire. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il predetto reddito annuo lordo complessivo si intende annualmente rivalutato nella misura dell'indice Istat dei prezzi al consumo, con le modalità previste dall'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

9.0.2

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli agenti e rappresentanti di commercio)

1. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è elevata al 100 per cento";

b) al quarto periodo, le parole: "lire 7 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 15 milioni".

2. All'articolo 19-*bis*1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; la predetta limitazione non si applica altresì agli impianti di telefonia mobile utilizzati dagli agenti o rappresentanti di commercio";

b) alla lettera h), dopo le parole: "delle imposte sul reddito", sono inserite le seguenti: ", salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio,"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50 milioni;

2003: - 37,5 milioni;

2004: - 25 milioni.

9.0.3

CICCANTI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole: "al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340," sono inserite le seguenti: "ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto".

2. Al comma 1 dell'articolo 34, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla lettera c), dopo le parole: "vice consiglieri di prefettura" sono inserite le seguenti: "ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340"».

9.0.4

SCALERA, MANCINO, CAMBURSANO, GIARETTA

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Trattamento economico di missione)*

1. A tutti i componenti dei Consigli di amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che, fuori dalla loro abituale residenza, partecipano nell'ambito del territorio nazionale a lavori consiliari e/o a commissioni, ovvero svolgono altri incarichi d'Istituto, spetta il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalla regolamentazione di ciascun ente di appartenenza».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

9.0.5

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.0.6

EUFEMI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria che compiutamente disciplinerà la materia, sono valide tutte

le norme degli Statuti di autonomia approvate dagli Atenei a norma del comma 1 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168».

9.0.7

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

Art. 13.

13.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

13.2

PAGANO, SOLIANI, MANIERI, CORTIANA, BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO
Vittoria, TESSITORE, D'ANDREA, MONTICONE

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

13.90/1

CURTO

All'emendamento 13.90 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Fermi restando i vincoli complessivi delle singole università, è ammesso, a domanda, al giudizio di idoneità, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980 n. 382, il personale di ruolo delle università, attualmente in servizio, a suo tempo inquadrato e assunto, previo giudizio di idoneità, ai sensi dell'articolo 58 dello stesso decreto, poichè appartenente alle categorie di cui alle lettere a) e i) del primo comma del citato articolo, avendo effettivamente svolto le relative funzioni.

7-ter. Agli oneri connessi all'espletamento del giudizio di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 della tabella «C», legge n. 468 del 1978».

13.90

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - (*Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*). – 1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricula obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione dal dirigente proposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Il dirigente regionale competente nomina il presidente fra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori per ogni sede d'esame. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, – legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter (4.1.5.2 cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2002: – 11.032;

2003: – 11.281;

2004: – 11.281.

13.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Le dotazioni organiche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni, con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo. Nella dotazione organica delle scuole elementari va inserito il personale necessario per garantire l'insegnamento della lingua straniera».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

13.4

ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MONTICONE

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**

13.5

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 1.

13.6

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dotazioni organiche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni, con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo».

13.7

ASCIUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono assegnate sulla base di un organico funzionale di istituto definito in relazione alla consistenza numerica degli alunni iscritti, alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricoli obbligatori, relativi ad ogni ordine e grado di scuola, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Parimenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verrà definita anche la consistenza del personale ATA per ciascuna istituzione scolastica».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.8

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche autonome», inserire le seguenti: «escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna superiori ai 700 metri,».

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche autonome», inserire le seguenti: «escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna e in quelle a rischio,».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.9

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche autonome», inserire le seguenti: «escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna e in quelle a rischio,».

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche autonome», inserire le seguenti: «escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna e in quelle a rischio,».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.10

BERLINGUER

Al comma 1, sostituire dalla parola: «obbligatorie» fino alla fine del comma con le seguenti: «e sono finalizzate alla realizzazione dell'organico di istituto funzionale all'attuazione e alla qualificazione dell'autonomia scolastica».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**13.14 (Nuovo testo)**

VALDITARA, ASCIUTTI, BEVILACQUA, GABURRO, BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «curricoli obbligatorie» inserire le seguenti: «tenendo conto dei criteri individuati in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «scuola», fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite, con il consenso dell'interessato, al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo di 24 ore settimanali».

Al comma 5, dopo le parole: «scolastiche autonome» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle scuole dell'infanzia,» e sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per ogni sede d'esame il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per un massimo di tre commissioni d'esame».

All'onere derivante dai precedenti commi, apri a 50 milioni di euro per il 2002, 100 milioni di euro per il 2003 e 200 milioni di euro per il 2004, si provvede per il 50 per cento a carico della legge n. 328 del 2000, iscritta in tabella C, e per il restante 50 per cento a carico della legge n. 163 del 1985, limitatamente alla parte corrente, iscritta nella medesima tabella C.

13.14

BEVILACQUA, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, VALDITARA

Al comma 1, dopo le parole: «curricoli obbligatori» inserire le seguenti: «tenendo conto dei criteri individuati in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.15

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», aggiungere le altre: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

13.16

BOREA, GABURRO, EUFEMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto, tra l'altro, della salvaguardia della distribuzione territoriale dei servizi scolastici nelle aree a bassa densità demografica, con maggiori difficoltà di trasporto, nelle aree montane e nelle isole minori».

13.17

ASCIUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale su proposta delle singole istituzioni scolastiche, nel limite dell'organico complessivo di ciascuna provincia determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca verrà inoltre rideterminato il numero delle istituzioni scolastiche da sopprimere in ciascuna regione secondo modalità, parametri e requisiti fissati dal regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, relativamente al dimensionamento delle istituzioni scolastiche».

13.18

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 3.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

13.19

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 3.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

13.20

BOREA, GABURRO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere e fino alla sua concorrenza è soppresso il comma 3 dell'articolo 18 e la riduzione del personale per il 2002 di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la riduzione per gli anni 2003 e 2004 di cui al comma 2 dell'articolo 12 sono elevate, nella misura eventualmente necessaria.

13.22

ASCIUTTI

Al comma 3, sopprimere, nel primo periodo, le parole: «, a tempo pieno,» e, nel secondo periodo, le parole: «di norma»; nel secondo pe-

riodo sostituire le parole: «sono attribuite» con le seguenti: «possono essere attribuite».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.24

ASCIUTTI, BEVILACQUA, GABURRO, BRIGNONE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «unità orarie sono» inserire le seguenti: «, di norma,» e conseguentemente, dopo le parole: «fino ad un massimo,» sopprimere le seguenti: «, di norma,».

13.23

ASCIUTTI, IOANNUCCI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «unità orarie sono» inserire le seguenti: «di norma» e conseguentemente, dopo le parole: «fino ad un massimo», sopprimere le seguenti: «di norma».

13.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

13.26

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella dotazione organica delle scuole elementari va inserito il personale necessario per garantire l'insegnamento della lingua straniera».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

13.27

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «di norma» e le altre: «e dell'organico d'istituto».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

13.28

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 4, sopprimere le parole: «di norma».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

13.29

BEVILACQUA, ASCIUTTI, GABURRO

Al comma 4, sostituire le parole: «di norma» con la seguente: «prioritariamente».

13.30

ASCIUTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «di norma» con la seguente: «prioritariamente».

13.31

ZANCAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro e con gli enti locali di riferimento, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi ausiliari. L'appalto è subordinato alla riduzione degli organici ATA, previsti per le istituzioni coinvolte, in misura tale da consentire economie nella spesa».

13.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONE, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

13.33

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 5.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

13.34

D'IPPOLITO VITALE

Sopprimere il comma 5.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.35

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 5.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

13.36

ASCIUTTI, IOANNUCCI, D'IPPOLITO VITALE, GABURRO, BEVILACQUA

Al comma 5, dopo le parole: «scolastiche autonome» inserire le seguenti: «ad eccezione delle scuole dell'infanzia, » e sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

13.39

ASCIUTTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «, ovvero con opportune scelte organizzative,».

13.40

GUBERT, BOREA, GABURRO

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «cinque».

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere è soppresso il comma 3 dell'articolo 18 e sono aumentate fino a concorrenza, le riduzioni previste al comma 1 dell'articolo 21.

13.41

D'IPPOLITO VITALE

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

13.60

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

13.42

GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni

Alla fine del comma 6, aggiungere: «ad eccezione di quanto previsto dalla legge 449/1997, articolo 40, commi 1-3, e dal Decreto ministeriale 141/1999».

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

«Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: – 9.500;

2003: – 7.125;

2004: – 4.750».

13.43

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI

*Sopprimere i commi 7 e 8.***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**

13.44

VIVIANI

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata: «Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)», apportare le seguenti variazioni:

*«2002: – 130.000;**2003: – 130.000;**2004: – 130.000».*

13.45

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

13.46

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).**

13.47

CASTELLANI

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«La Commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato e da un presidente esterno, nominato, per ogni istituto, dal dirigente regionale competente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

13.48

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 7, dopo le parole: «è composta», aggiungere le altre: «per le scuole paritarie».

13.49

ASCIUTTI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Per ogni sede d'esame il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per un massimo di tre commissioni d'esame».

13.51

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «secondarie superiori», aggiungere le altre: «delle scuole paritarie».

13.52

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente:

‘1-quinquies. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfettaria, dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;

b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti”».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

13.53

ASCIUTTI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole sottufficiali o presso l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario.

8-ter. Le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma 8-bis, sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le Amministrazioni interessate e le università, alle quali non si applica il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592».

13.54

ACCIARINI, D'ANDREA, MORANDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro e/o con gli enti locali di riferimento, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi ausiliari. L'appalto è subordinato alla riduzione degli organici ATA, previsti per le istituzioni coinvolte, in misura tale da consentire economie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, si procede alla variazione degli stanziamenti di spesa dai capitoli per il personale a quelli per l'acquisto di servizi».

13.55

CURTO, SPECCHIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera d) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'Istituto musicale comunale di Ceglie Messapica (BR), pareggiato ai Conservatori di musica di Stato, viene accorpato al Conservatorio di musica di Lecce a decorrere dall'anno 2002».

Al corrispondente onere, quantificato in 750 migliaia di euro si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 – Università ed istituti non statali – cap. 5502).

13.56

MANIERI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 non si applicano alle scuole private.

8-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 8-bis valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui alla legge 468/78 (Tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze – atti fondi di riserva Cap. 3003).

13.57

IOVENE, TOIA, SCALERA, CORTIANA, MONTAGNINO, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO, DATO, MARTONE, BONFIETTI, BATTAGLIA Giovanni, PASQUINI, DE ZULUETA, DALLA CHIESA, CASTELLANI, CAIANELLO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del comma 5, dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi svolti dal personale non docente, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa"».

13.58

IOVENE, TOIA, CORTIANA, DATO, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO, MONTAGNINO, MARTONE, SCALERA, GIARETTA, BATTAGLIA Giovanni, PASQUINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, DALLA CHIESA, CASTELLANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del comma 5, dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi svolti dal personale ATA, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa"».

13.59

PASSIGLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il Fondo di garanzia, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 103, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato, anche mediante le disponibilità non utilizzate nel 2001, per la prosecuzione nel corso dell'anno scolastico 2001-2002 del programma denominato "PC per gli studenti", diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Resta valido il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione del 9 marzo 2001, n. 124, che stabilisce le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella C, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: 2002: - 92.975 euro.

13.0.1

CICCANTI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 3, comma 1, dopo le parole: "della carriera prefettizia", sono aggiunte le seguenti: "nonché della Cassa depositi e prestiti".

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, articolo 5, comma 1, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso».

13.0.2

MONTAGNINO, LAURIA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il titolo conseguito dagli insegnanti che, in relazione ad apposite leggi regionali, hanno partecipato a corsi e attività formative biennali,

con superamento di esame finale, per operatore sociale – assistenza handicappato (insegnanti di sostegno), organizzati da enti legalmente autorizzati, è equipollente a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e, conseguentemente, valido in tutto il territorio nazionale ai fini del conferimento dell'incarico di insegnante di sostegno in tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado».

Art. 31.

31.2

IL GOVERNO

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire il riferimento: «20.2.1.2 – cap. 9332)» con il seguente: «(3.2.10.3 – cap. 7443)»; sostituire il riferimento: «(3.2.1.15 – cap. 7262)» con il seguente: «(3.2.3.9 – cap. 7080)»; sostituire il riferimento: «(3.2.1.57 – cap. 7723)» con il seguente: «(3.2.3.44 – cap. 7366)»; sostituire il riferimento: «(10.2.3.2 – cap. 7919/p)» con il seguente: «(3.2.10.3 – cap. 7443)»; alla medesima tabella, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sostituire il riferimento: «(2.2.1.2 – cap. 7109)» con il seguente: «(25.2.3.3 – cap. 8957)»; alla medesima tabella, Ministero dell'interno, sostituire il riferimento: «(7.2.1.2 – cap. 7401)» con il seguente: «(7.2.3.2 – cap. 7401)».

31.1 (Nuovo testo)

LAURO

Alla tabella F, settore n. 2, Interventi a favore delle imprese industriali, rimodulare i limiti d'impegno di cui alla Legge n. 808 del 1985 come segue: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera a), come segue:

2002: – 66,622 (anno terminale 2016);
2003: – 66,622 (anno terminale 2016);
2004: – 20,622 (anno terminale 2016).

Alla tabella 2, aggiungere la seguente voce: Ministero delle attività produttive: legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera a). Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico:

2002: 41,316 (anno terminale 2016);
2003: 41,316 (anno terminale 2017).

Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996, articolo 4. Interventi relativi al settore della difesa:

2002: 25,8 (anno terminale 2016);
2003: 25,8 (anno terminale 2017).

Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 3. Interventi per lo sviluppo di sistemi ad architettura complessa interessanti la difesa: :

2002: 51,64 (anno terminale 2016);
2003: 51,24 (anno terminale 2017).

Legge n. 140 del 1999, articoli 1 e 2. Interventi per programmi di impiego duale nell'aerospazio e nell'elettronica: :

2003: 77,46 (anno terminale 2017);
2004: 77,46 (anno terminale 2018).

Conseguentemente, apportare le relative variazioni alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli equivalenti limiti di impegno.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

31.1

LAURO

Alla Tabella F, settore d'intervento n. 2, Interventi a favore delle imprese industriali, rimodulare i limiti d'impegno di cui alla Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera a) come segue:

2002: 66,622 (anno terminale 2016);
2003: 66,622 (anno terminale 2016);
2004: 20,622 (anno terminale 2016).

Alla tabella 2, aggiungere la seguente voce: Ministero delle attività produttive Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera a): Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico:

2002: 41,316 (anno terminale 2016);
2003: 41,316 (anno terminale 2017).

Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996, articolo 4: Interventi relativi al settore della difesa:

2002: 25,8 (anno terminale 2016);
2003: 25,8 (anno terminale 2017).

Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di sistemi ad architettura complessa interessanti la difesa:

2002: 51,64 (anno terminale 2016);

2003: 51,24 (anno terminale 2017).

Legge n. 140 del 1999, articoli 1 e 2: Interventi per programmi di impiego duale nell'aerospazio e nell'elettronica:

2003: – 77,46 (anno terminale 2017);

2004: – 77,46 (anno terminale 2018).

Conseguentemente, apportare le variazioni anche agli allegati 5, 6, 7 e 8.

31.3

GRILLO, LAURO

Alla Tabella 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire i seguenti limiti d'impegno:

Legge n. 413 del 1998, articolo 8, comma 1, lettera *b*): adeguamento della componente navale:

2002: 10.000 (anno terminale 2016);

2003: 10.000 (anno terminale 2017);

2004: 10.000 (anno terminale 2018).

Legge n. 522 del 1999:

articolo 2: sostegno all'industria cantieristica:

2002: 5.000 (anno terminale 2016);

articolo 5: sostegno alla ricerca navale:

2002: 1.000 (anno terminale 2016).

Legge n. 88 del 2001, articolo 3: abbattimento del tasso di interesse sul finanziamento alle imprese marittime:

2002: 10.000 (anno terminale 2016);

2003: 10.000 (anno terminale 2017).

Conseguentemente, modificare i seguenti limiti di impegno:

Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 388 del 2000 (cap. 7919/p):

2002: – 19.000 (anno terminale 2016);

2003: – 10.000 (anno terminale 2017);

Legge n. 362 del 1998 (cap. 7262):

2004: – 10.000 (anno terminale 2018).

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Legge n. 662 del 1996 (cap. 7109):

2002: – 2.000 (anno terminale 2016);
2003: – 10.000 (anno terminale 2017).

Ministero dell'interno: Decreto-legge n. 9 del 1992 (cap. 7401):

2002: – 5.000 (anno terminale 2016).

31.4

TREU, GIARETTA

Alla Tabella 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 – cap. 7191) apportare le seguenti variazioni:

2002: 10.846 (anno terminale 2016);
2003: 25.823 (anno terminale 2017);
2004: 51.646 (anno terminale 2018).

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

31.5

BERGAMO, BASSO, FALCIER, CREMA, TREU, STIFFONI, VANZO, MAINARDI, TREDESE, ARCHIUTTI, FAVARO, PASINATO

Alla Tabella 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: legge n. 139 del 1992, legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 – cap. 7191) apportare le seguenti variazioni:

2002: + 5.681 (anno terminale 2016);
2003: + 10.329 (anno terminale 2017);
2004: + 20.659 (anno terminale 2018).

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 11.362;
2003: – 13.772;
2004: – 20.656.

di cui limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: – 11.362;
2003: – 13.772;
2004: – 20.659.

31.7

BERGAMO, BASSO, FALCIER, CREMA, TREU

Alla Tabella 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 – cap. 7191) apportare le seguenti variazioni:

2002: + 5.681 (anno terminale 2016);
2003: + 10.329 (anno terminale 2017);
2004: + 20.659 (anno terminale 2018).

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridurre degli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.

31.6

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Alla Tabella 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (2.2.3.7 – cap. 7191) apportare le seguenti variazioni:

2002: + 5.681 (anno terminale 2016);
2003: + 10.329 (anno terminale 2017);
2004: + 20.659 (anno terminale 2018).

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

31.8

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Alla Tabella 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere il seguente limite di impegno: Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (settore n. 11) infrastrutture e trasporti (5.2.3.9 – trasporto rapido di massa – cap. 8163):

2002: 10.329 (anno terminale 2016);
2003: 10.329 (anno terminale 2017);
2004: 10.329 (anno terminale 2018).

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

31.9

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

*Alla Tabella 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: aggiungere: Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, art. 9: contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa, infrastrutture e trasporti (5.2.3.9 – trasporto rapido di massa – cap. 8163) *:*

2002: + 7.500;
2003: + 7.500;
2004: + 7.500.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 15.000;
2003: – 10.000;
2004: – 7.500.

* Incremento finalizzato alla realizzazione della rete metropolitana quale collegamento alla Fiera di Milano.

31.10

GIRFATTI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di integrare le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

1992, n. 488, le banche incaricate delle relative attività di gestione, provvedono, sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Ministero delle attività produttive, ad effettuare operazioni di provvista sul mercato a copertura dei fabbisogni derivanti dalle agevolazioni concesse ai sensi del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Le predette operazioni possono essere effettuate dalle banche, eventualmente riunite in *pool*, anche tramite soggetti terzi dalle stesse delegati. Alla copertura degli oneri per capitale ed interessi, conseguenti agli obblighi di restituzione assunti dalle banche concessionarie a fronte delle predette operazioni provvede, secondo modalità fissate nelle convenzioni, il Ministero delle attività produttive a tal fine utilizzando il limite d'impegno iscritto in Tabella 2».

Inoltre alla Tabella 2 inserire: «Ministero delle attività produttive: Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, articolo 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7420):

2002: + 50.000 (anno terminale 2016).

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

Limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: – 50.000;

2003: – 50.000;

2004: – 50.000.

31.11

CICCANTI, EUFEMI, MAFFIOLI, TREMATERRA, DANZI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di integrare le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le banche incaricate delle relative attività di gestione, provvedono, sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Ministero delle attività produttive, ad effettuare operazioni di provvista sul mercato a copertura dei fabbisogni derivanti dalle agevolazioni concesse ai sensi del citato decreto-legge, n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 488 del 1992. Le predette operazioni possono essere effettuate dalle banche, eventualmente riunite in *pool*, anche tramite soggetti terzi dalle stesse delegati. Alla copertura degli oneri per capitale ed interessi, conseguenti agli obblighi di restituzione assunti dalle banche concessionarie a fronte delle predette operazioni provvede, secondo modalità fis-

sate nelle convenzioni, il Ministero delle attività produttive a tal fine utilizzando il limite d'impegno iscritto in Tabella 2».

Inoltre alla Tabella 2 inserire: Ministero delle attività produttive: Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, articolo 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – cap. 7420):

2002: + 50.000 (anno terminale 2016).

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Limiti di impegno a favore soggetti non statali:

2002: – 50.000;

2003: – 50.000;

2004: – 50.000.

31.12

EUFEMI, CICCANTI

Alla Tabella 2, inserire la seguente voce: «Ministero delle attività produttive».

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3 (tecnologia avanzata, sviluppo sistemi ad architettura complessa):

2002: 51.000 (anno terminale 2016).

Legge 11 maggio 1999, n. 140, Norme in materia di attività produttive, articoli 1 e 2:

2003: 75.000 (anno terminale 2017).

Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive, articolo 5 (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico):

2002: 51.000 (anno terminale 2016).

31.13

BERLINGUER, TESSITORE, MONTICONE, MANIERI, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA,
FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PASQUINI

Alla Tabella 2, al Ministero dell'economia e delle finanze, modificare la voce:

Legge n. 662 del 1996, articolo 1 commi 90, 91 e 92 ecc.: interventi di decongestionamento degli atenei (2.2.1.2 - cap. 7109)

2002: + 23.488;

2003: + 2.585;

2004: - .

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

31.14 (Nuovo testo)

FORCIERI, GRILLO

Alla tabella 2, inserire la voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con i seguenti limiti d'impegno:

Legge n. 413 del 1998, articolo 8, comma 1, lettera *a*): adeguamento della componente navale:

2002: 2.000 (anno terminale 2016);

2003: 2.000 (anno terminale 2017);

2004: 2.000 (anno terminale 2018).

Alla medesima tabella, inserire alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con i seguenti limiti d'impegno:

Legge n. 413 del 1998, articolo 8, comma 1, lettera *b*): adeguamento della componente navale:

2002: 8.000 (anno terminale 2016);

2003: 8.000 (anno terminale 2017);

2004: 8.000 (anno terminale 2018).

Copertura A - Conseguentemente modificare i seguenti limiti d'impegno:

Ministero economia:

Legge n. 388 del 2000, articolo 144 (cap. 7919/p)

Legge n. 362 del 1998 (cap. 7262)

2002: - 10.000 (anno terminale 2016);

2003: - 5.000 (anno terminale 2017);

2004: - 10.000 (anno terminale 2018).

Ministero dell'istruzione:

Legge n. 662 del 1996 (cap. 7109)

2003: - 5.000 (anno terminale 2017).

Copertura B - Conseguentemente sono ridotti i seguenti limiti di impegno di cui alla Tabella B:

Ministero dell'economia:

Limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

31.14

FORCIERI, GRILLO

Alla tabella 2, inserire la voce «Ministero della difesa» con i seguenti limiti d'impegno:

Legge n. 413 del 1998, articolo 8, lettera *a*): adeguamento della componente navale:

2002: 2.000 (anno terminale 2016);

2003: 2.000 (anno terminale 2017);

2004: 2.000 (anno terminale 2018);

Alla medesima tabella, inserire alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» i seguenti limiti d'impegno:

Legge n. 413 del 1998, articolo 8, lettera *a*): adeguamento della componente navale:

2002: 8.000 (anno terminale 2016);

2003: 8.000 (anno terminale 2017);

2004: 8.000 (anno terminale 2018);

Copertura A - Conseguentemente modificare i seguenti limiti d'impegno:

Ministero economia:

Legge n. 388 del 2000, articolo 144 (cap. 7919/p)

Legge n. 362 del 1998 (cap. 7262)

2002: - 10.000 (anno terminale 2016);
2003: - 5.000 (anno terminale 2017);
2004: - 10.000 (anno terminale 2018);

Ministero dell'istruzione:

Legge n. 662 del 1996 (cap. 7109):

2003: - 5.000 (anno terminale 2017);

Copertura B - Conseguentemente sono ridotti i seguenti limiti di impegno di cui alla Tabella B:

Ministero dell'economia:

Limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: - 5.000;
2003: - 5.000;
2004: - 5.000.

31.15

ANGIUS, BRUTTI Paolo, DI GIROLAMO, CALVI, MASCIONI, PASQUINI

Al comma 1, alla tabella 2 ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (20.2.1.2 - cap. 9332), apportare le seguenti variazioni:

2002: + 36.152;
2003: + 87.798;
2004: + 87.798.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridurre degli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.

31.16

CICCANTI, FORLANI

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (20.2.1.2 - cap. 9332), apportare le seguenti variazioni:

2002: 10.330 (anno terminale 2016);
2003: 61.974 (anno terminale 2017);
2004: 61.974 (anno terminale 2018).

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

31.17

GUASTI

Alla Tabella 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere, in fine, il seguente limite di impegno: Legge n. 194 del 1998 - Articolo 2, comma 5:

2002: – (anno terminale 2016);
2003: 30.000 (anno terminale 2017);
2004: 45.000 (anno terminale 2018).

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter - Fondo di riserva spese di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2002: – ;
2003: – 30.000;
2004: – 45.000.

31.18

DONATI, RIPAMONTI

Alla Tabella 2, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere, in fine, il seguente limite di impegno:

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: articolo 2, comma 5/A - parco autobus (settore n. 11) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151):

2003: 30.987 (anno terminale 2017);
2004: 41.317 (anno terminale 2018).

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

31.19

ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, PAGANO, CORTIANA, BERLINGUER, FRANCO
Vittoria, D'ANDREA, VITALI, DE PETRIS, DONATI, CADDEO

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.1.15 - cap. 7262), apportare le seguenti variazioni:

2002: + 30.987;
2003: + 30.987;
2004: – .

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

31.20

RIPAMONTI, DONATI, GIARETTA, PASQUINI, MARINO

Al comma 1, tabella 2, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (settore n. 11) Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 - Mobilità ciclistica - cap. 8188:

2002: 10.329 (anno terminale 2016);
2003: 10.329 (anno terminale 2017);
2004: 10.329 (anno terminale 2018).

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

31.21

BATTAFFARANO, CARELLA, DENTAMARO, GAGLIONE, MANIERI, MARITATI,
STANISCI, PASQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I limiti di impegno di cui alla medesima tabella 2, relativi all'articolo 1 della legge 18 novembre 1998, n. 398, possono essere utilizzati solo successivamente all'organizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali nei quali ricade l'acquedotto pugliese».

Inoltre, alla tabella 2, allegata al medesimo articolo, nella sezione relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è aggiunto, in fine, il seguente limite di impegno:

Legge n. 398 del 1998, articolo 1: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (2.2.3.5 - cap. 7156):

2002: 25.000 (anno terminale 2016);
2003: - (» » »);
2004: - (» » »).

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridurre degli importi corrispondenti nel rispetto dei coefficienti di realizzazione assunti dal Governo.

31.22

IZZO, LAURO

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 448 del 1998, articolo 5, comma 1, lettera i): Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3.2.3.12 - cap. 7095):

2003: 25.823 (anno terminale 2017).

Conseguentemente, modificare la seguente voce:

Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p):

2002: 38.734;
2003: 12.911.

31.23

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere il seguente limite di impegno:

Legge n. 144 del 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713):

2002: 5.165 (anno terminale 2016).

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi olimpici invernali «Torino 2006», apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.165.

31.25

GUBERT, EUFEMI, CICCANTI

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere, in fine, il seguente limite di impegno:

Legge n. 144 del 1999 - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713):

2002: 5.165 (anno terminale 2016).

Conseguentemente, alla medesima Tabella Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.165.

31.24

DONATI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, VITALI, PASQUINI

Alla tabella 2 allegata all'articolo 31, comma 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:

Legge n. 144 del 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713):

2002: 5.165 (anno terminale 2016).

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di 5.165.000 euro il limite di impegno decorrente dal 2002 relativamente alla voce: Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio.

31.26

CASTELLANI, GIARETTA

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere, in fine, il seguente limite di impegno:

Legge n. 144 del 1999 - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713):

2002: 5.165 (anno terminale 2016).

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.165.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

31.27

CICCANTI, EUFEMI

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, inserire il seguente limite di impegno:

Legge n. 144 del 1999 - articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro, Bilancio e P.E. 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713):

2002: 5.165 (anno terminale 2016).

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.165.

31.28

FERRARA, VIZZINI

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 488 del 1999, articolo 55 - Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana: 2002 - Limite di impegno quindicennale:

2002: 15.495.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.495.

31.29

CAMBURSANO, MONTICONE, VALLONE, ZANCAN, MUZIO, ACCIARINI, GIARETTA, BARATELLA, LONGHI, TOIA, BOCO

Al comma 1, Tabella 2 ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 285 del 2000 (Olimpiadi Torino 2006):

2002: - ;
2003: + 25.823;
2004: + 25.823.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limiti di impegno a favore di soggetti non statali):

2002: - ;
2003: - 25.823;
2004: - 25.823.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

31.30

PICCONI, GUBETTI, ROLLANDIN, SALERNO, IZZO

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p), apportare le seguenti variazioni:

2002: 53.734;
2003: 53.734.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 285 del 2000: Interventi per giochi Olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.1.57 - cap. 7723):

2002: - 15.000;
2003: - 15.000.

31.31

PICCIONI, GUBETTI, ROLLANDIN, SALERNO, IZZO

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p), apportare le seguenti variazioni:

2002: 58.734;

2003: 58.734.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 285 del 2000: Interventi per giochi Olimpici invernali «Torino 2006» (3.2.1.57 - cap. 7723):

2002: - 20.000;

2003: - 20.000.

31.32

PICCIONI, IZZO

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere, in fine, il seguente limite di impegno:

Legge n. 388 del 2000 - articolo 141, comma 1: Interventi per il patrimonio idrico nazionale (3.2.3.37 - cap. 7328):

2002 (*): - (anno terminale) 2013;

2003: - (anno terminale) 2013;

2004: - 23.578 (anno terminale) 2013.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nella quota relativa ai limiti di impegni), apportare la seguente variazione:

2004: - 23.578.

(*) N.B. la copertura di nuovi stanziamenti sull'articolo, sulle tabelle C, D e sulla tabella 2 con corrispondenti riduzioni delle tabelle A e B avviene sulla base di un rapporto di 50 a 100 per il 2002, di 75 a 100 per il 2003 e di 100 a 100 per il 2004.

31.33

CAMBURSANO, MONTICONE, VALLONE, ACCIARINI, MUZIO, ZANCAN, GIARETTA

Al comma 1, tabella 2 ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 388 del 2000 (Emergenze sul territorio) - art. 144 comma 5:

2002: + 154.937;

2003: + 154.937;

2004: + 154.937.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

31.35

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO, BARATELLA, LONGHI, TOIA, BOCO

Alla tabella 2, apportare le seguenti modifiche:

Legge n. 388 del 2000 art. 144, comma 5. Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p):

2002: 70.000 (anno terminale 2016);

2003: 70.000 (anno terminale 2017);

2004: 70.000 (anno terminale 2018).

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

31.34

MANFREDI, FERRARA

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 388 del 2000, art. 144, comma 5. Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p):

2002: + 50.000;

2003: + 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: - 100.000;

2003: - 75.000.

31.36

COLLINO

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 388 del 2000 articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 30.000 (anno terminale 2016);

2003: + 20.000 (anno terminale 2017).

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridurre gli importi:

limiti di impegno:

2002: – 30.000;

2003: – 50.000;

2004: – 50.000.

31.50

THALER AUSSEHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5: Emergenze sul territorio, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 30.000 (anno terminale 2016);

2003: + 20.000 (anno terminale 2017).

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ridurre gli importi:

limiti di impegno:

2002: – 30.000;

2003: – 50.000;

2004: – 50.000.

31.37

MALAN, SCARABOSIO

Alla tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 388 del 2000, articolo 144, comma 5. Emergenze sul territorio (10.2.3.2 - cap. 7919/p), apportare le seguenti variazioni:

2002: + 18.076;

2003: + 18.076.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2002: – 36.152;

2003: – 13.557.

31.38

EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il finanziamento di interventi sulla rete viaria di interesse nazionale, già previsti dal Piano generale dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno a favore dell'Ente nazionale per le strade per un valore annuale di 338.279 milioni di euro per quindici anni, a valere sull'accantonamento di conto capitale iscritto in tabella B del Ministero delle infrastrutture e trasporti».

31.39

FERRARA, VIZZINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per lo sviluppo della viabilità nella regione Sicilia, in coerenza con gli indirizzi espressi dal Piano generale dei trasporti, gli interventi di realizzazione e completamento dell'itinerario nord-sud, individuati nell'intesa istituzionale di programma fra lo Stato e la regione, rivestono carattere di priorità e allo scopo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 250 miliardi a partire dal 2003, oltre ad un contributo diretto di lire 100 miliardi nel 2002 per oneri di progettazione e spese tecniche».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

31.40

GIARETTA, FABRIS, BEDIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I fondi di cui all'articolo 50, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, finalizzati alla realizzazione della Pedemontana Veneta

sono trasferiti alla regione Veneto, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Governo e la regione Veneto in data 9 agosto 2001, al fine di accelerare le procedure di esecuzione dell'opera».

31.41

MAGNALBÒ, FORLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il recupero dei contributi e tributi non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza 31 marzo 1998, n. 2779, così come modificata dall'ordinanza 6 luglio 2000, n. 3064, decorre dal 1° gennaio 2003, parimenti per sospensioni autorizzate dall'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, così come modificata dalla citata ordinanza n. 3064 del 2000 il recupero decorre dal 1° gennaio 2003. La riscossione avviene con una rateizzazione pari otto volte il periodo di durata della sospensione stessa».

31.42

MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento della piena operatività del sistema nazionale di protezione civile e di assicurare il necessario supporto al Dipartimento della protezione civile, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134, supplemento ordinario, relative al Corpo forestale dello Stato è differita al 1° gennaio 2003».

31.0.1

MAGNALBÒ, FORLANI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro il 30 maggio 2002, con propria ordinanza provvede a disporre la riapertura delle opera-

zioni di rilevamento dei danni causati dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale di cui dell'articolo 8 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, al fine di consentire l'aggiornamento degli elenchi degli edifici di interesse artistico e storico danneggiati».

31.0.2

DEMASI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-ter.

(Risanamento e riqualificazione ambientale della fascia costiera dei comuni di Eboli e Salerno)

1. Ai fini del risanamento e della riqualificazione ambientale della fascia costiera dei comuni di Eboli e Salerno è autorizzato il limite di impegno decennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, d'intesa con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e la relativa ripartizione tra i comuni interessati.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Fondo speciale di conto capitale per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – limiti di impegno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

31.0.3

COZZOLINO, DEMASI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Risanamento e riqualificazione ambientale del fiume Sarno)

1. Ai fini del risanamento e della riqualificazione ambientale del bacino del fiume Sarno, ed in particolare, per il dragaggio e pulitura a fini igienico sanitari dei canali interni e per la rimozione dei fanghi depositati, è autorizzato il limite di impegno decennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi, d'intesa con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e la relativa ripartizione tra i comuni attraversati dal fiume Sarno e dai suoi canali.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Fondo speciale di conto capitale per l'anno, 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – limiti di impegno.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 32.**32.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Allo stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è allegato un elenco dettagliato degli interventi di investimento autorizzati dal fondo e i relativi stanziamenti di competenza su base triennale, nonché il costo e la durata complessivi di ogni singolo intervento».

32.2

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il fondo per gli investimenti iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non comprende gli stanziamenti per finanziare nuove infrastrutture di grande comunicazione che restano di competenza dell'ANAS».

32.3

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nell'ambito di tali investimenti lo Stato è autorizzato, altresì, a concorrere, fino alla misura del 90 per cento, alla spesa ritenuta ammissibile per procedere alla sistemazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riqualificazione, della viabilità provinciale con particolare riferimento alla viabilità trasferita in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed alla viabilità delle province il cui territorio è stato interessato dalle calamità naturali degli ultimi otto anni».

32.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 3.

32.5

VITALI, DE PETRIS, TOIA, MUZIO, DONATI, CAMBURSANO, GIARETTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate al Governo, su conforme parere della Conferenza unificata, ad integrazione di quelle iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 144 del 1999 per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5».

32.6

VITALI, PASQUINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate al Governo, su conforme parere della Conferenza unificata, ad integrazione di quelle iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 144 del 1999 per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

32.7

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate al Governo, su conforme parere della Conferenza unificata, ad integrazione di quelle iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 144 del 1999 per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5».

32.8

BRIGNONE, MORO, VANZO, PIROVANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare la sistemazione degli edifici di edilizia scolastica, è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, un limite di impegno ventennale di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni provinciali e comunali allo scopo di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2004 nelle operazioni di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza degli edifici scolastici stessi».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

32.0.1

EUFEMI, CICCANTI

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. All'articolo 8 della legge dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, dopo la parola: "svantaggiate" sono aggiunte le parole: "e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale".

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta";

c) al comma 3, dopo le parole "Abruzzo e Molise," aggiungere le parole: "e per le imprese agricole di cui al comma 1,";

d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza a quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE)

n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, ed a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

Art. 33.

33.1

D'AMICO, GIARETTA, CAMBURSANO, TREU

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

33.30

CURTO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Finanziamento di opere infrastrutturali e insediamenti produttivi strategici e di rilevante interesse nazionale».

33.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi e di assunzione di partecipazioni.

2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le suddette operazioni, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.

3. La predetta attività di finanziamento è svolta dalla Cassa depositi e prestiti preferibilmente in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti limiti, condizioni e modalità di finanziamento».

33.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (*Finanziamento delle grandi opere*). – 1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle attuali disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma e di assunzione di partecipazioni.

2. La Cassa può utilizzare, per le suddette operazioni, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso Poste italiane SpA, banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.

3. La predetta attività di finanziamento è svolta dalla Cassa depositi e prestiti preferibilmente in collaborazione con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma del *project financing*.

4. La Cassa depositi e prestiti può esercitare attività e prestare servizi strumentali, connessi o accessori alla realizzazione delle opere, anche attraverso la costituzione o la partecipazione in società di capitali.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti limiti, condizioni e modalità di finanziamento».

33.3

D'AMICO, CAMBURSANO, TREU, VALLONE, GIARETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (*Finanziamento delle grande opere*). – 1. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa depositi e prestiti è trasformata, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, in società per azioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

3. Le modalità della cessione di cui al comma 2 sono stabilite dal Consiglio dei ministri con propria deliberazione, trasmessa al Parlamento per l'acquisizione del parere preventivo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni».

33.4

D'AMICO, CAMBURSANO, TREU, VALLONE, GIARETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. - (*Finanziamento delle grande opere*). – 1. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa depositi e prestiti è trasformata, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, in società per azioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica. Nel decreto di cui al presente comma sono regolati, nella transizione al regime privatistico, i rapporti con gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche e con l'Ente Poste Italiane

3. I criteri e le modalità della cessione di cui al comma 2 sono stabiliti dal Consiglio dei ministri con propria deliberazione, trasmessa al Parlamento per l'acquisizione del parere preventivo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni».

33.5

CURTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il finanziamento delle opere pubbliche e, in particolare, delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti pubblici o privati ai quali competono, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 5, gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione, mediante:

- a) anticipazioni;
 - b) mutui in contanti;
 - c) mutui in titoli;
 - d) altre operazioni finanziarie».
-

33.6

CICCANTI, MAGRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture, la Cassa depositi e prestiti può intervenire a favore dei soggetti dalla stessa finanziabili ai quali competono gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle grandi opere, mediante:

- a) anticipazioni;
- b) mutui in contanti;
- c) mutui in titoli;
- d) altre operazioni finanziarie».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

33.7

CICCANTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture» con le seguenti: «Per il finanziamento di infrastrutture».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «Finanziamento delle grandi opere», con le seguenti: «Finanziamento delle opere infrastrutturali».

33.8

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Anche in deroga alle vigenti disposizioni,» e le parole: «o privati».

33.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle vigenti disposizioni,».

33.10

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle vigenti disposizioni,».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

33.11

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o privati».

33.12

PASSIGLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi, nei limiti delle risorse ivi previsti, alla realizzazione di reti e infrastrutture telematiche».

33.13

PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «ai tradizionali» con le seguenti: «agli ordinari».

33.14

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 2, sopprimere dalla parola: «banche,» fino alla fine del comma.

33.15

CICCANTI, FORLANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Cassa depositi e prestiti, secondo modalità da stabilirsi nel decreto previsto al comma 5, può rifinanziare o accordare provvista ad altre istituzioni finanziarie italiane o estere impegnate a finanziare quei settori pubblici o privati in cui si provvede alla realizzazione delle opere con la forma del *project financing*».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

33.16

PASTORE, GIARETTA

Al comma 3, sostituire le parole: «del project financing» con le seguenti: «della finanza di progetto».

33.17

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 4.

33.18

CICCANTI

Sopprimere il comma 4.

33.19

CURTO

Sopprimere il comma 4.

33.20RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Sopprimere il comma 4.***Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).**

33.21

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 4, sopprimere la parola: «anche».***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

33.22

CICCANTI, CALLEGARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i limiti delle operazioni di cui al comma 1, lettere a), c), e d), e al comma 3».

33.23

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 5, dopo le parole: «depositi e prestiti», inserire le seguenti: «, e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti,».

33.26

CICCANTI, EUFEMI, TUNIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La Cassa depositi e prestiti concede ai comuni mutui di durata quinquennale al tasso di riferimento in base ai criteri fissati dal decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, per il finanziamento dei programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Gli oneri derivanti dalla concessione dei mutui sono a carico del Ministero delle attività produttive nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'intervento. All'onere derivante si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998».

33.24

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La Cassa depositi e prestiti concede ai comuni mutui di durata quinquennale al tasso di riferimento in base ai criteri fissati dal decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994, per il finanziamento dei programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Gli oneri derivanti dalla concessione dei mutui sono a carico del Ministero delle attività produttive nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'intervento. All'onere derivante si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998».

33.25

CICCANTI, TREMATERRA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle regioni, agli enti locali, alle aziende speciali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti indicati di volta in volta dalla legge. Il ricorso da parte dei richiamati soggetti ai predetti finanziamenti ha luogo in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158".

5-ter. Le somme rivenienti dalle operazioni di finanziamento concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono, in coincidenza con l'inizio dell'ammortamento, erogate e versate all'ente mutuatario, nel rispetto delle norme concernenti la tesoreria unica. Per gli enti locali di cui al testo legislativo 18 agosto 2000, n. 267, resta ferma l'applicazione degli articoli 209 e 211 dello stesso decreto legislativo».

33.27

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti: "nonchè della Cassa depositi e prestiti", e dopo le parole: "Le predette aziende o enti" sono inserite le seguenti: "e la Cassa depositi e prestiti"».

33.28

RUVOLO, SALZANO, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzata la spesa di 129.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 da destinare alla regione Sicilia al fine di poter svolgere uno studio di fattibilità per la costruzione di una diga per il contenimento delle acque del fiume Sosio-Verdura per usi potabili e per usi irrigui».

Conseguentemente, nella Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122) apportare la seguente variazione:

2002: – 129.000;

2003: – 129.000.

33.29

RUVOLO, SALZANO, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzata la somma di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2002-2003 da destinare all'ANAS, compartimento di Palermo, al fine di effettuare uno studio di fattibilità per la costruzione del tratto autostradale dall'uscita di Castelvetro a Gela».

Conseguentemente, nella Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie

dello Stato spa (settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122)
apportare la seguente variazione:

2002: – 258.000;

2003: – 258.000.

33.0.1

COVIELLO, TREU, GIARETTA

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Modificazioni delle misure riguardanti
autoimprenditorialità ed autoimpiego)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 è soppresso;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera a), sono sopprese le parole "contributi a fondo perduto e";

c) all'articolo 15, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) limitatamente al lavoro autonomo viene concesso un ulteriore contributo pari al 20 per cento dell'ammontare degli investimenti";

d) l'articolo 23 è così rinominato: "Disposizioni di attuazione del titolo I";

e) All'articolo 23, comma 1, le parole "nel presente decreto legislativo" sono sostituite dalle parole "al titolo I del presente decreto legislativo";

f) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente: "Art. 23-bis. - *(Disposizioni di attuazione del titolo II)*. – 1. Le domande per la concessione dei mutui agevolati previsti al titolo II del presente decreto legislativo sono presentate agli istituti di credito convenzionati o alla società Poste Italiane S.p.A., che stipulano i contratti di finanziamento ed erogano i mutui.

2. Alla società Sviluppo Italia S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. è affidato il compito di provvedere alla selezione e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative per le quali viene richiesto il mutuo agevolato.

3. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma precedente, la società stipula apposite convenzioni con istituti di credito e con la società Poste Italiane S.p.A., nonché con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente articolo».

2. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 180.760.000 euro per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui mutui agevolati erogati per le iniziative di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del fondo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei mutui agevolati di cui al precedente comma 1, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 154.937.710 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

4. Per lo svolgimento delle attività affidate alla società Sviluppo Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 103.290.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, fissa, con proprio regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di attuazione delle norme contenute nel presente articolo. In attesa dell'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Ministro del tesoro 28 maggio 2001, n. 295».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

33.0.2

COLETTI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. Al fine di completare le infrastrutture relative al porto di Pescara, già in parte realizzate, viene autorizzata la spesa di 10.000.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 20.000;
2003: - 13.334;
2004: - 10.000.

33.0.3

COLETTI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di completare le infrastrutture relative al porto di Ortona, già in parte realizzate, viene autorizzata la spesa di 10.000.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 20.000;

2003: – 13.334;

2004: – 10.000.

33.0.4

COLETTI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di completare le infrastrutture relative al porto di Vasto, già in parte realizzate, viene autorizzata la spesa di 5.000.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 10.000;

2003: – 3.667;

2004: – 5.000.

33.0.5

COLETTI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di completare la fondovalle Sangro, già in parte realizzata, nel tratto da Quadri (CH) a Sant'Angelo del Pesco (IS), viene autorizzata la spesa di 50.000.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 100.000;

2003: – 66.667;

2004: – 50.000.

33.0.6

COLETTI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di completare la variante alla strada statale n. 16 Pescara-Francavilla-Fossacesia, già in parte realizzata, viene autorizzata la spesa di 25.000.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 50.000;

2003: – 33.334;

2004: – 25.000.

33.0.7

FILIPPELLI, GIARETTA

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Misure diverse)*

1. In deroga alla legge 4 agosto 1984, n. 442, e in attesa di una disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria, i consorzi di bonifica, la regione Campania e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere operai specializzati in relazione alle reali esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale e ambientale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, nella misura non superiore al 20 per cento del numero degli operai in attività al 30 dicembre 2001 e ciò per compensare in parte la perdita di giornate lavorative dovuta a dimissioni o a pensionamenti».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

33.0.8

FILIPPELLI

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Misure diverse)*

1. Nel distretto della Corte di appello di Catanzaro è istituita dal 1° gennaio 2002 la Corte di assise presso il tribunale di Crotone, con sede in Crotone e con giurisdizione territoriale corrispondente alla circoscrizione dello stesso tribunale.

2. Il Ministro della giustizia ne determina, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno 2002, l'organico, la data di inizio di funzionamento e il numero dei giudici popolari assegnati».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

33.0.9

FILIPPELLI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure diverse)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il Ministro della giustizia dà pratica attuazione alla regione distaccata dal tribunale di Crotone già istituita in Petilia Policastro, concludendo la procedura da tempo attivata prevista dall'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 1998.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

33.0.10

GIARETTA, SCALERA, SODANO Tommaso, PIZZINATO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Completamento della bonifica e del recupero ambientale
dell'area industriale di Bagnoli)*

1. Per la realizzazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, previsto all'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la spesa autorizzata è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2004».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

33.0.11

GENTILE, FERRARA

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.**

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, così come modificato dall'articolo 66, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "carriera prefettizia" sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti".

3. In attesa della definizione della regolamentazione contrattuale per il quadriennio 1998-2001 è fatta salva agli effetti giuridici ed economici la graduatoria degli idonei dei concorsi a dirigente della Cassa già banditi alla data del 31 dicembre 1997 per l'inquadramento alla dirigenza.

4. In sede di modifica dell'ordinamento del personale il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza, propone al Ministro dell'economia e finanze la rideterminazione delle posizioni dirigenziali per una maggiore capillarità sul territorio, ivi compreso l'accesso alla dirigenza anche in sovrannumero, con priorità all'inquadramento degli idonei funzionari di 1-Vice dirigenti inclusi in graduatoria con un contratto a tempo determinato non inferiore a tre anni e massimo di cinque anni».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**33.0.12**

IOANNUCCI

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Modifiche alla legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

1. Al comma 1 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'elenco dei soggetti autorizzati a percepire i contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie, sono aggiunti i seguenti soggetti:

a) Consorzio interregionale Basso Livenza per la quota di lire 1,5 miliardi a decorrere dal 2002;

b) Consorzio interregionale Basso Tagliamento per una somma di 1,5 miliardi a decorrere dal 2002;

c) A.q.p-Acquedotto pugliese di Bari per una somma di 1,5 miliardi a decorrere dal 2002;

d) E.i.p.l.i.-Ente irrigazione di Puglia per Basilicata e Irpinia per una somma di 1,5 miliardi a decorrere dal 2002».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

33.0.13

LAURO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale)

1. Per garantire lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna.

2. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per le attività produttive, ed a tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 300 milioni per gli anni 2003 e 2004 e, per la realizzazione del metanodotto Algeria-Italia, la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2002, di euro 100 milioni per l'anno 2003 e di euro 150 milioni per l'anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero delle attività produttive, aggiungere:

2002: + 50.000;

2003: + 300.000;

2004: + 300.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

33.0.14

MINARDO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di potenziare infrastrutture trasportistiche e di amplificare la potenzialità della rete logistica nazionale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (raddoppio strada statale Ragusa-Catania) sono autorizzati limiti di impegno decennale di 10.329.140 euro a partire dal 2002».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

33.0.15

COMPAGNA, TESSITORE

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Interventi a sostegno dell'attività del Teatro San Carlo di Napoli)

1. Per interventi a sostegno dell'attività del teatro San Carlo di Napoli è autorizzata l'erogazione di 2.065.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 4.130;

2003: – 2.750;

2004: – 2.065.

33.0.16

VITALI, PASQUINI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per ciascun anno del triennio 2002-2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il CIPE, avvalendosi anche delle risorse all'uopo già deliberate, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le singole regioni.

2. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le Regioni adottano all'interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, tramite anche l'acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le Regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCHEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede per gli anni 2002-2003-2004, con l'utilizzo per anno di 250 milioni di euro previsti nella Tabella D, alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze nella voce legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1».

Conseguentemente alla Tabella D, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n.27) (4.2.3.8. – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493) è apportare la seguente variazione:

2002: – 250.000;

e alla voce: legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse. L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla tabella E (Settore n. 4) (4.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7483) è apporare la seguente variazione:

2002: + 250.000;

33.0.17

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per ciascun anno del triennio 2002-2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il CIPE, avvalendosi anche delle risorse all'uopo già deliberate, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le singole regioni.

2. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le Regioni adottano all'interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, tramite anche l'acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le Regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede per gli anni 2002-2003-2004, con l'utilizzo per anno di 250 milioni di euro previsti nella Tabella D, alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze nella voce legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1».

Conseguentemente alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n. 27) (4.2.3.8. – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493) apportare la seguente variazione:

2002: – 250.000;

e alla voce: legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse. L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla tabella E (Settore n. 4) (4.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7483) apportare la seguente variazione:

2002: + 250.000;

33.0.18

MANIERI, TOGNI, GIARETTA

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente;

«Art. 33-bis.

1. Il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 30 milioni di euro, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003) apportare la seguente variazione:

2002: – 30.000.

33.0.19

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, FRANCO Paolo, STIFFONI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente;

«Art. 33-bis.

(Incentivi per il finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali)

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217 e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-undecies*) è inserita la seguente:

"c-undecies-bis) le erogazioni liberali in denaro di persone fisiche o giuridiche a favore degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

33.0.20

VITALI, DE PETRIS, TOIA, MUZIO, DONATI, GIARETTA

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis**

1. Per ciascun anno del triennio 2002-2004, 250 milioni di euro sono destinati alla regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata. Il Cipe, avvalendosi anche delle risorse all'uopo già deliberate, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, definisce i criteri di utilizzo e di riparto delle risorse, che vengono assegnate tramite accordi di programma per lo sviluppo locale, stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze per le singole regioni. Ai fini della stipula degli accordi di programma per lo sviluppo locale, le Regioni adottano all'interno della loro programmazione gli strumenti della programmazione negoziata, tramite anche l'acquisizione del consenso dei soggetti responsabili degli stessi. Parimenti le Regioni acquisiscono il parere delle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM, ai fini della stipula e della revisione delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

Art. 34.**34.1**

ZANCAN, SODANO Tommaso

Al comma 1, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400, che» aggiungere le seguenti: «in assenza di particolari esigenze probatorie e comunque solo a conclusione delle indagini preliminari».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).**34.2**

CENTARO, MINARDO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

34.3

ZANCAN, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede previo accertamento da parte dell'ufficio del valore del bene, alla sua vendita entro il termine di un anno dal provvedimento cautelare, garantendo, in ogni caso, il diritto di prelazione del proprietario;

b) prevedere, qualora se ne siano verificati i presupposti giuridici, la restituzione al proprietario di un importo equivalente al valore economico del bene».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

34.4

CENTARO, MINARDO, FERRARA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le ipotesi» inserire le seguenti: «derivanti da circostanze o eventi eccezionali».

34.5

CENTARO, MINARDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

34.6

CENTARO, MINARDO, FERRARA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ne ricorrano i presupposti giuridici» con le seguenti: «ricorrano circostanze od eventi eccezionali».

34.7

PERUZZOTTI, MORO, VANZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico degli uffici di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

34.8

BUCCIERO, CICCANTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le autorizzazioni di spesa del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, possono essere utilizzate, nel limite di 516.457 euro annui, congiuntamente da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero degli affari esteri per indennizzare parzialmente l'armatore di navi da pesca la cui unità sia stata oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca emanato da autorità extracomunitarie».

34.0.1

D'ONOFRIO, CICCANTI

*Al capo VIII, inserire dopo l'articolo 33, il seguente:***«Art. 33-bis.***(Patrimonio idrico nazionale)*

1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in

rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dall'anno 2004:

a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 3 miliardi per l'anno 2004;

b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 3 miliardi per l'anno 2004;

c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 2 miliardi per l'anno 2004;

d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 2 miliardi per l'anno 2004;

e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 2 miliardi per l'anno 2004;

f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 2 miliardi per l'anno 2004;

g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3 miliardi per l'anno 2004;

h) Consorzi di bonifica dell'oristanese per la quota di lire 1 miliardo per l'anno 2004.

2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2003 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: + 18.000.

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2004: + 18.000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2004: - 18.000.

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti non statali:

2004: - 18.000.

34.0.2

PASINATO, FAVARO, MINARDO, TREDESE, DE RIGO, ARCHIUTTI, FALCIER, CENTARO, IOANNUCCI, FERRARA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il bene mobile iscritto nei pubblici registri, sia nazionale che estero, affidato in custodia a seguito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, in assenza di ricorso all'autorità competente, deve essere alienato al fine di contenere le spese di custodia e di evitarne il depauperamento; il ricavato, detratte le spese di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, è depositato in un autonomo conto fruttifero da costituirsi presso la Tesoreria dello Stato. Resta immutata la procedura prevista per pervenire alla confisca definitiva, che sarà poi disposta sulla somma depositata.

2. Nel caso in cui ricorrano gli estremi per disporre il dissequestro, la somma accantonata, integrata di quanto l'amministrazione aveva in precedenza detratto, se dovuto, sarà versata all'avente diritto.

3. L'ipotesi di cui al comma 1 si applica anche ai beni sottoposti a sequestro alla data di entrata in vigore della presente legge».

34.0.3

CUTRUFO, CICCANTI, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il bene mobile iscritto nei pubblici registri, sia nazionali che esteri, affidato in custodia a seguito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, in assenza di ricorso all'autorità competente, deve essere alienato al fine di contenere le spese di custodia e di evitarne il depauperamento; il ricavato, detratte le spese di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, è depositato in un autonomo conto fruttifero da costituirsi presso la Tesoreria dello Stato. Resta immutata la procedura prevista per pervenire alla confisca definitiva, che sarà poi disposta sulla somma depositata.

2. Nel caso in cui ricorrano gli estremi per disporre il dissequestro, la somma accantonata, integrata di quanto l'amministrazione aveva in precedenza detratto, se dovuto, sarà versata all'avente diritto».

34.0.4

OGNIBENE, LAURO

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:***«Art. 34-bis.**

1. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:

"8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la 'produzione media annua effettiva' dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per 'produzione media annua effettiva' di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**34.0.5**

MAFFIOLI, CICCANTI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:***«Art. 34-bis.**

1. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:

"8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la 'produzione media annua effettiva' dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per 'produzione media annua effettiva' di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, fatti salvi gli accordi già intercorsi fra le parti e valevoli fino al biennio 2002-2003"».

34.0.50

CURTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:

"8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la 'produzione media annua effettiva' dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per 'produzione media annua effettiva' di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925"».

34.0.6

MORO, VANZO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. L'articolo 28, comma 8, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:

"8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come la potenza che si ricava dividendo la 'produzione media annua effettiva' dell'impianto riferita al pompaggio per le ore annue solari. Per 'produzione media annua effettiva' di ciascun impianto deve intendersi la media delle produzioni annue effettive, riferite al pompaggio, del biennio precedente alla revisione della misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925"».

34.0.7

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Disposizioni a sostegno delle attività alberghiere)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore degli imprenditori del settore alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo, nella misura del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sugli immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge l'attività.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione dell'incentivo, di cui al comma 1, a favore delle attività alberghiere identificate dallo studio di settore SG 4411 codici attività 55.11.0 (alberghi e motel con ristorante) e 55.12.0 (alberghi e motel senza ristorante)».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).**34.0.8**

BOSCETTO, FERRARA

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Fondi vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)*

1. Dopo l'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.*(Diritto di surroga)*

1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Tale fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge.

3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due fondi unificati ai sensi del presente articolo, sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso"».

34.0.9

GIARETTA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Incentivi fiscali per sistemi di sicurezza)

1. Nel limite di 3.000 euro per ogni anno fiscale e per un massimo di tre anni, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio ed ai rivenditori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi e per i servizi di controllo e vigilanza».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

34.0.10

GIARETTA

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di euro e moneta elettronica)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico presieduto dal Ministero dell'economia e delle finanze con la partecipazione del Ministero dell'interno, del Ministero delle attività produttive, del Ministero delle comunicazioni, dell'ABI, della società Servizi

Interbancari, delle Poste Italiane spa e di una rappresentanza dei tabaccaia per studiare sistemi e particolari modalità che consentano l'adozione di mezzi di pagamento elettronico in ordine all'acquisto di tabacchi, valori bollati e postali ed alle giocate del lotto.

2. Il tavolo sarà presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un vice ministro o un sottosegretario a ciò delegato.

3. I tabaccaia e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro consueto punto di approvvigionamento i valori privi dell'indicazione in euro, compresi i foglietti cambiali, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro ovvero il rimborso in euro al netto dell'aggio a suo tempo percepito.

4. Con la medesima modalità avverrà la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.

5. Quanto previsto ai commi precedenti si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

34.0.11

OGNIBENE, LAURO

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo)

1. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2004"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

28^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI dà conto delle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi giovedì 25 ottobre, facendo presente che la conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, per la settimana dal 12 al 16 novembre, l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 350 (euro e rientro dei capitali) e n. 351 (privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato): i lavori della Commissione sono stati organizzati in funzione di tale calendario. Egli informa che nella seduta odierna e nella seduta già convocata per domani alle ore 10,30 saranno svolte le relazioni sui disegni di legge n. 780 e 786 e che la discussione generale proseguirà fino a martedì 6 novembre. Egli propone quindi alla Commissione di confermare per le ore 13,00 di lunedì 5 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai citati disegni di legge, secondo una proposta già avanzata in sede di Ufficio di Presidenza.

Dopo l'intervento del senatore TURCI, il quale giudica eccessivamente esiguo il termine per la presentazione degli emendamenti, anche in ragione della complessità dei decreti-legge, il PRESIDENTE propone alla Commissione di fissare per le ore 17 il termine per la presentazione degli emendamenti stessi.

Convieni la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis) Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006
(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore CANTONI, il quale fa presente che nella Nota il quadro tracciato nella Relazione Previsionale e Programmatica non subisce sostanziali revisioni, nonostante le condizioni di incertezza conseguenti ai tragici eventi dell'11 settembre. È stata effettuata una doppia valutazione: la prima relativa agli andamenti del 2001 e del 2002 basata su maggiori elementi di stima, la seconda relativa al periodo 2003-2006 più difficilmente valutabile.

Si prevede che il deterioramento del quadro economico internazionale avvenuto negli ultimi mesi si esaurisca nel corso del 2002, con una ripresa della domanda interna e degli investimenti grazie alle azioni di politica economica effettuata dal Governo (interventi a favore delle famiglie e delle imprese). Si prevede che anche negli anni successivi al 2002, compatibilmente alla congiuntura internazionale, il tasso di crescita dell'economia italiana si attesti intorno al 3 per cento, grazie agli interventi strutturali ed alle riforme intraprese nel mercato del lavoro e dei prodotti.

Il Governo, sulla base dei provvedimenti contenuti nella manovra finanziaria per il 2002, conferma l'obiettivo di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche fissato nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2002 e l'obiettivo di conseguire la riduzione della pressione fiscale a partire dal 2003 per favorire la crescita dell'economia.

Le condizioni di incertezza dell'economia mondiale rendono necessaria una funzione anticiclica della politica fiscale per consentire l'azione degli stabilizzatori automatici sulle fluttuazioni della congiuntura economica. I recenti provvedimenti del Governo, volti al miglioramento della finanza pubblica, e la riduzione della spesa per interessi dovrebbero favorire il raggiungimento di questi obiettivi.

Per gli anni 2003 e 2004 – prosegue il relatore – gli obiettivi di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione rimangono invariati, mentre, a modifica del programma per gli anni 2005 e 2006 del Documento di programmazione economica e finanziaria, il Governo si impegna ad attuare quanto necessario per ottenere un saldo netto positivo dei conti della Pubblica Amministrazione già dal 2005.

Conclusivamente egli propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore CASTELLANI l'analisi della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria fa emergere la sostanziale inutilità del documento consegnato dal Governo al Parlamento, poiché esso non tiene in alcuna considerazione le stime

compiute in sede internazionale (Fondo monetario internazionale) e nazionale (la stessa Confindustria e l'ISAE) circa il peggioramento dell'economia italiana: tali stime rendono le ipotesi del Governo eccessivamente ottimistiche, soprattutto per quanto riguarda gli effetti stimati dei provvedimenti già varati nei primi «cento giorni»: al contrario, tutti gli indicatori segnalano l'avvio di una fase di estrema incertezza e di notevole deterioramento del quadro economico. D'altro canto, l'Esecutivo ammette nella Nota di aggiornamento che le grandezze macroeconomiche, ed in particolare il tasso di crescita dell'economia, vanno intese alla stregua di obiettivi più che come previsioni. In generale, egli ritiene che l'attuale congiuntura economica debba essere affrontata con strumenti completamente differenti rispetto a quelli predisposti dal Governo, con un ampio sostegno alla domanda interna di beni di consumo, in linea con un approccio teorico di stampo keynesiano non estraneo, del resto, a prese di posizione espresse dallo stesso relatore Cantoni. Ritiene di aver così motivato il proprio voto contrario alla proposta di parere favorevole.

A giudizio del senatore TURCI la predisposizione della Nota di aggiornamento risponde più all'esigenza di tener conto delle sollecitazioni avanzate dall'opposizione, che non ad un'effettiva volontà del Governo di rivedere il quadro programmatico all'interno del quale è inserita la manovra di bilancio per il 2002. La scarsa analiticità del documento in esame, del resto, conferma il giudizio di insufficienza e di inadeguatezza della manovra di bilancio. A suo parere quindi il Governo ha perso l'occasione per ridare credibilità alla propria manovra, che doveva essere inserita, più correttamente, in un quadro macroeconomico completamente mutato – come segnalato dallo stesso Fondo monetario internazionale – e nel quale le misure proposte dispiegano effetti molto meno incisivi del previsto.

Interviene quindi il senatore BONAVIDA, il quale riepiloga i rilievi avanzati dalla opposizione in merito alla mancata copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina agevolativa degli utili reinvestiti (cosiddetta legge Tremonti *bis*), osservando che tali giudizi sono stati puntualmente confermati dalla circostanza che il Governo ha ritenuto di dover presentare un emendamento al disegno di legge finanziaria al fine di preordinare le risorse necessarie a coprire le minori entrate derivate dall'applicazione di tale agevolazione.

A ciò egli aggiunge lo sconcerto per il fatto che la Nota di aggiornamento ripropone un tasso di crescita del prodotto interno lordo del 3 per cento per gli anni successivi al 2002, del tutto fuori linea ormai rispetto al grave peggioramento del quadro economico nazionale ed internazionale. In tale condizione, aumentano le preoccupazioni per la prospettiva di un'imminente manovra correttiva sul lato delle entrate che penalizzerà il *welfare state* e, in particolare, il settore previdenziale.

Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

Non essendoci altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene per la replica il sottosegretario TANZI, il quale puntualizza che il Governo ha ben presente i rischi connessi alle conseguenze per l'economia nazionale della grave crisi internazionale apertasi dopo l'11 settembre. Egli però osserva che l'attuale congiuntura non consente, nemmeno ai centri di analisi più autorevoli, di formulare con certezza previsioni circa l'andamento dell'economia nel prossimo anno. Tuttavia, egli rileva che l'economia statunitense, dopo il più lungo ciclo espansivo della propria storia, ha iniziato un periodo recessivo ben prima degli attentati e che tale ciclo, seguendo l'andamento della serie storica dei cicli economici, dovrebbe toccare il suo punto di massima tra qualche mese, per poi risalire già a partire dalla primavera del prossimo anno. Esiste quindi una possibilità di ripresa dell'economia statunitense, e quindi, conseguentemente, di quella europea, e italiana in particolare, nel 2002, cui il Governo ha ritenuto di poter far riferimento nel confermare le stime di crescita del PIL. È indubbio peraltro che un eventuale, ulteriore peggioramento della congiuntura nazionale ed internazionale non potrà non costringere l'Esecutivo a ripensare alcuni indirizzi di politica economica impliciti nella manovra di bilancio per il 2002. Egli però non condivide l'affermazione che solo un intervento di stampo keynesiano, possa consentire di invertire il ciclo economico negativo, anche in considerazione degli enormi e positivi sforzi fatti dai Paesi europei per mettere sotto controllo la finanza pubblica. Nelle attuali condizioni, appare molto più adatta e congrua una politica di sostegno sul lato dell'offerta e che il Governo intende privilegiare.

Interviene per la replica il relatore CANTONI, il quale condivide l'accento posto sul fatto che i bruschi cambiamenti negli scenari macroeconomici possono ingenerare grandi difficoltà previsionali, anche negli organismi internazionali più autorevoli come l'FMI. È vero anche, come sottolineato dal Sottosegretario, che l'economia statunitense è entrata in una fase recessiva già all'inizio del 2001, ma non può sottacersi che proprio le ingenti risorse finanziarie mobilitate dagli eventi bellici possono, come avvenuto agli inizi degli anni 90, avviare un processo virtuoso di ripresa dell'economia.

Dopo aver riepilogato gli obiettivi fissati dal Governo per rilanciare l'economia nazionale, attraverso una combinata strategia di riforme strutturali e di sostegno per gli stati sociali più deboli, egli insiste sulla grande efficacia, in termini economici, del piano di rilancio delle infrastrutture, dei trasporti e delle grandi opere pubbliche: più che di politica keynesiana, si tratta di consentire all'Italia di superare una condizione mortificante in tali settori.

In sede di dichiarazione di voto sulla proposta di parere favorevole, intervengono i senatori DEGENNARO, il quale sottolinea il valore della

politica di sostegno alle grandi opere infrastrutturali, e il senatore EUFEMI, il quale condivide la scelta del Governo di presentare un'apposita Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria. Il senatore GIRFATTI preannuncia poi il proprio voto favorevole.

Anche il senatore Franco PAOLO motiva il proprio voto favorevole alla proposta di parere avanzata dal relatore, giudicando peraltro infondate le preoccupazioni per un attacco indiscriminato allo stato sociale e ai ceti più deboli.

A nome dei senatori di Alleanza Nazionale, preannuncia il voto favorevole il senatore SALERNO.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti la proposta di parere favorevole, che viene approvata a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(786) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SALERNO, il quale osserva che il decreto-legge, con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, costituisce un tassello importante della complessiva manovra economica predisposta dal Governo. In generale, il provvedimento di iscrive in una linea di regolarizzazione dell'economia sommersa e di sostegno alla trasparenza nei meccanismi concorrenziali tra le imprese, già avviata con il disegno di legge n. 373, recante primi interventi per il rilancio dell'economia.

Le disposizioni di maggior rilievo del provvedimento concernono la disciplina delle emersione di attività detenute all'estero: le stime dei patrimoni detenuti fuori dai confini nazionali da soggetti stabilmente residenti in Italia si attestano a circa un milione di miliardi di lire; tali patrimoni sono stati, per varie ragioni, dirottati fuori dal circuito dell'economia nazionale negli anni passati. Egli specifica però che la disciplina sul rientro dei capitali dall'estero non contiene alcuna sanatoria per i detentori di capitali e di proventi di attività illecite, né favorisce in alcun modo tali soggetti. Le limitazioni soggettive previste dalla norma, trattandosi esclusivamente di persone fisiche e non di persone giuridiche, escludono, di fatto, che la disciplina in esame possa costituire una sostanziale sanatoria per i redditi d'impresa sottratti in passato al Fisco.

Il relatore riepiloga poi le motivazioni che hanno indotto numerosi connazionali a scegliere l'esportazione illecita di capitali all'estero. A

suo parere, la grave instabilità politica sofferta nel recente passato, unita alla scarsa redditività dei capitali impiegati nell'economia nazionale, causata anche da un ordinamento fiscale particolarmente ostico e penalizzante per la libera iniziativa, hanno caratterizzato un quadro non certo incoraggiante per gli investimenti e l'utilizzazione del capitale in Italia. La normativa in esame, invece, ha l'obiettivo di ricreare un ambiente economico e normativo più favorevole agli investimenti e alle iniziative private, reimmettendo in circolo ingenti risorse private. Non vanno peraltro tralasciati i positivi effetti in termini di finanza pubblica, di un sostanziale ampliamento della base imponibile e di una sicura crescita della ricchezza nazionale.

In aggiunta al rientro dei capitali, il decreto-legge, molto opportunamente, prevede anche la regolarizzazione delle attività finanziarie o di altre attività detenute all'estero da soggetti stabilmente residenti in Italia. Il relatore giudica poi positivamente le disposizioni concernenti la segretezza e la riservatezza delle informazioni che gli intermediari ricevono nel corso dei procedimenti di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero.

Passando ad esaminare le disposizioni per il passaggio all'euro, egli sottolinea il rilievo dei compiti assegnati alle banche e agli altri intermediari, dando conto poi delle misure adottate dal Governo per contrastare l'eventuale spaccio di monete e biglietti falsi.

Per quanto riguarda la materia più propriamente tributaria, il relatore apprezza particolarmente la scelta del Governo di eliminare il meccanismo dell'equalizzatore – di complicatissima applicazione – anche in considerazione della dubbia legittimità del prelievo posto in essere con tale disciplina.

Egli dà quindi conto delle modifiche apportate alle norme in materia di economia sommersa, giudicando importante, in particolare, il rinvio al 28 febbraio 2002 del termine entro il quale le imprese potranno presentare la dichiarazione di emersione.

Conclude auspicando una rapida conversione in legge del decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

30^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(361-B) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente-relatore ASCIUTTI, il quale ricorda che il disegno di legge in titolo torna all'esame del Senato dopo essere stato modificato dalla Camera dei deputati. Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione è quindi limitata alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, le modifiche da esaminare sono due: il recupero di 5 miliardi sul Fondo corrispondente all'8 per mille di competenza statale del gettito IRPEF (che viene così ridotto – sulla base degli accertamenti relativi alle scelte dei contribuenti – solo di 4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali 2001 anziché di 9 miliardi, come prevedeva il testo licenziato in prima lettura dal Senato); il ripristino di 100 miliardi, sia per la competenza che per la cassa, sull'unità previsionale di base relativa alle scuole non statali.

A tale ultimo proposito, il presidente-relatore rammenta che il disegno di legge di assestamento originariamente presentato dal Governo al Senato, oltre a prevedere la restituzione a tale unità previsionale di base delle somme per le scuole materne non statali e per quelle elementari parificate, erroneamente iscritte dal bilancio 2001 sul Fondo per il federalismo amministrativo del Ministero del tesoro, riduceva di 100 miliardi per

la competenza e di 188 miliardi per la cassa i fondi per la realizzazione del sistema prescolastico integrato.

Già al Senato veniva presentato dal senatore D'Andrea un emendamento in Aula per ripristinare tali fondi, che tuttavia veniva respinto a seguito delle dichiarazioni del rappresentante del Governo secondo cui i fondi non sarebbero sicuramente stati spesi nel corso dell'anno ed erano pertanto destinati ad andare in residuo. Il Sottosegretario all'economia assicurava del resto in quell'occasione che i fondi sarebbero stati ripristinati dal 2002 con la nuova manovra di bilancio, come è di fatti puntualmente avvenuto (l'unità previsionale di base ha anzi registrato un incremento addirittura maggiore).

Nel corso dell'esame dell'assestamento alla Camera dei deputati, l'emendamento che ripristinava gli stanziamenti già dal 2001 è stato tuttavia ripresentato, prima in Commissione bilancio, dove veniva respinto, sia pure «tecnicamente», indi in Aula dallo stesso Governo (che contestualmente recuperava i 5 miliardi sul Fondo dell'8 per mille statale). Al riguardo, il presidente-relatore rileva tuttavia che il sottosegretario Vegas, in Commissione bilancio, ha avvertito che qualora si fosse approvato un siffatto emendamento, si sarebbe resa necessaria una modifica al bilancio 2002, che attualmente sconta il recupero dei 100 miliardi tagliati dall'assestamento originario.

Giudicando positivamente la scelta operata dalla Camera dei deputati, egli raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sulle modifiche apportate al disegno di legge in titolo.

Il senatore D'ANDREA prende atto con soddisfazione della positiva risposta del Governo alle istanze sollevate dalla sua parte politica con riferimento alle scuole non statali. Nell'auspicare peraltro che non si proceda ora ad una riduzione dei fondi già stanziati per il 2002, anticipa il suo orientamento favorevole su tale specifica modifica.

Il senatore GABURRO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Centro Cristiano Democratico-Cristiani Democratici Uniti: Biancofiore alla proposta del relatore, condividendo l'auspicio di non ridurre i fondi per il 2002, di cui sollecita al contrario un ulteriore incremento.

Anche i senatori BRIGNONE, DELOGU (a nome del Gruppo Alleanza Nazionale), TOGNI e FAVARO (a nome del Gruppo Forza Italia) dichiarano il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario APREA registra con soddisfazione l'orientamento favorevole della Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

36^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali, Gagliardi.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore IOVENE richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sulla notizia – diffusa da un organo di stampa – che il parco nazionale del Pollino sarebbe stato commissariato dal Ministro dell'ambiente, il quale avrebbe scelto l'ex deputato del Gruppo Alleanza Nazionale, Fino, quale commissario del parco stesso. Appare quindi necessario ascoltare quanto prima il ministro Matteoli allo scopo di fare chiarezza sul punto.

Il senatore GIOVANELLI si associa alla richiesta testé avanzata dal senatore Iovene e fa presente come sia assolutamente indispensabile che la Commissione ambiente del Senato abbia modo e spazio per occuparsi delle diverse tematiche attinenti alla politica ambientale.

Il senatore TURRONI chiede che il Ministro dell'ambiente venga quanto prima ascoltato dalla Commissione allo scopo di far luce sulle questioni emerse nelle occasioni in cui sono stati disposti, negli ultimi mesi, i commissariamenti dei vertici di alcuni enti parco.

Il senatore RIZZI, con riferimento alla richiesta avanzata dai senatori Iovene e Giovanelli, osserva che non è certo possibile convocare il Ministro dell'ambiente per chiarire la veridicità di una notizia diffusa soltanto da un organo di informazione.

Il presidente NOVI fa presente ai senatori intervenuti che un semplice articolo pubblicato da un giornale non può rappresentare un argomento tale da indurre una Commissione parlamentare a convocare d'urgenza il Ministro competente per materia.

Tutti i componenti del Parlamento, del resto, possono disporre degli strumenti di sindacato ispettivo, di talché i senatori Iovene e Giovanelli hanno la possibilità, se lo ritengono opportuno, di presentare un'interrogazione e di chiedere che ad essa venga data risposta in Commissione.

Per quanto riguarda invece l'opportunità di effettuare un dibattito sulla più ampia questione della gestione degli enti parco, l'eventuale decisione di ascoltare il Ministro dell'ambiente potrà essere assunta correttamente dall'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

IN SEDE DELIBERANTE

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri. – Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(605) RONCONI. – Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di giovedì 25 ottobre 2001.

Il presidente NOVI avverte che il relatore ha presentato un emendamento volto ad introdurre un capoverso aggiuntivo dopo il capoverso 4.

Il relatore SPECCHIA fa presente che l'emendamento 1.770, cui ha testé fatto riferimento il Presidente, è volto a tener conto del parere reso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee in ordine all'opportunità di prevedere la possibilità di annullare i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione di quanto previsto dalla normativa in esame e dalla direttiva comunitaria.

Il senatore TURRONI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.274, volto a precisare che le deroghe possono essere disposte anche per le ragioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della più volte citata direttiva comunitaria.

La Commissione respinge l'emendamento 1.274.

Il senatore TURRONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.279 con il quale si propone di sostituire la parola «precisare» con l'altra «menzionare», che appare senz'altro più idonea nel momento in cui si tratta di individuare le specie animali oggetto delle deroghe.

Il relatore SPECCHIA, riconsiderando il parere a suo tempo espresso, si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 1.279.

L'emendamento 1.279, posto ai voti, viene approvato dalla Commissione.

Il senatore TURRONI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.280, con il quale si intende chiarire che le deroghe dovrebbero essere disposte allo scopo di salvaguardare le specie animali, con particolare attenzione a quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.

L'emendamento 1.280 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore TURRONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.281, volto a far sì che le deroghe sanciscano il divieto di prelievo lungo le rotte di migrazione dei volatili.

L'emendamento 1.281 viene respinto.

Il senatore TURRONI annuncia che voterà a favore dell'emendamento 1.283, mirante a prevedere che le deroghe debbano menzionare, oltre alle specie, anche le sottospecie di volatili che ne formano oggetto.

L'emendamento 1.283 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore TURRONI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.284, con il quale si intende stabilire che le specie oggetto delle deroghe devono essere numericamente delimitate.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.284.

Il senatore TURRONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.285, con il quale si vuole fissare il principio che le deroghe disposte dalle regioni debbano indicare le quantità di ciascuna delle specie oggetto delle deroghe stesse.

L'emendamento 1.285 viene respinto dalla Commissione.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 628**1.274**

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «in assenza di altre soluzioni soddisfacenti» aggiungere le seguenti: «e per le ragioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 9».

1.279

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, la parola: «precisare» è sostituita dalla seguente: «menzionare».

1.280

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «devono precisare» inserire le seguenti: «principalmente al fine della salvaguardia delle specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili, ».

1.281

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «devono precisare» inserire le seguenti: «il divieto di prelievo lungo le rotte di migrazione, nonché».

1.283

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «e le sottospecie, ».

1.284

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «con precise delimitazioni numeriche».

1.285

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «indicando le quantità per ciascuna di esse».

1.286

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «tra quelle indicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto da emanarsi, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 31 dicembre 2001».

1.287

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «nel numero massimo di dieci».

1.288

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «e le quantità».

1.289

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «specie» inserire le seguenti: «con particolare riferimento a quelle endemiche».

1.292

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «precisare le specie» inserire le seguenti: «e le sottospecie».

1.294

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «devono precisare le specie che ne formano oggetto» inserire le seguenti: «le caratteristiche morfologiche degli animali».

1.295

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire la parola: «precisare» con le seguenti: «indicare anche con il nome scientifico in lingua latina».

1.296

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «formano oggetto» inserire le seguenti: «l'elencazione e la valutazione comparata delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9 della citata direttiva».

1.297

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «formano oggetto» inserire le seguenti: «il divieto di commercializzazione delle specie stesse, ».

1.298

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «oggetto» inserire le seguenti: «garantendo la protezione delle specie, comprese quelle migratrici, che sono a rischio di estinzione e vulnerabili».

1.300

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «i mezzi, gli impianti e i metodi» indi al fine del comma aggiungere il seguente capoverso: «Le deroghe possono essere esercitate esclusivamente mediante cerbottana».

1.301

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati» con le seguenti: «le strutture, gli impianti, i metodi di prelievo, nonché gli strumenti autorizzati».

1.303

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «gli impianti e i metodi» con le seguenti: «gli strumenti».

1.324

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «di prelievo autorizzati» con le seguenti: «di cattura o altra modalità che non comporti uccisione autorizzata».

1.306

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «mezzi», aggiungere le seguenti: «da scegliersi esclusivamente fra la fionda e la cerbottana».

1.307

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «mezzi», aggiungere la seguente: «ecologici».

1.305

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «gli impianti», aggiungere le seguenti: «consistenti nei retini acchiappa farfalle».

1.309

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «metodi di prelievo», aggiungere le seguenti parole: «ecologici e selettivi».

1.310

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «autorizzati», aggiungere le seguenti: «su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) il quale svolge compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta e ne determina il periodo di attività,».

1.325

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «prelievo autorizzati», aggiungere le seguenti: «le condizioni di rischio,».

1.326

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «autorizzati», aggiungere le seguenti parole: «non incluse nell'allegato IV della citata direttiva 79/409/CEE e

della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e che non causino sofferenza agli animali».

1.327

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «autorizzati» inserire le seguenti: «le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,».

1.342

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «i soggetti abilitati».

1.343

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «abilitati», aggiungere le seguenti: «tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4».

1.344

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «soggetti abilitati», inserire le seguenti: «tra i quali non rientrano comunque i cacciatori e le guardie venatorie,».

1.345

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati», inserire le seguenti: «le condizioni obiettivamente verificabili idonee a consentire impieghi misurati di piccole quantità di determinati uccelli nonché i metodi selettivi di cattura e detenzione.».

1.346

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «soggetti abilitati», aggiungere le seguenti: «ad esclusione.».

1.347

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati», aggiungere le seguenti: «la stima della popolazione di fauna selvatica sul territorio.».

1.348

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «soggetti abilitati», aggiungere le seguenti: «preparati ed autorizzati.».

1.349

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «abilitati», aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti addetti all'esercizio di pratiche di dissuasione pacifica sull'avifauna.».

1.350

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «soggetti abilitati», inserire le seguenti: «tra i quali non rientrano comunque i cacciatori e le guardie venatorie».

1.351

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati» aggiungere le seguenti: «e le modalità di esercizio di prelievo».

1.352

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati» aggiungere le seguenti: «e le condizioni di rischio».

1.353

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati» aggiungere le seguenti: «il numero di appezzamenti agricoli attraversati».

1.354

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati» aggiungere le seguenti: «nonchè una valutazione dei danni che possano arrecare ai fondi».

1.355

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «abilitati» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 19 comma 2».

1.311

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole da: «le circostanze» fino a: «luogo del prelievo con le seguenti: «i tempi e i luoghi di esercizio della deroga nei limiti massimi di un mese per ciascuna annata venatoria e di una provincia per ciascuna regione».

1.312

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «le circostanze di tempo» con le seguenti: «un massimo di venti giorni per esercitare il prelievo in deroga».

1.314

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «le circostanze di tempo» con le seguenti: «il periodo per esercitare il prelievo entro il limite massimo di dieci giorni».

1.315

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «e di luogo del prelievo» *con le seguenti:* «e di luogo, escludendo sempre i siti di riproduzione e di riposo delle specie».

1.318

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «luogo del prelievo» *con le seguenti:* «siti interessati dal prelievo, prevedendone la non applicabilità nelle zone di muta e svernamento».

1.319

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, la parola: «prelievo» *è sostituita dalle seguenti:* «cattura o altra modalità che non comporti uccisione».

1.320

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le circostanze di tempo e di luogo», *sostituire le parole:* «del prelievo» *con le seguenti:* «in cui possono essere attivate le deroghe medesime».

1.356

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le circostanze» *aggiungere le seguenti:* «l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono

realizzate e a decidere quali mezzi, impianti, metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone».

1.313

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «di tempo», inserire le seguenti: «escludendo sempre la possibilità di deroga nei periodi della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione delle specie,».

1.316

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «luogo del prelievo», inserire le seguenti: «che deve essere comunque compatibile con il mantenimento della popolazione delle specie interessate e non può essere consentito in modo permanente e in via generale».

1.317

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «luogo del prelievo», inserire le seguenti: «con esclusione delle zone di cui all'articolo 11,».

1.321

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «luogo del prelievo», inserire le seguenti: «con esclusione della possibilità di poter derogare alle norme vigenti relative al calendario venatorio».

1.322

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «luogo del prelievo», inserire le seguenti: «il termine finale di operatività della deroga».

1.323

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «luogo del prelievo», inserire le seguenti: «indicando ogni zona con apposite tabelle perimetrali.».

1.328

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sopprimere le parole da: «il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo» alla fine del comma.

1.364

BERGAMO, MONCADA

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «i soggetti abilitati» e «complessivamente» nonchè, alla fine del secondo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e i Comprensori Alpini».

1.330

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «i soggetti abilitati,» nonché la parola: «complessivamente».

1.331

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA MULAS

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: «complessivamente» e le parole: «oltre al Corpo forestale dello Stato».

1.329

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 2, eliminare la parola: «complessivamente».

1.332

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «numero», aggiungere la seguente: «limitato».

1.333

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti: «in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie.».

1.334

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti: «il divieto di cattura per la cessione a fini di richiamo».

1.335

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti: «vietando comunque il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione e di riposo».

1.336

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «prelevabili nel periodo», aggiungere le seguenti: «tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare specie che richiedono particolare attenzione per la specificità del loro habitat».

1.337

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «prelevabili nel periodo», aggiungere le seguenti: «in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie».

1.338

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «prelevabili nel periodo», aggiungere le seguenti: «in numero pari al numero di cartucce contenute nei fucili dei cacciatori».

1.339

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «periodo», aggiungere le seguenti: «di deroga, che non può essere di durata superiore a 24 ore».

1.340

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti: «l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone».

1.341

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «forme», aggiungere la seguente: «rigorose».

1.362

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «vigilanza» aggiungere la seguente: «continua».

1.357

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «è soggetto» sostituire la congiunzione «e» con le seguenti parole: «in aggiunta a quanto previsto all'articolo 27 della presente legge».

1.363

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «della stessa» aggiungere la seguente: «sentito il parere dell'ordine francescano».

1.366

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al capoverso 2 sopprimere le seguenti parole: «oltre il Corpo forestale dello Stato». Alla fine del capoverso, aggiungere il seguente periodo: «Il prelievo in deroga, autorizzato dalle Regioni, è effettuato dalle persone iscritte negli Ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini.».

1.358

CHINCARINI

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «oltre al Corpo forestale dello Stato».

1.359

SCOTTI, MANFREDI, MARANO, PONZO

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «oltre al Corpo forestale dello Stato».

1.360

IL GOVERNO

Al capoverso 2, sostituire le parole: «oltre al Corpo forestale» con le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2».

1.361

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «oltre al» aggiungere le seguenti: «al Corpo delle guardie ecologiche e al».

1.365

CHINCARINI

Al capoverso 2, aggiungere al termine le seguenti parole: «i soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dagli enti proposti d'intesa con gli ATC e i comprensori alpini».

1.367

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli animali da allevamento sono gli unici oggetti della deroga ammessi».

1.368

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'attuazione delle deroghe e si deve ricorrere solo a personale dello Stato come soggetti abilitati».

1.369

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La polvere da sparo non può figurare tra i mezzi di attuazione delle deroghe».

1.370

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A cura delle regioni sono previsti corsi rivolti ai soggetti abilitati sull'uso dei mezzi da impiegare nelle deroghe; tali corsi non possono avere durata inferiore a otto mesi».

1.371

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle regioni è affidato il compito della sorveglianza sull'adozione dei mezzi di cui al presente comma».

1.372

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'uso di armi da fuoco a più di un colpo è vietato».

1.373

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «È in ogni caso vietato il ricorso alle reti da uccellazione».

1.374

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La valutazione sui mezzi adottati è affidata al Ministro dell'interno».

1.375

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «È preclusa la capacità offensiva dei mezzi di cui al presente comma nei riguardi della fauna non interessata dalle deroghe».

1.376

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono vietati mezzi capaci di inibire o ridurre le capacità canore degli animali».

1.377

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non è consentito il ricorso a mezzi che causino dolore o sofferenze agli animali».

1.378

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'applicazione delle deroghe di cui al presente comma è subordinata al reperimento di innovazione tecnologiche in grado di minimizzarne l'impatto ambientale».

1.379

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aree montane non sono collocabili impianti».

1.380

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono sospese le deroghe dalle quali derivi inquinamento acustico».

1.381

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I giardini pubblici sono gli unici luoghi deputati all'accoglimento degli impianti».

1.382

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «È prevista con apposito piano regionale la delocalizzazione degli impianti esistenti al fine di adeguarli alla disposizione del presente articolo».

1.383

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'ubicazione degli impianti è premessa solo in territorio urbano».

1.384

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Da parte delle regioni vengono organizzati addestramenti al riporto per i soggetti abilitati».

1.385

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Un'area di rispetto di almeno 300 chilometri deve essere assicurata al fine di garantire che le rotte migratorie siano escluse dall'esercizio delle deroghe».

1.386

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I tempi di attuazione delle deroghe salvaguardano le fasi di crescita dell'avifauna selvatica».

1.387

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'epoca di riproduzione dell'avifauna non deve coincidere con il calendario delle deroghe».

1.388

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La concomitanza tra il periodo di deroga e le fasi di nidificazione è vietata».

1.389

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli impianti non possono trovarsi a meno di 100 chilometri dal più vicino centro urbano».

1.390

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'aucupio non può figurare tra i metodi di prelievo».

1.391

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le riserve di caccia costituiscono l'unico ambito di esercizio delle deroghe».

1.392

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nessuna forma di abbattimento può essere intesa quale prelievo».

1.393

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario non possono essere applicate le deroghe di cui al presente articolo».

1.394

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma regionale esclude il territorio delle comunità montane dell'esercizio delle deroghe».

1.395

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello stato» *aggiungere il seguente periodo:* «Esse non possono estendere la stagione di caccia oltre il 31 gennaio, fermo restando che la deroga non può mai costituire esercizio di caccia».

1.396

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello stato.», *aggiungere il seguente periodo:* «Esse non possono riguardare la cattura di uccelli con reti o vischio».

1.397

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui la deroga consista nell'autorizzazione al personale dello Stato autorizzato ad abbattere una o più specie protette dalla direttiva 79/409/CEE, un ugual numero di specie cacciabili dovrà essere cancellato dal calendario venatorio».

1.398

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere il seguente periodo: «Le deroghe non possono riguardare la caccia di uccelli dell'ordine dei Passeriformi».

1.399

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Rimane sempre vietata la caccia ai passerii ed allo storno».

1.400

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In nessun caso è permesso utilizzare le deroghe per ampliare l'elenco delle specie cacciabili».

1.401

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le deroghe alla caccia degli uccelli ittiofagi».

1.402

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato.», aggiungere il seguente periodo: «Le deroghe non si applicano alla caccia degli uccelli rapaci».

1.403

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «dello Stato» aggiungere le seguenti: «nonchè dell'Arma dei carabinieri».

1.404

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «dello Stato» aggiungere le seguenti: «e alla Guardia di finanza».

1.405

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in fine, aggiungere il seguente capoverso: «le deroghe non possono prevedere l'apertura anticipata della caccia».

1.406

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per disciplinare le modalità di esercizio di qualsiasi deroga all'articolo 8 della direttiva 79/409/CEE è sempre obbligatoria l'autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.407

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esercizio delle deroghe deve comunque mantenere il divieto di detenzione di specie non cacciabili».

1.408

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» aggiungere le seguenti: «Continua ad applicarsi anche in regime di deroga il divieto di asportazione di nidi di cui alla presente legge».

1.409

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» aggiungere le seguenti: «Resta vietata ogni attività di distruzione o danneggiamento di nidi e uova di uccelli selvatici».

1.410

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» aggiungere le seguenti: «È comunque inderogabile il divieto di cui all'articolo 5 della citata direttiva».

1.411

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, stabilisce uno speciale calendario per il prelievo venatorio in deroga di durata non superiore a giorni quindici all'interno dei quali le singole regioni possono inserire i rispettivi calendari».

1.412

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito temporale definito dal calendario nazionale relativo al prelievo in deroga, fissato con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e quantificabile in un massimo di trenta giorni annui nell'ambito della stagione venatoria e solo da parte del capo forestale dello Stato, le regioni possono apportare modifiche che non allunghino ulteriormente tale periodo».

1.413

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il calendario nazionale relativo al prelievo in deroga è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni, e non è derogabile dalle singole regioni».

1.414

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È vietato prelevare capi delle specie oggetto di deroga dalle ore nove alle ore cinque».

1.415

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le ore nelle quali è esercitabile il prelievo in deroga non possono superare ore tre al giorno».

1.416

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati possono esercitare il prelievo in deroga esclusivamente dalle ore cinque alle ore otto».

1.417

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo provvedimento con cui si dispone la deroga, la regione dispone il dimezzamento dei limiti numerici relativi al diritto di accesso da parte dei cacciatori agli ambiti territoriali della provincia di residenza».

1.418

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Negli ambiti territoriali di competenza degli enti che adottano la disciplina derogatoria, le zone di protezione della fauna selvatica devono rappresentare oltre il 50 per cento del territorio agro-silvo-pastorale».

1.419

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo svolgimento di prelievo in deroga consente ai soggetti abilitati di non accedere più nell'ambito territoriale della provincia di residenza, nè ad altri ATC».

1.420

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'orario di caccia in deroga è il seguente: da un'ora prima del tramonto ad un'ora dopo il tramonto».

1.421

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività venatoria esercitata in deroga è vietata nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica».

1.422

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prelievo in deroga è consentito solo per un giorno».

1.423

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che esercitano la deroga devono ridurre a quindici giorni il proprio calendario venatorio».

1.424

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La durata massima del prelievo di cui al presente articolo è fissata in giorni quindici».

1.425

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la durata del prelievo in deroga non può essere superiore a giorni quattordici».

1.426

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo di prelievo in deroga non può superare una settimana».

1.427

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il numero dei capi prelevabili in deroga non può superare i dieci per anno».

1.428

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le norme della disciplina derogatoria sono comunque contenute entro il termine temporale strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che

ne hanno determinato l'adozione e non possono essere rinnovate per più di una volta».

1.429

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «Stato» aggiungere le seguenti: «nonchè l'entità delle popolazioni della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede di istruttoria, nonché le cautele adottate per non procurare disturbo alle altre specie di fauna».

1.430

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Per l'esercizio delle deroghe non sono ammessi i cacciatori».

1.431

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «L'esercizio delle deroghe è riservato esclusivamente al Corpo forestale dello Stato».

1.432

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Per l'effettuazione delle deroghe vengono incaricati gli agenti del Corpo forestale dello Stato che abbiano seguito un apposito corso triennale».

1.433

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «In ogni regione, solo ad una provincia ogni anno può essere concessa l'effettuazione delle deroghe».

1.434

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Le deroghe hanno una durata massima di trenta giorni nell'arco di sette stagioni venatorie».

1.435

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Nella regione che non ottemperi alle condizioni di cui al presente comma ogni attività venatoria per quattro anni».

1.436

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «La regione è tenuta al risarcimento allo Stato di una somma non inferiore a un miliardo di euro per ogni inadempienza di cui al presente comma».

1.437

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «La regione che violi tali prescrizioni risarcisce lo Stato per una somma di euro 50 per ogni animale ucciso».

1.438

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sulla base dei contenuti della direttiva 79/409 CEE non è ammessa alcuna deroga permanente».

1.439

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nessuna regione può annullare il regime sanzionatorio».

1.440

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo è rinviata all'anno 2050».

1.441

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «il requisito della protezione minima della fauna su tutto il territorio nazionale – i cui

livelli debbono essere più che soddisfacenti –, prescritto dalla direttiva 79/409 CEE, è prioritario rispetto a qualunque esercizio di deroga».

1.442

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non può esercitare la deroga di cui al presente articolo è precluso la regione o la provincia autonoma che non abbia provveduto ad aumentare del trenta per cento la superficie delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b)».

1.443

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La facoltà di deroga di cui al presente articolo è preclusa alle regioni e alle provincie autonome che non abbiano provveduto alla istituzione delle oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta degli uccelli selvatici».

1.444

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Qualora tali indicazioni non siano rispettate, la regione è tenuta al risarcimento del danno ambientale».

1.445

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Il caso di violazione di una delle condizioni citate, la deroga è annullata».

1.446

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «È attribuita agli enti territoriali di cui al comma 1 la facoltà di limitare il numero di specie cacciabili».

1.447

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni derogatorie di cui al presente articolo devono comunque essere finalizzate a limitare e non ad ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia».

1.448

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè la motivazione, con riferimento alle ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 della citata direttiva».

1.449

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dell'esercizio delle deroghe, sono comunque vietate le servitù di passaggio».

1.450

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, ove riscontri, anche a seguito di segnalazione da parte di associazioni o singoli cittadini, che l'esercizio della deroga sia esorbitante rispetto ai limiti di cui alla presente legge, può chiedere alle regioni interessate di provvedere alle opportune correzioni o integrazioni. In tale caso la regione provvede a disporre la sospensione immediata della deroga al fine di apportare le modifiche necessarie».

1.451

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ciascuna regione può derogare per una sola volta in dodici anni alle citate disposizioni comunitarie e per un periodo non superiore alla durata di una stagione venatoria».

1.452

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine massimo di durata delle deroghe non può comunque essere superiore a sessanta giorni».

1.453

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le deroghe medesime devono contenere norme idonee a garantire il pieno godimento del diritto di proprietà da parte dei proprietari dei fondi interessati dall'attività di prelievo».

1.454

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali fissa con proprio decreto la durata massima delle deroghe consentite».

1.455

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le deroghe medesime devono contenere la previsione espressa di un termine massimo di durata e sono comunque contenute entro il termine strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione».

1.456

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le deroghe non possono mai essere esercitate per più di una specie di cui all'allegato III della direttiva 79/409/CEE».

1.457

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le deroghe non possono essere effettuate nelle giornate di pioggia».

1.458

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le aree che presentino intenso flusso turistico sono esentate dall'applicazione delle deroghe».

1.459

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «È proibito l'uso di richiami e di mezzi sonori nell'esecuzione delle deroghe».

1.460

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Per l'esecuzione delle deroghe è fatto vietato di ricorrere alle reti».

1.461

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Là dove si presentino oscillazioni climatiche superiori ai tre gradi il ricorso alle deroghe è sospeso».

1.462

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Agli esemplari di avifauna di peso inferiore ai cinque etti non si applicano le deroghe».

1.463

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «I piccoli uccelli sono esclusi dall'applicazione delle deroghe».

1.464

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «L'effettuazione di tali deroghe non può comportare rischio per le persone che non sono addette all'applicazione delle deroghe stesse; in tale caso deve essere escluso l'uso di ogni arma da fuoco».

1.465

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le colture a particolare interesse economico come gli oliveti sono sottratte all'applicazione delle deroghe».

1.466

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «L'esercizio delle deroghe è incompatibile con le coltivazioni di grano».

1.467

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le deroghe non possono essere applicate nei terreni interessati da colture sperimentali e nei frutteti».

1.468

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Nel caso in cui l'effettuazione delle deroghe sia condotta in modo insoddisfacente rispetto alle condizioni stabilite, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 842 del Codice Civile».

1.469

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «L'esercizio di deroga non è compatibile con il periodo successivo al 15 dicembre».

1.470

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le deroghe non possono avvenire nel mese di gennaio».

1.471

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo di deroga non può essere superiore a 17».

1.472

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Non possono essere abbattuti esemplari di sesso maschile delle specie interessate dalle deroghe di cui al presente provvedimento».

1.473

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le aree interessate dalla presenza di specie soggetta a diminuzione, sono escluse dall'applicazione delle deroghe stesse».

1.474

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «L'esecuzione delle deroghe deve essere affidata esclusivamente a tecnici di provata specializzazione in materia ambientale».

1.475

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le guardie venatorie delle associazioni ambientaliste accompagnano il personale addetto all'e-

secuzione delle deroghe. Nel caso in cui il numero di tali guardie sia insufficiente, le deroghe sono sospese sino al reclutamento di un numero adeguato di guardie ambientaliste».

1.476

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «I territorio in cui sono state segnalate presenze di rapaci diurni e notturni sono sottratti all'effettuazione delle deroghe».

1.477

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Nelle aree che si trovano ad una distanza inferiore ai 15 chilometri da zone in cui si stia sviluppando un incendio, è vietata ogni forma di deroga».

1.478

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Per consentire agli animali selvatici normali ritmi biologici, a cominciare dall'alimentazione, le deroghe non possono essere superiori ai 30 minuti per ogni giorno di deroga».

1.479

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le regioni che abbiano già fatto ricorso all'esercizio di deroghe prima dell'entrata in vigore della presente legge sono escluse dalle deroghe stesse».

1.480

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «La deroga è sospesa per 62 giorni nelle regioni in cui essa abbia interessata più di 100 capi di fauna nell'arco di un mese».

1.481

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Nell'esercizio delle deroghe è fatto divieto dell'uso di trappole, di cui è parimenti proibita la vendita e l'acquisto».

1.482

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «È chiamato all'esercizio delle deroghe solo il personale specializzato indicato nominativamente dall'istituto nazionale di fauna selvatica».

1.483

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «I possessori di licenza di caccia non possono esercitare alcuna forma di deroga».

1.484

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «L'esercizio delle deroghe non può avere effetti cruenti sugli animali».

1.485

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le regioni bandiscono concorsi riservati ai laureati in zoologia per l'identificazione di metodi incruenti nell'applicazione delle deroghe».

1.486

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «È istituita la Commissione bicamerale sullo stato della fauna anche in relazione all'eventuale adozione di deroghe».

1.487

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti autorizzati devono essere indicati nominativamente».

1.488

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualunque intervento relativo all'esercizio in deroga è vietato».

1.489

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le persone abilitate alla deroga non possono esercitare la pesca».

1.490

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La caccia tradizionale in deroga è vietata».

1.491

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli uccelli di cui sia accertata la qualità di indicatori biologici sono esclusi da qualsiasi forma di deroga».

1.492

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le misure di cui al comma 2 vengono adottati previa valutazione da parte dell'INFS della determinazione della funzione delle specie come indicatori di inquinamento».

1.493

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le maggiori spese determinate per l'attuazione della presente legge sono coperte dal corrispondente aumento della tassa di concessione per l'esercizio dell'attività venatoria».

1.494

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Allo scopo di garantire circostanziate valutazioni sulla consistenza numerica delle specie, ogni regione istituisce un ufficio dei censimenti sotto la sorveglianza dell'INFS».

1.495

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Esse possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; viene tassativamente esclusa l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna».

1.496

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I territori che presentano fenomeni di dissesto idrogeologico sono esclusi dall'esercizio delle deroghe fino al risanamento delle condizioni di crisi ambientale».

1.497

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel valutare l'opportunità delle deroghe deve essere considerata l'influenza delle polluzioni chimiche sul livello delle popolazioni naturali».

1.498

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per verificare l'impatto sull'ambiente delle misure di cui al presente articolo sono auditi annualmente presso le competenti Commissioni parlamentari competenti dodici docenti universitari in materia di biologia e biodiversità a scadenza annuale».

1.499

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il prelievo, dal quale è comunque escluso l'esercizio venatorio, può essere svolto esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province autonome su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) subordinato alla partecipazione a specifici corsi di ostruzione ed al superamento del relativo esame finale».

1.500

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono sulla base delle decisioni del Presidente del Consiglio dei ministri e delle indicazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti di tempo e di luogo, da quali persone, nonché il numero dei capi complessivamente catturabili o abbattibili nel periodo e le forme di vigilanza cui sono soggetti i metodi di cattura o di uccisione autorizzata e gli organi incaricati della stessa, oltre al Corpo Forestale dello Stato».

1.501

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge, sono tenute ad ampliare le aree di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 fino ad una quota pari a non meno del 45 per cento del territorio regionale, le regioni e le provincie autonome che esercitano la facoltà di deroga di cui al presente articolo».

1.502

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo il comma aggiungere il seguente:

«2-bis. Le deroghe di cui al comma 1, non possono comportare una qualsiasi riduzione del patrimonio indisponibile dello Stato».

1.503

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai sensi e per gli effetti del capoverso 2, è competente il giudice ordinario».

1.504

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli eventuali danni causati dall'ingresso su fondo da parte dei soggetti abilitati al prelievo o dai mezzi e metodi di prelievo autorizzati, saranno risarciti dalle regioni territorialmente competenti».

1.505

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al paragrafo 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualsiasi deroga all'articolo 6 della direttiva 79/409/CEE è possibile solo previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali».

1.506

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce l'autorità abilitata a dichiarare che sussistono le ragioni e le condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE».

1.507

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esercizio della deroga per fini venatori, accertato da parte degli organi di vigilanza di cui al comma 2, comporta l'immediato annullamento del provvedimento di deroga».

1.508

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 31 ottobre di ogni anno devono essere resi noti i censimenti sulle popolazioni di storni quale misura propedeutica per l'applicazione delle deroghe».

1.509

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono promossi a livello di ogni provincia Centri di Studi sulla biodiversità in relazione all'impatto sulle popolazioni selvatiche in conseguenza della presente legge».

1.510

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo istituisce in ogni regione comitati scientifici composti da studiosi di zoologia docenti nell'università statali per condurre verifiche sull'opportunità delle deroghe stesse».

1.511

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. La conferenza stato regioni determina per ogni deroga il numero dei capi prelevabili complessivamente in ciascuna regione, qualora la specie oggetto di deroga sia specie migrante».

1.512

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora la deroga sia motivata da danni all'agricoltura essi devono essere quantificati in non meno del 5 per cento del valore delle colture della zona e localizzazioni e la deroga medesima potrà essere disposta esclusivamente nei territori nei quali i danni si siano verificati».

1.513

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il capoverso 3.

1.514

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. Al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema, le deroghe possono essere richieste direttamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sono comunque disposte dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), il quale verifica la conformità delle ragioni e delle condizioni per le deroghe rispetto ad un adeguato ed uniforme livello di salvaguardia e rilascia la dichiarazione che sono realizzate le condizioni stabilite per le deroghe, le quali non possono ad ogni modo avere per oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica e devono contenere la previsione espressa di un termine massimo di durata, rimanendo comunque contenute esclusivamente entro periodi definiti e strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione».

1.515

SCOTTI, MANFREDI

Al comma 1, sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), o istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione».

1.516

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al comma 1, sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), o istituti

riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione».

1.517

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli selvatici durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze singificative per la tutela delle specie».

1.518

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il divieto di cui all'articolo 3».

1.519

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «deroghe» *aggiungere le parole:* «di cui al comma 2».

1.520

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole: «possono essere disposte» *con le seguenti:* «possono essere stabilite e realizzate».

1.523

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «essere disposte» aggiungere le seguenti: «avendo sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali».

1.524

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «essere disposte» aggiungere le seguenti: «sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.522

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la parola: «solo» sostituire le parole: «e degli Osservatori Faunistici Venatori» con le seguenti: «sentiti gli Osservatori Faunistici Venatori».

1.521

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere, dopo le parole: «possono essere disposte» la parola: «solo».

1.525

CHINCARINI

Al capoverso 3, sostituire le parole: «solo previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti» con le seguenti: «sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) o gli istituti riconosciuti dalle singole Regioni, ove esistenti».

1.526

BERGAMO, MONCADA LO GIUDICE

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «solo previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti» e con le seguenti: «sentito l'Istituto per la Fauna Selvatica (INFS) o gli istituti riconosciuti dalle singole regioni, ove esistenti».

1.527

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «previo» aggiungere le seguenti: «atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché».

1.528

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «previo parere» aggiungere le seguenti: «a seguito di studi sullo status biologico delle specie e sulle ripercussioni delle deroghe su tale status,».

1.529

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «parere» aggiungere le seguenti: «obbligatorio, vincolante e favorevole».

1.530

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «parere» aggiungere le seguenti: «favorevole e motivato».

1.531

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «strettamente vincolante».

1.532

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

1.533

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «favorevole».

1.536

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «fauna Selavatica (INFS)» aggiungere le seguenti: «e su parere vincolante adottato all'unanimità o a maggioranza dal consiglio del dipartimento competente per la zoologia di tutte le università degli studi esistenti nella Regione interessata, o, se mancante, di tutte le università degli studi esistenti nelle Regioni confinanti».

1.537

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «fauna Selavatica (INFS)» aggiungere le seguenti: «e su parere vincolante adottato all'unanimità dal consiglio del dipartimento competente per la zoologia di tutte le università degli studi esistenti nella Regione interessata, o, se mancante, di tutte le università degli studi esistenti nelle Regioni confinanti».

1.538

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «(INFS),» inserire le seguenti: «del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,».

1.539

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «Infs» aggiungere le seguenti: «e dell'Uzi, unione zoologica italiana».

1.540

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, eliminare le parole da: «e degli Osservatori» fino a: «ove esistenti».

1.534

SCOTTI, MANFREDI, MARANO, PONZO

Al capoverso 3, dopo la parola: «(INFS)» sopprimere la parola: «e». Dopo la parola: «venatori» aggiungere le parole: «o degli Istituti Regionali Parificati».

1.541

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole da: «e degli Osservatori» fino a: «ove esistenti» con le seguenti: «e delle Associazioni ambientaliste riconosciute dalle regioni.».

1.535

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «e degli» con le parole: «sentiti gli.».

1.543

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sopprimere le parole: «faunistici venatori» e sostituirle con: «ambientali, che le regioni debbono istituire entro sei mesi.».

1.544

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «osservatori faunistici venatori» aggiungere le parole: «composti da docenti universitari di zoologia.».

1.545

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «esistenti» aggiungere le parole: «e funzionanti secondo criteri, requisiti e valutazioni rigorosamente tecnico-scientifiche.».

1.546

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, postporre alla parola: «esistenti» le parole: «i cui membri vengono sostituiti da studiosi di biodiversità animale».

1.547

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «ove esistenti» aggiungere le seguenti: «ovvero delle competenti commissioni parlamentari».

1.548

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «esistenti» inserire le seguenti: «dei cui competenti sia stata accertata l'esperienza professionale in materia di censimenti».

1.548a

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole: «anche al fine di assicurare» con le seguenti: «allo scopo di garantire la conservazione della fauna selvatica e dei loro habitat naturali, con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e agli habitat che minacciano di scomparire, nonchè».

1.550

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «anche al fine di assicurare», inserire le parole: «la salvaguardia di livelli ottimali nella consistenza numerica delle popolazioni selvatiche nonché».

1.551

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «di assicurare», inserire le seguenti: «la protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate negli allegati II e III della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché».

1.552

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «al fine di assicurare», aggiungere le parole: «misure ponderate».

1.549

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole: «uniformità di» con la seguente: «massima».

1.553

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «tutela», aggiungere le seguenti: «e protezione».

1.554

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «sistema», inserire le seguenti: «nonché il rispetto prioritario degli equilibri ambientali».

1.555

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole da: «e non possono avere», fino alla fine del comma con le seguenti: «Le deroghe non comprendono le specie migratorie, le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 nonché le specie per le quali sia dichiarata la diminuzione della consistenza numerica».

1.557

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «e non», inserire le seguenti: «devono comprendere le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 nonché».

1.556

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «non possono», inserire le seguenti: «comprendere le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e non possono».

1.558

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «per oggetto», inserire le seguenti: «specie migratrici nonché».

1.559

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «per oggetto», inserire le seguenti: «le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997 e».

1.560

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «avere per oggetto», aggiungere le seguenti: «esemplari uccisi, catturati o acquistati illecitamente e».

1.561

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «avere per oggetto», aggiungere le seguenti: «animali detenuti illegalmente o».

1.562

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «avere per oggetto», aggiungere le seguenti: «uccelli cacciati in violazione alle norme nazionali e comunitarie».

1.565

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «avere per oggetto», aggiungere le seguenti: «specie minacciate di estinzione nonché».

1.566

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «per oggetto», aggiungere le seguenti: «specie migratorie, nonché».

1.563

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «specie», aggiungere le parole: «di avifauna».

1.564

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «per oggetto specie», inserire le seguenti: «migratrici, nonché specie».

1.567

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «per le quali», aggiungere le seguenti: «sia riscontrata una limitata ripartizione locale o».

1.568

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole da: «dichiarata», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «denunciato il rischio di riduzione numerica».

1.569

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire la parola: «dichiarata», con la seguente: «rilevata».

1.570

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «sia dichiarata», aggiungere le seguenti: «da atti o provvedimenti nazionali e comunitari».

1.571

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «dichiarata», inserire le seguenti: «dall'Istituto per la fauna selvatica (INFS)».

1.572

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «sia dichiarata», aggiungere le seguenti: «complessivamente a livello comunitario».

1.580

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, prima delle parole: «la forte diminuzione della consistenza numerica» inserire le seguenti: «anche in via cautelare».

1.575

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole: «la forte diminuzione» con le parole: «qualsiasi manifestazione di decremento».

1.576

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole: «la forte diminuzione» con le seguenti: «qualche forma di diminuzione».

1.573

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, eliminare la parola: «forte».

1.577

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire la parola: «forte» con le seguenti: «una modesta».

1.578

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire la parola: «forte» con la seguente: «accennata».

1.579

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «forte» aggiungere le seguenti: «che comunque non può essere superiore allo 0,00005 per cento della popolazione totale e complessiva».

1.581

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «ed in particolare del contingente dei riproduttori».

1.582

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «nel territorio nazionale».

1.583

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «in Europa».

1.584

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «nelle regioni italiane».

1.585

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «su base interregionale».

1.586

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «a livello internazionale».

1.587

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «consistenza numerica» aggiungere le seguenti: «nonché la riduzione degli habitat».

1.588

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, postporre a: «consistenza numerica» le parole: «o patologie particolari».

1.599

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «che in ogni caso non deve superare il 3 per cento degli esemplari complessivi della medesima specie».

1.600

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «consistenza numerica» aggiungere le seguenti: «e non possono avere per oggetto la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE».

1.601

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esse possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; viene tassativamente esclusa l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna».

1.602

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Italia rivolge particolare attenzione a quanto attiene all'influenza di metodi di prelievo sul livello di popolazione delle specie oggetto di deroga».

1.603

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le deroghe non si applicano agli uccelli canori».

1.604

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di procedere all'adozione di deroghe obbligatoriamente condotti dall'Istituto nazionale di fauna selvatica e censimenti della fauna per ogni specie su tutto il territorio nazionale».

1.605

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui si siano stabilite deroghe inopportune a detrimento dell'ambiente, si prefigura un danno ambientale per la collettività che deve essere perseguito».

1.606

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le deroghe esercitate in attuazione del presente articolo non possono comunque comportare alterazioni dirette o indirette al disposto dall'articolo 18».

1.607

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli osservatori faunistici venatori sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.608

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri degli osservatori faunistici di cui al presente comma vengono reclutati attraverso prove concorsuali da tenersi ogni tre anni».

1.609

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui vengano registrate modificazioni in senso negativo degli equilibri riproduttivi delle popolazioni selvatiche oggetto di deroghe, i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali sospendono le deroghe stesse e presentano immediata relazione al Parlamento».

1.610

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la vigilanza di quanto sopra, viene istituito un comitato interministeriale tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il ministero delle politiche agricole e forestali».

1.611

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni che adottano le deroghe di cui al presente articolo, predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale, la sosta e il ripopolamento dell'avifauna».

1.612

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, invia in via preventiva il piano delle deroghe alla Commissione ambiente del Parlamento europeo».

1.613

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le deroghe abbiano pregiudicato la sopravvivenza di una specie, la caccia è sospesa per dieci anni su tutto il territorio nazionale».

1.614

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque vietata ogni deroga al principio generale di divieto a qualsiasi forma di cattura intenzionale».

1.615

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli esemplari prelevati secondo il regime di deroga del presente articolo si applica il divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera bb)».

1.616

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè le specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE».

1.617

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle quali resta vietata la cattura».

1.618

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nè avere effetto su fondi agricoli privati».

1.619

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La normativa regionale dispone il divieto di commercializzazione delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE».

1.620

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le deroghe non possono comunque avere ad oggetto le specie di cui agli allegati II/1 e II/2 della direttiva 79/409/CEE».

1.621

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Solo dopo il completamento del censimento del patrimonio ambientale costituito dalla avifauna selvatica, dello studio dello stato dell'evoluzione e dei rapporti con le altre componenti ambientali e faunistiche, la regione può disporre le deroghe di cui al presente articolo».

1.622

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o considerare rare».

1.194 (nuovo testo)

BRUNALE

Dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito di ogni territorio provinciale le deroghe sono attuate secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, sentiti gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini».

1.623

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Le deroghe vengono immediatamente revocate qualora venga accertata da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) una riduzione della popolazione della specie interessata dalla deroga».

1.624

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Nel medesimo provvedimento con il quale vengono disposte le deroghe le regioni provvedono al miglioramento degli interventi a tutela degli *habitat* e all'incremento delle aree per la sosta della fauna selvatica migratoria».

1.625

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. La fissazione delle modalità di esercizio di deroghe all'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE è subordinata al parere non ostativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.626

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva n. 409/79/CEE, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono realizzate.

2. Restano ferme le competenze previste in capo ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in merito ai compiti di vigilanza».

1.627

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. In quanto attività non assimilabile al prelievo venatorio in senso proprio, il prelievo in deroga non può comunque essere disposto per tempi, luoghi, specie, mezzi, impianti e metodi di prelievo coincidenti con quelli riservati all'esercizio venatorio disciplinato dalla presente legge e dalle leggi regionali».

1.628

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Prima della concessione di ogni deroga il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al consiglio dei ministri una relazione sull'incidenza delle deroghe sui contingenti degli uccelli insettivori».

1.629

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esprime parere vincolante sulle misure di cui al presente articolo».

1.630

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Le deroghe sono autorizzate se la consistenza numerica di ogni specie di avifauna ha registrato un incremento del 25 per cento negli ultimi tre anni».

1.631

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Le deroghe sono ammesse qualora i censimenti della fauna selvatica diano risultati pienamente soddisfacenti per quattro anni consecutivi».

1.632

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Le regioni, per quanto riguarda le deroghe, vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare, anche localmente, all'estinzione o alla riduzione di una specie, in particolare di quelle dell'allegato IV lettera a) della direttiva 79/409/CEE».

1.633

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il capoverso 4.

1.634

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. La cattura di passerì e storni è sempre vietata».

1.635

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Premettere al capoverso 4, le seguenti parole: «Restando fermo il divieto che la detenzione dei richiami di cui al presente comma possa avvenire con modalità contrarie alle esigenze ideologiche degli animali».

1.636

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo le parole: «di applicazione», *inserire le seguenti:* «e di annullamento».

1.637

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, sostituire le parole: «si applica», *con le seguenti:* «non può in alcun caso applicarsi».

1.639

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, sostituire le parole: «si applica», *con le parole:* «non si può applicare».

1.638

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, sostituire le parole: «si applica anche», con le seguenti: «non si applica».

1.640

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo la parola: «cattura», inserire le parole: «rigidamente controllata».

1.641

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «di specie protette».

1.642

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, alle parole: «di specie», inserire le parole: «di avifauna».

1.643

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo la parola: «protette», aggiungere le parole: «purchè appartenenti a specie di peso non inferiore ai sette etti nè appartenenti alle famiglie dei rapaci».

1.644

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «la cessione ai», indi in fine del comma aggiungere le seguenti: «con divieto di commercializzazione e cessione».

1.646

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo la parola: «richiamo», inserire le seguenti: «nell'ambito del quale regime la sostituzione dell'uccello da richiamo morto può avvenire solo dopo 3 anni,».

1.645

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo le parole: «cessione a fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4», aggiungere le seguenti: «Tale cessione, ferme restando le prescrizioni degli articoli 4 e 12 della presente legge, è riservata ai cacciatori che non siano mai incorsi nelle sanzioni di cui alla presente legge e che abbiano frequentato appositi corsi triennali sulle caratteristiche comportamentali degli uccelli».

1.648

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta eccezione per gli esemplari appartenenti alla specie passero e passera mattugia».

1.649

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo parole: «comma 4», aggiungere le seguenti: «, nonchè alla modifica dei termini di cui all'articolo 18, comma secondo della presente legge».

1.650

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo parole: «comma 4», aggiungere le seguenti: «e alla deroga di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge».

1.651

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'esercizio delle deroghe i soggetti di cui al comma 1 non possono autorizzare la raccolta e la detenzione delle uova, anche vuote, di qualsiasi tipo di uccello selvatico».

1.652

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'esercizio delle attività consentite in attuazione delle deroghe è vietato l'abbattimento degli uccelli selvatici, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore in tal caso la fauna abbattuta appartiene allo Stato».

1.653

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere le seguenti parole: «Per ottenere la sostituzione del richiamo morto ceduto attraverso l'applicazione delle deroghe occorre dimostrare con certificato del medico veterinario che la morte è avvenuta per cause naturali».

1.654

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine il periodo: «È vietata la vendita di richiami catturati ai sensi del presente articolo».

1.655

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, in conclusione, aggiungere il seguente periodo: «La regione che non esercita controlli rigorosi sulla detenzione dei richiami è esclusa da ogni tipo di deroga per otto anni».

1.656

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le parole: «Ogni cacciatore non può detenere più di un richiamo complessivamente».

1.657

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere le parole: «dalle deroghe a fini di richiamo sono escluse tutte le specie dichiarate non cacciabili dalla presente legge ad eccezione della foca monaca».

1.658

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nella regione in cui siano state violate le prescrizioni di cui al presente comma viene sospesa la caccia da appostamento con richiami».

1.659

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, in conclusione del periodo, aggiungere il seguente: «Qualora l'esercizio delle deroghe a fini di richiamo comporti problemi di diminuzione per le specie che ne sono oggetto, la caccia con richiami è sospesa per quindici anni».

1.660

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono ammesse deroghe a fini di richiamo per le specie di avifauna i cui individui siano inferiori ai cinquecento grammi di peso».

1.661

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Restano fermi i divieti di cui all'articolo 21 della presente legge».

1.662

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le deroghe di cui al presente comma non si esercitano nelle regioni che presentino alta densità venatoria».

1.663

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che dispone la deroga si riaprono, per ulteriori centosessanta giorni, i termini di cui all'articolo 15, comma 3».

1.664

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'ambito delle deroghe di cui al presente articolo è tassativamente vietato l'esercizio del prelievo venatorio».

1.770

IL RELATORE

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio, con delibera del Consiglio dei ministri, previa diffida, può annullare i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».

1.647

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'assenza di carichi pendenti nonché di condanne riportate è condizione per lo svolgimento dell'attività di prelievo in deroga. Tale condizione deve essere dimostrata dall'interessato, esibendo, all'atto del controllo, i relativi certificati aggiornati rilasciati dal Tribunale competente».

1.664a

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono aumentati del 50 per cento, ai fini dell'esercizio del prelievo in deroga, i massimali di cui all'articolo 12 comma 8».

1.665

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono dirette alla tutela della proprietà privata e pubblica».

1.666

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La deroga esercitata dai soggetti di cui al comma 1 in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE non ha effetto in aree agricole private».

1.667

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono comunque avere ad oggetto le specie di cui agli allegati III/I e III/2 della direttiva 79/409/CEE».

1.668

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Possono esercitare l'attività venatoria, ma mai in deroga i titolari di porto d'armi da almeno quindici anni e che comunque non abbiano riportato condanne e che non abbiano carichi pendenti».

1.669

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Chi è in possesso dei requisiti di legge per il prelievo venatorio e voglia essere autorizzato ai sensi del comma 2 ad essere incluso tra i soggetti abilitati, deve richiedere al Tribunale competente il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario al fine di esibirlo alle autorità preposte al controllo e alla verifica».

1.670

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I cittadini che abbiano carichi pendenti o abbiano riportato condanne, non possono esercitare il prelievo in deroga».

1.671

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'esercizio venatorio esercitato in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a 30 milioni e con la reclusione da 3 mesi a un anno».

1.672

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il capoverso 5.

1.673

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione annuale sull'attuazione delle deroghe, per l'assunzione degli opportuni provvedimenti nei casi di deroga in violazione, anche parziale, delle direttive comunitarie e della presente legge».

1.675

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, premettere le seguenti parole: «Secondo condizioni vincolanti ed imprescindibili».

1.676

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «entro il» con le seguenti: «al termine di ciascuna annata venatoria».

1.677

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «entro il» con le seguenti: «entro sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria».

1.678

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «entro il» con le seguenti: «comunque prima del».

1.679

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

1.680

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «anno» inserire le seguenti: «svolta una indagine sullo stato dell'avifauna selvatica».

1.684

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «ciascuna regione» con le seguenti: «i Presidenti delle regioni».

1.681

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «regione» aggiungere le seguenti: «redige e».

1.683

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «ciascuna regione» aggiungere le seguenti: «sulla base delle indicazioni fornite dalle province e dei dati forniti dall'INFS».

1.688

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «regione» inserire le seguenti: «e provincia autonoma».

1.686

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire la parola: «trasmette» con le seguenti: «sentite le associazioni ambientaliste e venatorie, redige e».

1.682

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «ciascuna regione trasmette» inserire le seguenti: «con le opportune valutazioni».

1.685

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «trasmette» inserire le seguenti: «previo esame dell'INFS, che provvede ad allegare una propria relazione».

1.687

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «regione trasmette» inserire le seguenti: «acquisite le valutazioni delle province rientranti nel territorio regionale».

1.674

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo sostituire le parole da: «al Presidente» fino a «INFS» con le seguenti: «al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio».

1.689

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire la parola: «ovvero» con le parole: «ed al».

1.690

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti: «, ciascuno per la propria competenza».

1.691

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sopprimere le parole: «ove nominato».

1.692

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, secondo periodo sostituire le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio» con le seguenti: «delle politiche comunitarie».

1.693

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «e della tutela del territorio» aggiungere le seguenti: «ed il Ministro delle politiche comunitarie».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire: «trasmette» con: «trasmettono».

1.694

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «(INFS,» aggiungere le seguenti: «trasmette un rapporto sul mantenimento e la sistemazione del territorio regionale in conformità alle esigenze ecologiche degli habitat delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE e».

1.695

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «INFS» inserire le seguenti: «ed alle associazioni ambientaliste».

1.696

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «una relazione» con le seguenti: «una relazione sull'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 15 e una relazione».

1.697

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «una relazione» inserire le seguenti: «sull'attuazione delle misure a tutela degli uccelli selvatici e».

1.698

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5 primo periodo, dopo la parola: «relazione» aggiungere le seguenti: «analitica e dettagliata».

1.699

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «relazione» inserire la seguente: «dettagliata».

1.700

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «una relazione» aggiungere le seguenti: «redatta d'intesa con i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale».

1.701

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo dopo la parola: «relazione» aggiungere le parole: «realistica e corredata con le foto delle specie interessate».

1.702

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo dopo la parola: «relazione» aggiungere le parole: «relativa ad ogni regione».

1.705

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, prima delle parole: «sull'attuazione» inserire le seguenti: «sul rispetto dei divieti di cui all'articolo 21 della presente legge».

1.703

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «attuazione» aggiungere le seguenti: «e sulla compatibilità con le norme a tutela della fauna selvatica».

1.704

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «sull'attuazione» inserire le seguenti: «e sugli effetti rilevabili».

1.706

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «deroghe» inserire le seguenti: «al paragrafo 1 lettera c) della direttiva 79/409/CEE».

1.707

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo dopo la parola: «deroghe» inserire le seguenti: «e sui riflessi dell'attività venatoria sulla popolazione dell'avifauna».

1.708

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «delle deroghe» inserire le seguenti: «in rapporto alla protezione degli uccelli selvatici».

1.710

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «di cui al presente articolo», con le seguenti: «in conformità con il disposto dell'articolo 18 della presente legge».

1.709

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «e sulla conformità alla normativa comunitaria della gestione programmata di cui all'articolo 14».

1.711

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «e sul rispetto in sede regionale delle norme di controllo della fauna selvatica».

1.712

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «nella quale sono specificati i criteri di ciascuna deroga concessa».

1.713

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «articolo», aggiungere le seguenti: «riportando l'elenco nominativo, completo di dati anagrafici, delle persone abilitate alle deroghe».

1.714

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: «articolo», aggiungere le parole: «facendo particolare riferimento alle motivazioni delle deroghe adottate e al numero esatto degli animali da queste interessati».

1.715

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: «articolo», inserire le seguenti: «; il pieno assolvimento delle prescrizioni del presente comma costituiscono la condizione per eventuale altra applicazione di deroghe per le regioni».

1.716

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: «articolo», inserire le seguenti: «; è fatto obbligo di trasmettere i documenti in oggetto alle competenti Commissioni parlamentari».

1.717

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «contenente un elenco aggiornato delle zone di protezione e una valutazione sul loro rispetto».

1.718

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al termine dell'annata venatoria 2002-2003, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge alla luce delle deroghe eventualmente introdotte dalle regioni».

1.719

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato rispetto da parte delle deroghe dei principi di conservazione e tutela di cui alla direttiva 79/409/CEE e, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede in via sostitutiva secondo le medesime modalità di cui all'articolo 14, comma 15».

1.720

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel corso dei primi tre anni di applicazione della presente legge, la relazione di cui al presente comma è trasmessa con cadenza trimestrale».

1.721

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «; detta relazione dovrà altresì essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari».

1.722

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allegando una valutazione sui rischi di distruzione dei biotipi».

1.723

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sugli effetti rilevati».

1.724

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, al primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «allegando una relazione tecnica sul rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della fauna selvatica».

1.725

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, al secondo periodo premettere le seguenti parole: «Al fine di consentire la vigilanza sulla normativa interna agli stati in materia di tutela degli uccelli selvatici».

1.726

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole da: «trasmette annualmente alla Commissione europea» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ove riscontri difformità delle deleghe dalla normativa europea e nazionale, invia una comunicazione urgente al Presidente del Consiglio dei ministri nonché alle competenti Commissioni parlamentari».

1.727

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: «trasmette annualmente» inserire le seguenti: «, verificato il ripristino da parte delle regioni dei biotipi eventualmente distrutti a seguito dell'esercizio delle deroghe»,.

1.728

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «annualmente» aggiungere le seguenti: «anche in base ai dati scientifici dell'INFS».

1.729

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «alla Commissione europea» aggiungere le parole: «e al Parlamento europeo».

1.730

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «Commissione europea» aggiungere le seguenti: «e al Parlamento».

1.731

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «direttiva 79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «unitamente ad una relazione dettagliata sugli animali uccisi nel corso della stagione venatoria».

1.732

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «direttiva 79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «nonché quanto previsto dall'articolo 33 della presente legge».

1.733

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «nella quale siano indicate le quantità di animali catturati per ciascuna specie e un bilancio della popolazione della fauna selvatica sopravvissuta».

1.734

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «segnalando le modalità di esercizio delle deroghe da parte dei soggetti di cui al comma 1 e la loro conformità alle norme comunitarie».

1.735

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono sottoposti al controllo previsto dall'articolo 17, comma 32, della legge n. 127 del 1992, tutti i provvedimenti derogatori di cui al presente articolo».

1.736

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso rilevi nelle deroghe profili di incompatibilità con i principi di cui alla presente legge, assegna alle regioni il termine di novanta giorni per provvedere alle necessarie modifiche o integrazioni della disciplina derogatoria, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.737

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono promossi scambi di informazioni scientifiche con i paesi europei che studiano maggiormente le questioni della fauna omeoterma».

1.738

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Italia trasmette alla Commissione uno studio annuale sulle condizioni degli uccelli selvatici».

1.739

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'assunzione di adeguate iniziative in merito ai casi in cui rilevi che le conseguenze delle deroghe siano incompatibili con le finalità di salvaguardia e di protezione contenute nella direttiva stessa».

1.740

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo trasmette altresì alla Commissione un rapporto annuale sullo stato degli habitat della fauna coinvolta dalle misure di cui alla presente legge».

1.741

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Italia acquisisce in ambito europeo i dati sui metodi ecologici di deroga».

1.742

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per garantire che la protezione degli uccelli selvatici non sia lesa dalle modalità di disciplina ed esercizio delle deroghe».

1.743

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di vigilare costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non risultino incompatibili con i principi della direttiva 79/409/CEE e della presente legge».

1.744

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «; le relazioni di cui sopra vengono trasmesse insieme alle valutazioni scientificamente accertate e comprovate sulla consistenza delle popolazioni naturali».

1.745

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In variazione alle disposizioni della presente legge, ai fini della tutela dell'avifauna selvatica, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce annualmente uno speciale indice di densità venatoria al fine di minimizzare l'abbattimento di uccelli selvatici».

1.746

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le regioni alpine non possono autorizzare la caccia di uccelli selvatici quando il terreno sia coperto da manto nevoso».

1.747

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La quantità numerica di capi abbattibili quotidianamente viene determinato dalle regioni nel calendario venatorio con l'obbligo di ridurla della metà per le specie di uccelli selvatici».

1.748

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'attuazione delle deroghe che comporti un danneggiamento del livello di protezione degli uccelli selvatici, comporta l'applicazione dell'articolo 69, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.749

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono annullabili dal Ministro delle politiche agricole i provvedimenti regionali che dispongono deroghe in difformità rispetto alle direttive e convenzioni internazionali».

1.750

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 1, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio annulla i provvedimenti di deroga eventualmente posti in essere dalle regioni e dalle province in violazione delle disposizioni e dei principi della presente».

1.751

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono aumentate di un terzo le sanzioni penali per violazioni ai divieti di caccia di uccelli selvatici».

1.752

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In caso di recidiva per le infrazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, il soggetto abilitato responsabile è punito con la sanzione del ritiro definitivo del permesso».

1.753

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Incorre nel reato di furto le disposizioni a tutela degli uccelli selvatici».

1.754

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'utilizzo di mezzi vietati di prelievo degli uccelli è sanzionato con l'annullamento del permesso di caccia».

1.755

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'annullamento del permesso di caccia può essere comminato qualora sia abbattuto, nelle regioni che esercitano la deroga, un esemplare di avifauna protetta».

1.756

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Qualora vengano rilevate infrazioni alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE nell'esercizio dell'attività in deroga ad esse siano commesse da un cacciatore, il responsabile è punito con la sanzione della sospensione fino a sei anni del permesso di caccia».

1.757

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Un tesserino speciale deve essere rilasciato ai soggetti abilitati al prelievo in deroga. Esso è valevole per un anno, non è rinnovabile e non può essere richiesto da soggetti sanzionati per infrazioni alla legge sulla caccia».

1.758

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini delle sole norme a tutela degli uccelli selvatici, per prelievo non si può intendere l'esercizio venatorio».

1.759

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È consentito alle regioni di scegliere due giorni della settimana in cui è possibile svolgere il prelievo in deroga, a condizione di rispettare il divieto nei giorni di lunedì, venerdì, sabato e domenica».

1.760

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei giorni festivi e prefestivi non è consentito il prelievo in deroga».

1.761

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il prelievo di uccelli selvatici cacciabili è consentito solo nelle due ore prima dell'alba».

1.762

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I cacciatori possono scegliere un solo giorno nella settimana dal 1° all'8 dicembre in cui cacciare in deroga».

1.763

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la caccia in deroga agli uccelli migratori, le regioni possono fissare i giorni di caccia per mese in un numero non superiore a uno».

1.764

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il numero settimanale dei giorni di caccia in deroga è limitato a due».

1.765

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La pubblicazione del calendario venatorio deve avvenire nel rispetto dell'obbligo per le regioni di contenere i tempi per l'esercizio delle attività in deroga tra il 20 ottobre e il 30 novembre».

1.766

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sulla base delle informazioni di cui dispone, nonché di quelle comunicate ai sensi del comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non siano incompatibili con le norme poste a protezione della fauna selvatica, nonché con i principi della direttiva 79/409/CEE e della presente legge».

1.767

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'applicazione delle misure adottate in virtù del presente articolo non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici».

1.768

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono comportare maggiori oneri a carico dello Stato».

1.769

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei controlli e delle forme di vigilanza di cui al comma 2, valutato in cinque milioni di euro per ciascun anno del triennio 2002-2004, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, dell'unità

previonale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo ministero».

Tit.1

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Legge di recepimento ed attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE per la protezione della fauna selvatica».

Tit.3

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Recepimento ed attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979».

Tit.2

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al titolo del disegno di legge sopprimere le parole da: «integrazioni» fino a: «venatorio in».

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,10.

(568) MARITATI ed altri – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

8^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(780) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, approvato dalla Camera dei Deputati: parere di nulla osta condizionato.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

7^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrizzi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(361-B) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2001

4^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(624-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 6^a Commissione:

(780) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e GAE RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(GAE - Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite della Camera dei deputati

**(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 31 ottobre 2001, ore 10,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione del Ministro degli affari esteri.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 31 ottobre 2001, ore 9,15 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizioni del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente e del Procuratore Generale presso la Corte dei conti.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in materia di euro (786) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (787).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile (624-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del documento:

- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (*Doc. XXII, n. 4*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente (n. 51).
 - Schema di decreto recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno» (n. 53).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 31 ottobre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente un programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nelle attività di sorveglianza e controllo di obiettivi sensibili (n. 50).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Programma annuale di Ammodernamento e Rinnovamento n. 6/2001 relativo all'acquisizione di n. 350 mortai leggeri cal. 60 millimetri (n. 41).
 - Programma pluriennale di Ricerca e Sviluppo e Ammodernamento e Rinnovamento dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 2/2001 relativo alla fase di sviluppo e produzione per il sistema di controllo del fuoco, EFCS (European Fire Control System), per il sistema d'arma MLRS (Multiple Launch Rocket System) (n. 45).
 - Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 9/2001 relativo all'acquisizione di n. 40 Posti Comando Moduli di Ingaggio per le unità controaerei (c/a), convenzionali e missilistiche, a cortissima portata (V/SHORAD) (n. 49).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 31 ottobre 2001, ore 9,30, 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004 (700).

- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 (Tabb. 1 e 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (699).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 31 ottobre 2001, ore 10,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro (786) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
 - BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
-

